



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 15069 “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE”. Det di approvazione PE, adesione Accordo Quadro affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1-Nord - Sub-lotto prestazionale3 Lavori, presa d’atto aggiudicazione, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00 smi, avvio esecuzione in via d’urgenza OdA, impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1223 del 07/06/2024

Determinazione (DD) n. 1167 del 19/06/2024

Fascicolo 2022.XI/2/1.1522 "C.I. 15069 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 10/06/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 18/06/2024.

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Responsabile del Procedimento: arch. cons. Alice Maniero

PDD 1223/2024

Fascicolo n. 2022/XI.2.1/1522

Oggetto: CI 15069 “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE”. Det di approvazione PE, adesione Accordo Quadro affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1-Nord - Sub-lotto prestazionale3 Lavori, presa d'atto aggiudicazione, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00 smi, avvio esecuzione in via d'urgenza OdA, impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;



- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione *“Performance”*, la sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”*, la sottosezione *“Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale”*, la sottosezione *“Organizzazione del lavoro agile”* e la sottosezione *“Piano delle Azioni Positive”*;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 610526 del 22/12/2023, è stato attribuito fino al 31/12/2026 l'incarico di Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'ing. Simone Agrondi;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (D.Lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *“Codice di comportamento interno”*, che *“ha sostituito ogni precedente”*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i., applicabile *ratione temporis* all'intervento *de quo*, e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., quest'ultimo per le eventuali parti ancora vigenti;



- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e s.m.i., per le parti applicabili *ratione temporis* all’intervento *de quo*;

Premesso altresì che:

- il Ministero della Cultura, con il decreto ministeriale (di seguito, “d.m.”) 10 agosto 2020, ha approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” annualità 2020 (somme residue) e annualità 2021-2022, nel quale è contemplato l’intervento “Arsenale di Venezia: Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) – Restauro e riqualificazione funzionale edifici Comparto Officine e Magazzino del Ferro – Primo stralcio” per un importo di 20 milioni di euro, di cui la Fondazione La Biennale di Venezia è soggetto attuatore; inoltre, il “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale”, con uno stanziamento di 169,556 milioni di euro, rientrava tra i 14 progetti strategici inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per i Grandi attrattori culturali ed è un progetto rivolto prioritariamente al rafforzamento dei beni pubblici del Comune di Venezia, messi a disposizione dell’istituzione sulla base della legge istitutiva (D.Lgs. n. 19 del 1998 e s.m.i.), con un investimento sul compendio Arsenale di Venezia pari a 104,904 milioni di euro;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNC”);



- in particolare, l'art. 1, comma 2, let. d) del suddetto decreto-legge, ripartisce come segue le risorse nazionali degli interventi del PNC: *“quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del predetto decreto-legge, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio; gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, “Piano”) individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:
 - IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis, del D.L. n. 59 del 2021 *“il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 7-*quater*, del d.l. n. 59/2021, la ripartizione delle risorse stanziare nell'ambito del Piano per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto e dei rispettivi CUP; il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado



di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche;

- il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e cultura 4.0”); in merito alla *governance* del Piano, il d.m. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito “Amministrazione Titolare”);
- la Fondazione La Biennale di Venezia è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento *“Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia”* per l'importo complessivo di € 169.556.000,00=, incluso nell'allegato 1 del succitato d.P.C.m. 8 ottobre 2021;
- tutti gli edifici e le infrastrutture oggetto degli interventi previsti dal Progetto di sviluppo e potenziamento sono di proprietà alcune del Comune di Venezia, date in concessione alla Biennale, e altre di proprietà dello Stato (Agenzia del Demanio – Ministero della Difesa – Marina Militare);
- l'intervento afferente al C.I. di cui all'oggetto rientra nel Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così come statuito nel succitato d.P.C.m. in data 8 ottobre 2021 su proposta del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- in data 27 dicembre 2021 è stato sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero della Cultura (Amministrazione titolare del Piano) e la Fondazione La Biennale di Venezia (Soggetto attuatore) per l'attuazione del Progetto di sviluppo sopraccitato; con il predetto Disciplinare la Fondazione La Biennale di Venezia si è impegnata, tra le altre cose, a garantire *“la realizzazione operativa della linea di investimento Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali – Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia*



in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia per un importo complessivo di euro 169.556.000,00, nonché il raggiungimento dei Milestone e Target riferiti alla Linea di investimento di competenza”;

- l'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l'avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia"), per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano;
- Invitalia, considerata la complessità del Piano, la sua articolazione in una molteplicità di interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, nonché, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali imposti dal cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all'articolo 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pena la perdita dei finanziamenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, "Accordo Quadro") lo strumento più adeguato al raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti dal Piano stesso; la predetta scelta dell'Accordo Quadro risultava la più idonea a contenere le tempistiche dell'intera fase della procedura di affidamento dei contratti pubblici (ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti prescritti), alla luce della elevata strategicità degli interventi, della ristrettezza dei tempi di realizzazione delle opere, e delle negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli obblighi temporali imposti dal cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all'articolo 1, comma 2, let. d), del D.L. n. 59 del 2021;
- con d.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022, la Giunta comunale ha deliberato di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato alla relativa d.G.C., tra il Comune di Venezia e la Fondazione "La Biennale di Venezia" per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del *"Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia"* e di autorizzare contestualmente il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti alla sottoscrizione dell'Accordo, specificando



che al succitato Accordo era possibile apportare le eventuali modifiche non sostanziali necessarie al buon fine dello stesso;

- in data 4 ottobre 2022 (prot. n. 491110 del 20/10/2022) la Fondazione La Biennale di Venezia (soggetto attuatore di primo livello), rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Cicutto, e il Comune di Venezia (soggetto attuatore di secondo livello), rappresentato dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing. Simone Agrondi, hanno sottoscritto un discendente "Accordo di collaborazione per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del 'Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia'" (di seguito, "Accordo di collaborazione"), finalizzate alla realizzazione degli interventi di consolidamento del paramento murario esterno su Rio della Tana e Rio san Daniele e il risanamento delle Banchine Darsena delle Galeazze all'Arsenale di Venezia e altri interventi di recupero a Forte Marghera e Bissuola a Mestre, il cui valore è stimato in complessivi € 48.206.000,00=, in attuazione della d.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022 che ha approvato il relativo schema di accordo;

Considerato che

- la spesa di € 2.752.000,00 (o.f.c.), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP D74H21000240001), trova copertura nel Bilancio 2024 capitolo 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC CULTURA;
- si rende necessario intervenire con l'esecuzione dei lavori nell'ambito del C.I. 15069 "Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre";

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 790 del 03/04/2023 si è provveduto ad aderire all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03), Lotto Geografico 1 – NORD, Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) –



coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e a prendere atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico RTP costituito tra ONE WORKS S.p.A. (mandataria) con sede legale in Milano (MI), via Antonio Amatore Sciesa 3, codice fiscale e partita IVA n. 05811040962 e GNOSIS PROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA (mandante) con sede legale in Napoli (NA), via Medina 40, codice fiscale e partita IVA n. 05903251212 risultati aggiudicatari del Cluster AQ4 - Venezia2 nel Lotto Geografico 1 – NORD – Sub - Lotto Prestazionale 1 –, affidando i servizi tecnici di progettazione Definitiva comprensiva di PFTE ed Esecutiva, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e le attività propedeutiche di supporto alla progettazione al suddetto RTP;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2259 del 11/10/2023 si è provveduto ad aderire all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03), Lotto Geografico 1 – NORD, Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di verifica della progettazione e a prendere atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI), viale Monza 347, codice fiscale e partita iva n. 11498640157, affidando allo stesso la verifica del progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnico economica;
- con nota prot. 615682 del 28/12/2023 la società Bureau Veritas Italia SPA, codice fiscale e partita iva n. 11498640157, incaricata per la fase di verifica, ha trasmesso il rapporto finale di verifica del progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e su cui il Responsabile Unico del Procedimento ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 23 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, prot. 616276 del 28/12/2023;
- il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., composto dagli elaborati progettuali redatti ai sensi degli artt. da 24 a 32 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 29 dicembre 2023 con il seguente quadro economico:



A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	1.651.568,22	a misura	48.431,78	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	1.651.568,22	totale	48.431,78	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
1.700.000,00	10	170.000,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	29.018,16			29.018,16
4) imprevisti	428.710,78			428.710,78
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	333.665,49			333.665,49
7b) spese tecniche (incentivi)	24.480,00			24.480,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	29.389,83			29.389,83
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	36.735,74			36.735,74
totale	882.000,00			
12) IVA	170.000,00			
totale a disposizione	1.052.000,00			
totale complessivo	2.752.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.870.000,00
somme a disposizione (o.f.c.)	857.520,00
incentivi	24.480,00
totale complessivo	2.752.000,00



Visto che il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, predisposto dall'operatore economico indicato in premessa ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, è composto dei seguenti elaborati tecnico progettuali, depositati al fascicolo agli atti:

DOCUMENTI GENERALI (Z)

BIS-ES-EE-Z-001-02	Elenco Elaborati
BIS-ES-RP-Z-001-02	Relazione Descrittiva Generale
BIS-ES-RP-Z-002-00	Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM)
BIS-ES-RP-Z-003-01	Relazione Gestione delle Materie
BIS-ES-RP-Z-004-00	Relazione DNSH
BIS-ES-RP-Z-005-00	Cronoprogramma Lavori - Cantierizzazione
BIS-ES-RP-Z-006-02	Piano di Manutenzione - Opere Edili e Strutturali
BIS-ES-RP-Z-007-00	Piano di Manutenzione - Impianti Elettrici e Speciali
BIS-ES-RP-Z-008-00	Piano di Manutenzione - Impianti Meccanici
BIS-ES-RP-Z-009-00	Relazione sulle Interferenze
BIS-ES-RP-Z-010-00	Studio di Fattibilità Ambientale
BIS-ES-RP-Z-011-00	Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)
BIS-ES-RP-Z-012-00	Schede degli Indicatori Comuni di Prestazione
BIS-ES-RP-Z-013-00	Relazione della Sostenibilità

DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI (Q)

BIS-ES-RP-Q-001-02	Computo Metrico
BIS-ES-RP-Q-002-02	Computo Metrico Estimativo
BIS-ES-RP-Q-003-02	Elenco Prezzi Unitari
BIS-ES-RP-Q-004-02	Analisi Prezzi Unitari
BIS-ES-RP-Q-005-02	Quadro Economico
BIS-ES-RP-Q-006-00	Schema di Contratto
BIS-ES-RP-Q-007-00	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa
BIS-ES-RP-Q-008-02	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - Opere Civili
BIS-ES-RP-Q-009-00	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - Impianti Elettrici
BIS-ES-RP-Q-010-00	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - Impianti Meccanici
BIS-ES-RP-Q-012-02	Quadro di Incidenza della Manodopera

URBANISTICA (U)

BIS-ES-DR-U-001-00	Inquadramento Territoriale
--------------------	----------------------------



BIS-ES-DR-U-002-00 Inquadramento Urbanistico
BIS-ES-DR-U-003-00 Rilievo fotografico dello stato di fatto

ARCHITETTURA (A)

BIS-ES-RP-A-001-01 Relazione Tecnica delle Opere Architettoniche
BIS-ES-RP-A-002-00 Relazione sulle Barriere Architettoniche
BIS-ES-DR-A-001-00 Planimetria dell'intervento - Stato di Fatto
BIS-ES-DR-A-002-01 Planimetria dell'intervento - Progetto
BIS-ES-DR-A-003-01 Sezioni territoriali: stato di fatto/DR/Progetto
BIS-ES-DR-A-004-01 Viste di Progetto
BIS-ES-DR-A-101-00 Stato di Fatto - Pianta piano interrato
BIS-ES-DR-A-102-00 Stato di Fatto - Pianta piano terra
BIS-ES-DR-A-103-00 Stato di Fatto - Pianta delle coperture
BIS-ES-DR-A-104-00 Stato di Fatto - Prospetti
BIS-ES-DR-A-105-00 Stato di Fatto - Sezioni
BIS-ES-DR-A-201-01 Progetto - Pianta piano interrato
BIS-ES-DR-A-202-01 Progetto - Pianta piano terra
BIS-ES-DR-A-203-01 Progetto - Pianta delle coperture
BIS-ES-DR-A-204-01 Progetto - Prospetti
BIS-ES-DR-A-205-01 Progetto - Sezioni
BIS-ES-DR-A-206-01 Progetto - Superamento barriere architettoniche -
Planimetria Accessibilità
BIS-ES-DR-A-301-01 Demolizione e costruzione - Pianta piano interrato
BIS-ES-DR-A-302-01 Demolizione e costruzione - Pianta piano terra
BIS-ES-DR-A-303-01 Demolizione e costruzione - Pianta delle coperture
BIS-ES-DR-A-304-01 Demolizione e costruzione - Prospetti
BIS-ES-DR-A-305-01 Demolizione e costruzione - Sezioni
BIS-ES-DR-A-401-00 Abaco Stratigrafie orizzontali e verticali - Abaco 1 di 2
BIS-ES-DR-A-402-00 Abaco Stratigrafie orizzontali e verticali - Abaco 2 di 2
BIS-ES-DR-A-403-01 Mappatura - Stratigrafie Orizzontali e Verticali
BIS-ES-DR-A-404-02 Abaco Serramenti
BIS-ES-DR-A-405-01 Facciata Sud - Brise Soleil
BIS-ES-DR-A-410-01 CIMM - Pianta Piano Interrato
BIS-ES-DR-A-411-01 CIMM - Pianta del Controsoffitto
BIS-ES-DR-A-412-01 CIMM - Sezione Trasversale e Longitudinale
BIS-ES-DR-A-413-01 CIMM - Copertura con Verde Pensile
BIS-ES-DR-A-414-01 CIMM - Sale per la Musica



BIS-ES-DR-A-415-01	CIMM - Blocco Servizi Igienici
BIS-ES-DR-A-420-00	Caffetteria - Pianta Piano Terra
BIS-ES-DR-A-421-00	Caffetteria - Pianta del Controsoffitto
BIS-ES-DR-A-422-00	Caffetteria - Sezione Trasversale e Longitudinale
BIS-ES-DR-A-423-00	Caffetteria - Dettagli Facciate
BIS-ES-DR-A-424-01	Caffetteria - Blocco Servizi Igienici

STRUTTURE (S)

BIS-ES-RP-S-001-01	Relazione di calcolo delle strutture
BIS-ES-RP-S-002-01	Tabulati di calcolo e verifica dei collegamenti
BIS-ES-RP-S-003-00	Relazione di vulnerabilità statica e sismica delle strutture esistenti
BIS-ES-RP-S-004-01	Relazione geotecnica
BIS-ES-RP-S-005-01	Relazione sismica
BIS-ES-RP-S-006-00	Relazione geologica
BIS-ES-RP-S-007-01	Allegati della Relazione Geologica
BIS-ES-RP-S-008-00	Indagini diagnostiche sulle strutture esistenti
BIS-ES-DR-S-001-00	Prescrizioni e legende
BIS-ES-DR-S-002-00	Analisi dei carichi
BIS-ES-DR-S-003-00	Pianta Scavi e opere provvisorie
BIS-ES-DR-S-004-01	Ampliamento CIMM - Pianta Demolizioni - Nuove costruzioni
BIS-ES-DR-S-005-00	Ampliamento CIMM - Pianta delle fondazioni
BIS-ES-DR-S-006-00	Ampliamento CIMM - Pianta primo impalcato
BIS-ES-DR-S-007-01	Ampliamento CIMM - Scale di collegamento
BIS-ES-DR-S-008-00	Ampliamento CIMM - Prospetti e sezioni strutturali 1/2
BIS-ES-DR-S-009-00	Ampliamento CIMM - Prospetti e sezioni strutturali 2/2
BIS-ES-DR-S-010-00	Ampliamento CIMM - Armatura platea di fondazione - Distinta ferri e dettagli
BIS-ES-DR-S-011-00	Ampliamento CIMM - Armatura pilastri e setti - Distinta ferri e dettagli
BIS-ES-DR-S-012-00	Ampliamento CIMM - Armatura setti - Distinta ferri e dettagli
BIS-ES-DR-S-013-00	Ampliamento CIMM - Armatura travi - Distinta ferri e dettagli
BIS-ES-DR-S-014-00	Ampliamento CIMM - Armatura impalcato di copertura
BIS-ES-DR-S-015-00	Ampliamento Caffetteria - Pianta Demolizioni - Nuove costruzioni
BIS-ES-DR-S-016-00	Ampliamento Caffetteria - Pianta delle fondazioni
BIS-ES-DR-S-017-00	Ampliamento Caffetteria - Pianta della copertura



BIS-ES-DR-S-018-00	Ampliamento Caffetteria - Prospetti e sezioni strutturali
BIS-ES-DR-S-019-00	Ampliamento Caffetteria - Armatura platea di fondazione -Distinta ferri e dettagli
BIS-ES-DR-S-020-00	Ampliamento Caffetteria - Armatura pilastri, travi e carpenteria impalcato
BIS-ES-DR-S-021-00	Ampliamento Caffetteria - Carpenteria metallica e dettagli 1/2
BIS-ES-DR-S-022-00	Ampliamento Caffetteria - Carpenteria metallica e dettagli 2/2
BIS-ES-DR-S-023-00	Ampliamento Caffetteria - Intervento di adeguamento delle strutture esistenti
BIS-ES-DR-S-024-01	Sottostrutture Facciata - Pianta e armatura fondazione
BIS-ES-DR-S-025-01	Sottostrutture Facciata -Piante
BIS-ES-DR-S-026-01	Sottostrutture Facciata - Prospetti
BIS-ES-DR-S-027-01	Sottostrutture Facciata - Prospetti e Sezioni
BIS-ES-DR-S-028-01	Sottostrutture Facciata - Dettagli strutturali

SOTTOSERVIZI (F)

BIS-ES-DR-F-001-00	Planimetria dei Sottoservizi - Stato di Fatto
BIS-ES-DR-F-002-00	Planimetria dei Sottoservizi - Progetto

IDRAULICA (D)

BIS-ES-RP-D-001-01	Relazione idrologica e idraulica
BIS-ES-RP-D-002-00	Planimetria delle reti idrauliche esistenti
BIS-ES-RP-D-003-00	Planimetria delle reti meteoriche di progetto
BIS-ES-RP-D-004-00	Planimetria delle demolizioni e costruzioni delle reti meteoriche
BIS-ES-RP-D-005-00	Profili longitudinali delle opere idrauliche
BIS-ES-RP-D-006-00	Particolari costruttivi delle opere idrauliche di gestione delle acque meteoriche

IMPIANTI MECCANICI (H)

BIS-ES-RP-M-001-00	Relazione descrittiva impianti meccanici
BIS-ES-RP-M-002-00	Relazione di calcolo impianti meccanici
BIS-ES-RP-M-003-00	Relazione Energetica D.Lgs. 192/05
BIS-ES-DR-M-001-00	Schema funzionale centrale termofrigorifera interrato
BIS-ES-DR-M-002-00	Schema funzionale centrale termofrigorifera caffetteria
BIS-ES-DR-M-003-00	Planimetria distribuzione impianto climatizzazione interrato - caffetteria
BIS-ES-DR-M-004-01	Planimetria distribuzione impianto idrico sanitario



interrato - caffetteria

BIS-ES-DR-M-005-00 Planimetria distribuzione impianto scarichi interrato - caffetteria

BIS-ES-DR-M-006-00 Planimetria distribuzione impianto trattamento aria interrato - caffetteria

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (E)

BIS-ES-RP-E-001-01 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali

BIS-ES-RP-E-002-00 Relazione di calcolo impianti elettrici

BIS-ES-DR-E-001-00 Schema elettrico unifilare BT

BIS-ES-DR-E-002-01 Planimetria impianti FM piano interrato

BIS-ES-DR-E-003-01 Planimetria impianti FM caffetteria

BIS-ES-DR-E-004-01 Planimetria impianto di illuminazione piano interrato

BIS-ES-DR-E-005-01 Planimetria impianto di illuminazione caffetteria

BIS-ES-DR-E-006-01 Planimetria impianti speciali piano interrato

BIS-ES-DR-E-007-01 Planimetria impianto rilevazione fumi piano interrato

BIS-ES-DR-E-008-01 Planimetria impianti speciali caffetteria

BIS-ES-DR-E-009-01 Planimetria impianto di terra e distribuzioni esterne

ACUSTICA (J)

BIS-ES-RP-J-001-00 Relazione Acustica

SICUREZZA (R)

BIS-ES-RP-R-001-01 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

BIS-ES-RP-R-002-00 Fascicolo Tecnico dell'Opera

BIS-ES-RP-R-003-01 Oneri della Sicurezza

BIS-ES-DR-R-001-01 Planimetria Generale dell'Area di Cantiere e della Viabilità

PREVENZIONE INCENDI (V)

BIS-ES-RP-V-001-00 Relazione tecnica specialistica di Prevenzione Incendi

BIS-ES-DR-V-001-00 Pianta Piano Terra - compartimentazioni, vie d'esodo e dotazioni impiantistiche

BIS-ES-DR-V-002-00 Pianta Piano Interrato - compartimentazioni, vie d'esodo e dotazioni impiantistiche

BIS-ES-DR-V-003-00 Sezioni e Prospetti - compartimentazioni, vie d'esodo e dotazioni impiantistiche



Rilevato che il costo preventivato dell'intervento derivante dal quadro economico del progetto esecutivo ammonta complessivamente a € 2.752.000,00 (o.f.c.) e risulta essere così distinto:



A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura		a misura			0,00
a corpo	1.821.568,62	a corpo	48.431,38		
in economia		in economia			
totale	1.821.568,62	totale	48.431,38		

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
1.870.000,00	10	187.000,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	60.000,00			60.000,00
4) imprevisti	210.611,59			210.611,59
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	333.665,50			333.665,50
7b) spese tecniche (incentivi)	26.928,00			26.928,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	29.389,84			29.389,84
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	34.405,07			34.405,07
totale	695.000,00			
12) IVA	187.000,00			
totale a disposizione	882.000,00			
totale complessivo	2.752.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	2.057.000,00
somme a disposizione (o.f.c.)	668.072,00
incentivi	26.928,00
totale complessivo	2.752.000,00



Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare la spesa complessiva di € 2.752.000,00 (o.f.c.) (CUP D74H21000240001) che trova copertura nel Bilancio 2024 capitolo 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC CULTURA;

Visti

- il verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. n. 187401 del 16/04/2024, redatto dal professionista incaricato in contraddittorio con il progettista ai sensi degli artt. 23 e 26 co. 1, 2, 3, 4, 6 lett. b), 7 e 8-bis del D.Lgs. 50/2016 e allegato al presente provvedimento (allegato A);
- il verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. n. 259682 del 29/05/2024 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi degli artt. 23 e 26 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e allegato al presente provvedimento (allegato B).

Dato atto che

- l'art. 23 co. 16 del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente, letto in combinato disposto con l'art. 29 co. 1 lett. b) e co. 11 D.L. n. 4/2022, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, e con l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 317 del 29/03/2023 e s.m.i.(pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023) avente ad oggetto "Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2023. [...]" e, in particolare, l'Allegato A – Nota informativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che "data la specificità della città di Venezia, il Prezzo Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzo del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe";
- l'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo risulta composto da prezzi desunti dal Prezzo regionale 2023 approvato con d.G.R. n. 317 del 29/03/2023 e s.m.i.(pubblicata nel BUR n. 46 del 31



marzo 2023), dal Prezzario DEI Nuove Costruzioni - secondo semestre 2023, dal Prezzario DEI Impianti - secondo semestre 2023, dal Prezzario Regione Lombardia 2023, dal Prezzario Regione Friuli Venezia Giulia 2023, dal Prezzario Informativo Assoverde 2022.

Valutata quindi l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e di disporre l'adesione all'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1. Nord – CIG (AQ): 9295275F93 per il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare – Ministero della Cultura e l'aggiudicatario di cui si dirà in seguito.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 105, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nella determinazione a contrarre, previa adeguata motivazione, le ragioni per le quali specifiche prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto debbano essere eseguite prevalentemente dall'aggiudicatario;

Si rende necessario in relazione alla subappaltabilità delle lavorazioni oggetto dell'appalto e in conformità a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definire che per la categoria prevalente OG1 "Edifici civili e industriali" il limite del subappalto è fissato entro il 49,99% dell'importo della categoria;

Per le restanti categorie si rimanda alla TABELLA "A" – Categoria prevalente e categorie subappaltabili dei lavori (articoli 61 del d.P.R. n. 207/2010) contenuta nelle Condizioni Particolari approvate con il presente provvedimento e allegate allo stesso.

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione con l'emissione di diversi stati di avanzamento dei lavori con relativi certificati di pagamento così come indicato nelle Condizioni Generali agli artt. 26 s.s. allegate al presente provvedimento.

Preso atto che:

- Invitalia ha elaborato gli atti di gara relativi alla procedura succitata, previa condivisione con il RP dell'Ente aderente ("Amministrazione Titolare"), il dott. Nicola Macrì, tramite mail del 15 marzo 2022;



- con determina a contrarre dell'Ente Aderente ("Amministrazione Titolare") prot. n. SG|15/03/2022| DETERMINA17 del 15 marzo 2022, prot. Invitalia n. 67953 del 15 marzo 2022 si è determinato di procedere ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo le modalità succitate;
- il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2022 (pubblicato sul n. 2022/S127-360290 il 5 luglio 2022) e altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 1°luglio 2022 e che la restante documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo di Invitalia, in forza della quale quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03);
- il bando di gara relativo all'intervento in oggetto è stato pubblicato in data antecedente alla data in cui il D.Lgs. n. 36 del 2023 ha acquistato efficacia (1° luglio 2023) e, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 226, comma 2, let. b) D.Lgs. n. 36 del 2023 secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso, tra i quali vi rientra anche l'ipotesi di procedure e di contratti per i quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0373955 del 23/12/2022, Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza, ha aggiudicato i relativi Accordi Quadro ai sensi dell'art. 37, comma 7, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016; in particolare il Lotto Geografico 1 – NORD, Sub-lotto prestazionale 3: Lavori è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo tra **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588 (capogruppo mandataria), **CNP ENERGIA S.P.A.**, con sede in Roma, via Ignazio Silone 199 - 00143, partita IVA 00961961000, codice fiscale 01103180582 (mandante) e **INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L.**, con sede in Milano, piazza Quattro Novembre 7 – 20124, partita IVA 10925671009, codice fiscale 10925671009 (mandante), il cluster "AQ4 - Venezia 2" (corrispondente all'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO" - C.I. 15069



“Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre”).
L'aggiudicatario ha offerto un ribasso pari a 23,66600%;

- Invitalia ha acquisito le verifiche di legge sul possesso, da parte degli Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 83 D.Lgs. n. 50/2016, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR, di cui agli artt. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-Disciplinare di gara, relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità;
- nel corso delle verifiche sopra menzionate sono state ravvisate cause ostative alla conclusione dell'Accordo Quadro con la mandataria **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588, come comunicato con nota del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi prot. 15464 del 08/05/2023;
- in particolare, riguardando le cause una delle imprese esecutrici consorziate, la centrale di committenza Invitalia, ai sensi dell'art. 7 ss. della L. 241/1990 ha avviato l'iter di sostituzione procedimentalizzata della stessa (nota MiC prot. 15102 del 04/05/2023), richiedendo alla mandataria **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA** di procedere all'estromissione o alla sostituzione di detta consorziata esecutrice e il Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi ha predisposto il provvedimento di revoca dell'esecuzione in via d'urgenza, come previsto nel verbale prot. n. SG|07/02/2023|VERBALE27;
- la centrale di committenza Invitalia ha successivamente comunicato (nota MiC prot. n. 17733 del 24/05/2023) che, a seguito di richiesta alla mandataria **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA** di procedere con l'estromissione o la sostituzione di detta consorziata esecutrice, la medesima ha determinato di affidare le prestazioni per le quali la consorziata esecutrice era stata designata alle altre consorziate già designate in fase di gara;
- la comunicazione del 30 maggio 2023 di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0373955 del 23 dicembre 2022 indica le seguenti consorziate esecutrici



designate in sede di gara: B21 Facility Management Società Cooperativa, Cires Società Cooperativa, E.co.res. S.r.l. Infram S.r.l., Kineo Energy e Facility S.r.l., Site S.r.l., Edile costruzioni S.r.l., Melegari e Marocchi di Melegari Mario & C. S.a.s.;

Richiamato l'art. 17 del Disciplinare Unico relativo alla *“procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03)”* e, in particolare, il penultimo capoverso dell'art. 17 secondo cui *“l'Accordo Quadro potrà essere stipulato solo all'esito della verifica, condotta da Invitalia, dell'effettivo possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis e dei requisiti di ordine generale”*;

Visto il *“verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza”* del 6 febbraio 2023 con il quale l'Amministrazione titolare (Ministero della Cultura), con prot. n. SG|07/02/2023|VERBALE27 ha proceduto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i., all'esecuzione dell'Accordo Quadro nelle more della sua stipulazione;

Preso atto che il predetto verbale dispone - tra le altre - che *“i soggetti attuatori elencati nell'Allegato A.1 al Disciplinare Unico, in ragione del presente verbale di avvio in via d'urgenza, potranno esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici – precisandosi che i termini e la durata dell'appalto si intendono decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio in via d'urgenza dell'esecuzione dei Contratti Specifici [...]”*;

Visto il contratto di Accordo quadro, identificato con n. SG|20/06/2023|CONTRATTO177, sottoscritto in data 20 giugno 2023 tra l'Amministrazione Titolare – Ministero della Cultura e il raggruppamento temporaneo tra **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588 (capogruppo mandataria), **CNP ENERGIA S.P.A.**, con sede in Roma, via Ignazio Silone 199 - 00143, partita IVA 00961961000, codice fiscale 01103180582 (mandante) e **INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L.**, con sede in Milano, piazza Quattro Novembre 7 – 20124, partita IVA 10925671009, codice fiscale 10925671009 (mandante) relativamente al cluster “AQ4 - Venezia 2” (corrispondente all'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18



“ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO”

- C.I. 15069 “Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre”).

Richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” che alla voce “*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*” richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre “*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*” e quelle “*in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti*”;

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, considerato che si tratta di procedura di adesione ad Accordo quadro gestito dalla Centrale di committenza Invitalia per conto dell'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerato che la suddivisione in sub-lotti prestazionali, così come realizzata, è stata operata dall'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura e non è sindacabile dal Comune di Venezia, quale Soggetto attuatore di secondo livello, apparendo – per quanto a conoscenza – coerente in ogni caso con la normativa vigente;

Dato atto che:

- nel succitato Accordo di collaborazione tra La Fondazione La Biennale di Venezia e il Comune di Venezia, il Comune di Venezia viene individuato quale “Soggetto attuatore di secondo livello” degli interventi oggetto di Accordo e viene disposto, all'articolo 4, che il Comune di Venezia si impegna a “*eseguire la realizzazione operativa degli interventi e svolgere il ruolo di stazione appaltante con l'impegno di osservare le prescrizioni contenute nel Disciplinare di cui alle premesse, in ordine alle modalità di attuazione dell'intervento*”;
- l'Accordo con il quale La Fondazione La Biennale di Venezia ha individuato il Comune di Venezia quale “Soggetto attuatore di secondo livello” degli interventi a quest'ultimo demandati è stato



notificato al Ministero della Cultura, nella persona del dott. Nicola Macrì del “Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi Segretariato Generale”, in data 24/10/2022, conformemente a quanto disposto dal d.P.C.m. 8 ottobre 2021, che indica i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti consentendo a questi ultimi di individuare quali "Soggetti attuatori di secondo livello Stazioni Appaltanti;

Considerato che

- il Comune di Venezia è pertanto legittimato, in forza del combinato disposto dei molteplici provvedimenti succitati, a esercitare quale Soggetto Attuatore di secondo livello la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici;
- si rende, tuttavia, necessario per il Comune di Venezia, dapprima, aderire all'Accordo Quadro e, in forza di ciò, prendere atto dell'aggiudicazione della procedura di gara operata da Invitalia in attuazione delle direttive ricevute dall'Amministrazione Titolare del finanziamento e di adottare la conseguente determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., provvedendo, in quanto ritenuto necessario, ad emettere l'Ordine di Attivazione dell'Accordo Quadro e alla successiva consegna sotto riserva di legge delle prestazioni e/o dei lavori, in pendenza della stipula dei Contratti Specifici;

Considerato conveniente e opportuno, oltre che necessario allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC), procedere ad emettere l'ordine di attivazione del contratto specifico (il cui *format* è allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale), ricorrendo all'Accordo Quadro sopra richiamato e stipulato dal Ministero della Cultura, quale Amministrazione Titolare, con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, per conseguire le seguenti prestazioni: Sub-lotto prestazionale 3: Lavori per l'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 “ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO” - C.I. 15069 “Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre” - CUP D74H21000240001; ricompreso nel “*Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia*”;



Considerato che la modalità di cui al punto precedente è giustificata, in particolare, dalla necessità di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e alla successiva consegna dei lavori, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, in tempi certi e celeri, anche considerata la fonte di finanziamento complementare a finanziamenti eurounitari che impone il conseguimento di specifici *milestone* e *target*;

Dato atto che:

- il Comune di Venezia, quale Soggetto Attuatore di secondo livello, avvierà ogni attività prodromica necessaria alla stipula del Contratto Specifico, in particolare, le verifiche relative al perdurante possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto disposto dalla nota MIC|MIC_SG_SERV V-|17/08/2023|0028391-P del "Ministero della Cultura–Segretariato Generale Sezione V–Contratti e attuazione programmi",
- solo successivamente all'esito positivo di tutte le verifiche concernenti il perdurante possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 80 e 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 si procederà alla sottoscrizione del Contratto specifico;

Richiamati l'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. D.L. Semplificazione) e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, comma 2, let. c) del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura per tutte le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020;

Dato atto che questa Amministrazione, in forza della succitata disposizione legislativa e di quanto statuito all'art. 17 del Disciplinare Unico succitato nonché alla luce di quanto disposto nel surriferito "*verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza*", ha la necessità di ricorrere alla facoltà di cui all'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. D.L. Semplificazione) e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, comma 2, let. c), del D.Lgs. n. 36 del 2023,;



Considerato che l'Amministrazione, quale Soggetto attuatore, ritiene di dover procedere con l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza anziché con la sottoscrizione del contratto specifico, previo inserimento della clausola risolutiva espressa (si veda la facoltà di cui al "*verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza*" dell'Accordo Quadro), alla luce di quanto disposto dalla "misura comune" contenuta nel vigente PIAO del Comune di Venezia che impone l'acquisizione degli esiti delle verifiche dei requisiti di ordine generale prima della stipulazione del contratto con l'operatore economico;

Dato atto che, successivamente all'emissione dell'Ordine di Attivazione surriferito, il Soggetto Attuatore in epigrafe ricorrerà all'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

Ritenuto:

- di prendere atto dell'aggiudicazione, avente prot. n. 0373955 del 23/12/2022 del 27/12/2022, del RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico raggruppamento temporaneo tra **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588 (capogruppo mandataria), **CNP ENERGIA S.P.A.**, con sede in Roma, via Ignazio Silone 199 - 00143, partita IVA 00961961000, codice fiscale 01103180582 (mandante) e **INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L.**, con sede in Milano, piazza Quattro Novembre 7 – 20124, partita IVA 10925671009, codice fiscale 10925671009 (mandante), risultato aggiudicatario del *Cluster* AQ4 - Venezia 2 nel Lotto Geografico 1 - NORD - Sub-lotto prestazionale 3: Lavori, avendo offerto un ribasso pari a 23,66600%;



- di aderire all'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1. Nord – CIG (AQ): 9295275F93 per il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
- di determinare che il Comune di Venezia, quale Soggetto attuatore di secondo livello – Stazione appaltante, provveda ad emettere l'Ordine di attivazione dell'Accordo Quadro relativo al *cluster* di riferimento e a ricorrere alla facoltà di cui all'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. D.L. Semplificazione) e s.m.i in combinato disposto con gli artt. 224, comma 2, let. c), del D.Lgs. n. 36 del 2023, conformemente alla facoltà di cui all'art. 17 del Disciplinare Unico surriferito;
- di prendere atto dello schema di “contratto specifico” allegato al Disciplinare di gara che è stato approvato e pubblicato dalla Centrale di Committenza Invitalia s.p.a. e di recepirne, per quanto di competenza, il contenuto;
- di approvare le Condizioni particolari, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del Contratto specifico, ne integrano il contenuto;
- di determinare che il Comune di Venezia, quale Soggetto attuatore di secondo livello – Stazione appaltante, provveda a sottoscrivere, una volta acquisiti tutti gli esiti relative al perdurante possesso dei requisiti, il “contratto specifico” succitato in forma di scrittura privata o quella pubblica-amministrativa, ove gli uffici competenti della Segreteria Generale del Comune di Venezia ne ravvisino i presupposti;

Rilevato che l'importo lavori a cui applicare il ribasso offerto pari al 23,66600% ammonta ad € 1.390.476,19.= (o.f.e.) a cui aggiungere € 48.431,38.= (o.f.e.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Considerato, pertanto, che

- l'importo complessivo da impegnare per il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori, al netto del ribasso di aggiudicazione, ammonta presuntivamente ad € 1.582.798,33.= (o.f.c.)



- la succitata spesa di € 1.582.798,33.= (o.f.c.) può trovare copertura come segue:
 - € 759.743,20.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2024, al capitolo 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", cod. gest. 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;
 - € 569.807,40.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2025, al capitolo 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", cod. gest. 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;
 - € 253.247,73.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2026, al capitolo 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", cod. gest. 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamati:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. cons. Alice Maniero, giusto provvedimento di nomina con prot. n. 587812 del 20/12/2022 a firma del Direttore ing. Simone Agrondi;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è CUP D74H21000240001 e il CIG derivato è B1F849BE25;



- il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. cons. Alice Maniero, acquisita agli atti con prot. n. 277989 del 07/06/2024, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'operatore economico di cui alla presente determinazione e con l'intervento in oggetto;

Richiamati

- l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito agli incentivi per funzioni tecniche e quanto previsto dal regolamento comunale, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 157 del 14/05/2019, recante norme e criteri applicativi al suddetto articolo;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto *“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;



Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,8% all'importo, al netto di IVA, di € 1.870.000,00 posto a base di gara e viene quantificato in € 26.928,00;

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N.10 – MANUTENZIONI PUNTUALI - *tipologia Manutenzioni straordinarie puntuali*", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15069, a seguito del riaccertamento dei residui, risulta così determinato:



Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	128.931,07	2.523.966,19	99.102,74	2.752.000,00
Impegnato	128.931,07	135.021,53	99.102,74	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. n. 488/1999;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo al C.I. 15069 *“Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre”* composto dagli elaborati progettuali indicati in premessa;
2. di approvare la spesa complessiva di € 2.752.000,00.= (o.f.c.), relativa alla realizzazione del C.I. 15069 *“Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre”*



(CUP D74H21000240001) così come specificata nel quadro economico di progetto riportato in premessa;

3. di aderire all'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1. Nord - CIG (AQ): 9295275F93 per il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
4. di prendere atto dell'aggiudicazione, avente prot. n. 0373955 del 23/12/2022, del RUP di Invitalia in favore del raggruppamento temporaneo tra CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588 (capogruppo mandataria), CNP ENERGIA S.P.A., con sede in Roma, via Ignazio Silone 199 - 00143, partita IVA 00961961000, codice fiscale 01103180582 (mandante) e INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L., con sede in Milano, piazza Quattro Novembre 7 – 20124, partita IVA 10925671009, codice fiscale 10925671009 (mandante), risultato aggiudicatario del *Cluster* AQ4 - Venezia 2 nel Lotto Geografico 1 - NORD - Sub-lotto prestazionale 3: Lavori, avendo offerto un ribasso pari a 23,66600%;
5. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate, ad emettere l'Ordine di attivazione del contratto specifico (*format* allegato e parte integrante del presente atto), ricorrendo all'Accordo Quadro sopra richiamato, per conseguire le seguenti prestazioni: Lavori in Appalto Integrato, da parte del raggruppamento temporaneo tra CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588 (capogruppo mandataria), CNP ENERGIA S.P.A., con sede in Roma, via Ignazio Silone 199 - 00143, partita IVA 00961961000, codice fiscale 01103180582 (mandante) e INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L., con sede in Milano, piazza Quattro Novembre 7 – 20124, partita IVA 10925671009, codice fiscale 10925671009 (mandante), risultato aggiudicatario della procedura indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, per conto dell'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura (prot. n. 0373955 del 23/12/2022);



6. di ricorrere all'esecuzione del contratto specifico in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. D.L. Semplificazione) e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, comma 2, let. c), del D.Lgs. n. 36 del 2023, conformemente alla facoltà di cui all'art. 17 del Disciplinare Unico allegato al Bando di gara citato in premessa;
7. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di recepire lo schema di "Contratto Specifico" già approvato dall'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura e predisposto da Invitalia s.p.a., allegato alla presente, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione dell'operatore economico che realizzerà il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
 - b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori relativo all'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO" - C.I. 15069 "Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre" - CUP D74H21000240001;
 - c) la forma del contratto è quella della scrittura privata o quella pubblica-amministrativa ove gli uffici competenti della Segreteria Generale del Comune di Venezia ne ravvisino i presupposti, sul modello dello schema di "contratto specifico" allegato;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di gara, così come integrato delle clausole specifiche previste dal Comune di Venezia, allegato alla presente;
 - e) la scelta del contraente è avvenuta a seguito di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs n. 50/2016, realizzata, su piattaforma telematica, dalla centrale di committenza invitalia s.p.a. e mediante adesione e contestuale emissione dell'ordine di attivazione dell'accordo quadro relativo;



9. di approvare le “Condizioni particolari” da allegare al c.d. “OdA” e allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
10. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa al raggruppamento temporaneo tra **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588 (capogruppo mandataria), **CNP ENERGIA S.P.A.**, con sede in Roma, via Ignazio Silone 199 - 00143, partita IVA 00961961000, codice fiscale 01103180582 (mandante) e **INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L.**, con sede in Milano, piazza Quattro Novembre 7 – 20124, partita IVA 10925671009, codice fiscale 10925671009 (mandante), l'esecuzione dei lavori alle condizioni previste nei Documenti di gara, nell'Ordine di Attivazione e nello schema di contratto specifico;
11. di stabilire che il Comune di Venezia, quale soggetto attuatore di secondo livello, provveda mediante verbale di consegna sotto riserva di legge all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, comma 2, let. c), del D.Lgs. n. 36 del 2023, nelle more della stipulazione del relativo Contratto specifico, così come previsto dall'art. 17 del Disciplinare Unico richiamato in premessa;
12. di sottoscrivere il succitato Contratto specifico con gli aggiudicatari della procedura d'appalto operata dalla Centrale di Committenza Invitalia al completamento delle verifiche relative al perdurante possesso dei requisiti e salvo buon esito delle stesse;
13. di impegnare a favore del raggruppamento temporaneo tra **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA**, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588 (capogruppo mandataria), **CNP ENERGIA S.P.A.**, con sede in Roma, via Ignazio Silone 199 - 00143, partita IVA 00961961000, codice fiscale 01103180582 (mandante) e **INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L.**, con sede in Milano, piazza Quattro Novembre 7 – 20124, partita IVA 10925671009, codice



fiscale 10925671009 (mandante) per l'esecuzione dei lavori come indicato in premessa, la spesa complessiva di Euro € 1.582.798,33.= (o.f.c.) – CIG derivato B1F849BE25/ CUP D74H21000240001,; come segue:

- € 759.743,20.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2024, al capitolo 21522/996 “BENI IMMOBILI PNC CULTURA”, cod. gest. 018 “Musei, teatri e biblioteche”, spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;

- € 569.807,40.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2025, al capitolo 21522/996 “BENI IMMOBILI PNC CULTURA”, cod. gest. 018 “Musei, teatri e biblioteche”, spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;

- € 253.247,73.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2026, al capitolo 21522/996 “BENI IMMOBILI PNC CULTURA”, cod. gest. 018 “Musei, teatri e biblioteche”, spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;

14. di impegnare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche quantificato € 26.928,00.= per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,8% all'importo LAVORI, al netto di Iva, posto a base di gara pari a € 1.870.000,00.=;

15. che la succitata spesa di € 26.928,00.= sarà a carico del Bilancio 2024 al cap. 21522/996 “BENI IMMOBILI PNC CULTURA”, cod. gest. 018 “Musei, teatri e biblioteche”, spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;

16. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

17. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N.10 – MANUTENZIONI PUNTUALI - *tipologia Manutenzioni straordinarie puntuali*”,



associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

18. di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento in oggetto:



Quadro Economico Aggiudicazione

generato in data: 07/06/2024

Cod.Proc: 15069 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura		a misura		0,00
a corpo	1.390.476,19	a corpo	48.431,38	
in economia		in economia		
totale	1.390.476,19	totale	48.431,38	

importo lavori al netto del ribasso del 23,666 %	% IVA(*)	importo IVA
1.438.907,57	10	143.890,76

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	60.000,00			60.000,00
4) imprevisti	210.611,59			210.611,59
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	333.665,50			333.665,50
7b) spese tecniche (incentivi)	26.928,00			26.928,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	29.389,84			29.389,84
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	34.405,07			34.405,07
totale	695.000,00			
12) IVA	143.890,76			
totale a disposizione	838.890,76			
totale complessivo	2.277.798,33			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
431.092,43	23,666	43.109,24	10	474.201,67	2.752.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.582.798,33
somme a disposizione (o.f.c.)	668.072,00
incentivi	26.928,00
totale complessivo	2.277.798,33



19. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15069 risulta così aggiornato:

Cronoprogr. finanziario	Anni precedenti	2024	2025	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 128.931,07	€ 921.692,73	€ 1.448.128,47	€ 253.247,73	€ 2.752.000,00
Impegnato	€ 128.931,07	€ 921.692,73	€ 668.910,14	€ 253.247,73	

20. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. cons. Alice Maniero;

21. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

22. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

23. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

24. di sottoporre l'efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell'esito positivo della persistenza dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario previsti dalla normativa vigente;

25. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, come esplicitato nell'allegato 1 del vigente PIAO 2024 – 2026.



IL DIRETTORE

ing. Simone Agrondi

atto firmato digitalmente

Allegati:

- A) verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. n. 187401 del 16/04/2024
- B) verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. n. 259682 del 29/05/2024
- C) aggiudicazione Accordo Quadro prot. n. 0373955 del 23/12/2022, del RUP di Invitalia;
- D) *“verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza”* del 7 febbraio 2023 e avente prot. n. SG|07/02/2023|VERBALE27, sottoscritto dal Ministero della Cultura;
- E) contratto di Accordo quadro, identificato con n. SG|20/06/2023|CONTRATTO177, sottoscritto in data 20 giugno 2023 tra l'Amministrazione Titolare – Ministero della Cultura e l'appaltatore;
- F) *format* Ordine di Attivazione;
- G) Condizioni Generali;
- H) Condizioni Particolari;
- I) schema “Contratto specifico”;





Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1223

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12838/2024 del 13/06/2024 - NON ESECUTIVO "CI 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE". D"

"CI 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE". Det di approvazione PE, adesione Accordo Quadro affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1Nord Sublotto prestazionale3 Lavori, presa d'atto aggiudicazione, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00 smi, avvio esecuzione in via d'urgenza OdA, impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1223/2024 del 07/06/2024
rif. prenotazione n. 10374/2023 - autorizzazione Determine 790/2023

L'impegno di spesa numero 12838/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	05022.02.021522996 - BENI IMMOBILI PNC CULTURA - Comp. 2024	759.743,20
Resp. servizio	CULTURA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	
CIG	B1F849BE25 CUP D74H21000240001	
Opera	9973 - 15069/000 - Riqualificazione struttura per spettacoli presso il	
Tipo Spesa	Centro Civico di Bissuola a Mestre	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1341 - 022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		759.743,20

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05022.02.021522996 a competenza 2024 al 13/06/2024

Stanziamiento di bilancio	921.692,73 +
Impegni precedenti	135.021,53 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	786.671,20 =
Ammontare del presente impegno	759.743,20 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	26.928,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 14 giugno 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12839/2024 del 13/06/2024 - NON ESECUTIVO "CI 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE". D"

"CI 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE". Det di approvazione PE, adesione Accordo Quadro affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1Nord Sublotto prestazionale3 Lavori, presa d'atto aggiudicazione, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00 smi, avvio esecuzione in via d'urgenza OdA, impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1223/2024 del 07/06/2024
rif. prenotazione n. 10374/2023 - autorizzazione Determine 790/2023

L'impegno di spesa numero 12839/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	05022.02.021522996 - BENI IMMOBILI PNC CULTURA - Comp. 2024	26.928,00
Resp. servizio	CULTURA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	
CIG	CUP D74H21000240001	
Opera	9973 - 15069/000 - Riqualificazione struttura per spettacoli presso il	
Tipo Spesa	Centro Civico di Bissuola a Mestre	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
Tipo Finanz.	1341 - 022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		26.928,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05022.02.021522996 a competenza 2024 al 13/06/2024

Stanziamiento di bilancio	921.692,73 +
Impegni precedenti	894.764,73 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	26.928,00 =
Ammontare del presente impegno	26.928,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 14 giugno 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12850/2024 del 13/06/2024 - NON ESECUTIVO "CI 15069
"RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO
DI BISSUOLA A MESTRE". D"

"CI 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO
CIVICO

DI BISSUOLA A MESTRE". Det di approvazione PE, adesione Accordo Quadro
affidamento di lavori (OG1 –

OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico
1Nord

Sublotto

prestazionale3 Lavori, presa d'atto aggiudicazione, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00
smi, avvio

esecuzione in via d'urgenza OdA, impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da
pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1223/2024 del 07/06/2024

rif. prenotazione n. 10374/2023 - autorizzazione Determine 790/2023

L'impegno di spesa numero 12850/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	05022.02.021522996 - BENI IMMOBILI PNC CULTURA - Comp. 2025	569.807,40
Resp. servizio	CULTURA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	
CIG	B1F849BE25 CUP D74H21000240001	
Opera	9973 - 15069/000 - Riqualificazione struttura per spettacoli presso il	
Tipo Spesa	Centro Civico di Bissuola a Mestre	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1341 - 022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		569.807,40

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05022.02.021522996 a competenza 2025 al 13/06/2024

Stanziamiento di bilancio	1.448.128,47 +
Impegni precedenti	99.102,74 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.349.025,73 =
Ammontare del presente impegno	569.807,40 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	779.218,33 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 14 giugno 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12852/2024 del 13/06/2024 - NON ESECUTIVO "CI 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE". D"

"CI 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE". Det di approvazione PE, adesione Accordo Quadro affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1Nord Sublotto prestazionale3 Lavori, presa d'atto aggiudicazione, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00 smi, avvio esecuzione in via d'urgenza OdA, impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1223/2024 del 07/06/2024
rif. prenotazione n. 10374/2023 - autorizzazione Determine 790/2023

L'impegno di spesa numero 12852/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	05022.02.021522996 - BENI IMMOBILI PNC CULTURA - Comp. 2026	253.247,73
Resp. servizio	CULTURA	
Siope/P.Fin.	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	
CIG	B1F849BE25 CUP D74H21000240001	
Opera	9973 - 15069/000 - Riqualificazione struttura per spettacoli presso il	
Tipo Spesa	Centro Civico di Bissuola a Mestre	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1341 - 022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		253.247,73

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05022.02.021522996 a competenza 2026 al 13/06/2024

Stanziamiento di bilancio	253.247,73 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	253.247,73 =
Ammontare del presente impegno	253.247,73 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 14 giugno 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 13/06/2024 n. 232
Rif. Proposta di determina 1223/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 231 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05022.02.021522996	BENI IMMOBILI PNC CULTURA	residui presunti	54.632,93			54.632,93
		previsioni di competenza	2.523.966,19	-1.602.273,46		921.692,73
		previsioni di cassa	1.197.671,70			1.197.671,70
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.962.372,52			1.962.372,52
		previsioni di competenza	173.809.974,23	-1.602.273,46		172.207.700,77
		previsioni di cassa	82.769.470,32			82.769.470,32
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	7.505.667,88			7.505.667,88
		previsioni di competenza	192.709.325,00	-1.602.273,46		191.107.051,54
		previsioni di cassa	106.072.309,73			106.072.309,73
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	7.950.334,97			7.950.334,97
		previsioni di competenza	203.335.244,71	-1.602.273,46		201.732.971,25
		previsioni di cassa	108.318.612,03			108.318.612,03
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	54.632,93			54.632,93
		previsioni di competenza	2.523.966,19	-1.602.273,46		921.692,73
		previsioni di cassa	1.197.671,70			1.197.671,70
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	2.900.092.018,64	-1.602.273,46		2.898.489.745,18
		previsioni di cassa	2.574.465.602,21			2.574.465.602,21

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 231 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			169.051.008,38			169.051.008,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo contenzioso		9.782.459,29			9.782.459,29
	Vincoli derivanti da leggi		10.895.000,00			10.895.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti		5.198.024,67			5.198.024,67
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.421104215	TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PNC CULTURA	residui presunti	128.931,07			128.931,07
		previsioni di competenza	2.523.966,19	-1.602.273,46		921.692,73
		previsioni di cassa	1.591.738,35			1.591.738,35
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	124.865.229,03			124.865.229,03
		previsioni di competenza	603.954.328,44	-1.602.273,46		602.352.054,98
		previsioni di cassa	435.857.356,38			435.857.356,38
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	129.657.980,54			129.657.980,54
		previsioni di competenza	635.669.885,04	-1.602.273,46		634.067.611,58
		previsioni di cassa	459.329.255,30			459.329.255,30
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	128.931,07			128.931,07
		previsioni di competenza	2.523.966,19	-1.602.273,46		921.692,73
		previsioni di cassa	1.591.738,35			1.591.738,35
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.559.768,71			570.559.768,71
		previsioni di competenza	2.900.092.018,64	-1.602.273,46		2.898.489.745,18
		previsioni di cassa	2.490.872.605,39			2.490.872.605,39

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 231 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05022.02.021522996	BENI IMMOBILI PNC CULTURA	residui presunti	189.654,46			189.654,46
		previsioni di competenza	99.102,74	1.349.025,73		1.448.128,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.832.227,15			6.832.227,15
		previsioni di competenza	15.795.865,87	1.349.025,73		17.144.891,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	16.349.167,97			16.349.167,97
		previsioni di competenza	34.345.818,95	1.349.025,73		35.694.844,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	17.902.722,40			17.902.722,40
		previsioni di competenza	34.843.567,95	1.349.025,73		36.192.593,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	189.654,46			189.654,46
		previsioni di competenza	99.102,74	1.349.025,73		1.448.128,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.029.756.861,07	1.349.025,73		2.031.105.886,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 231 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			3.815.687,89			3.815.687,89
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			30.181.877,05			30.181.877,05
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.421104215	TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PNC CULTURA	residui presunti	263.952,60			263.952,60
		previsioni di competenza	99.102,74	1.349.025,73		1.448.128,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	468.102.204,13			468.102.204,13
		previsioni di competenza	102.796.268,94	1.349.025,73		104.145.294,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	472.910.814,99			472.910.814,99
		previsioni di competenza	128.085.268,94	1.349.025,73		129.434.294,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	263.952,60			263.952,60
		previsioni di competenza	99.102,74	1.349.025,73		1.448.128,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.029.756.861,07	1.349.025,73		2.031.105.886,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 231 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05022.02.021522996	BENI IMMOBILI PNC CULTURA	residui presunti	288.757,20			288.757,20
		previsioni di competenza	0,00	253.247,73		253.247,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.542.556,18			8.542.556,18
		previsioni di competenza	4.616.527,70	253.247,73		4.869.775,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	19.525.293,95			19.525.293,95
		previsioni di competenza	22.921.260,25	253.247,73		23.174.507,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	21.078.848,38			21.078.848,38
		previsioni di competenza	23.427.472,25	253.247,73		23.680.719,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	288.757,20			288.757,20
		previsioni di competenza	0,00	253.247,73		253.247,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.062.860.111,48			1.062.860.111,48
		previsioni di competenza	1.996.185.502,36	253.247,73		1.996.438.750,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 231 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			434.495,78			434.495,78
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			6.421.351,59			6.421.351,59
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.421104215	TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PNC CULTURA	residui presunti	363.055,34			363.055,34
		previsioni di competenza	0,00	253.247,73		253.247,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	513.387.273,94			513.387.273,94
		previsioni di competenza	49.101.448,11	253.247,73		49.354.695,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	518.211.908,60			518.211.908,60
		previsioni di competenza	74.829.448,11	253.247,73		75.082.695,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	363.055,34			363.055,34
		previsioni di competenza	0,00	253.247,73		253.247,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.231.393.872,66			1.231.393.872,66
		previsioni di competenza	1.996.185.502,36	253.247,73		1.996.438.750,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA PROGETTO

Documento n°: J3908124/RG/fb

Data documento: 16.04.2024

Cliente Comune di Venezia

Indirizzo: Ca' Farsetti, San Marco 4136 Venezia (VE) -Polo
Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona 63, Mestre (VE)

Responsabile Unico del Procedimento Maniero Alice - Arch.

Oggetto

Servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa all'intervento noto come AQ4 – VENEZIA 2 “riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre”, volto al completamento e alla rifunzionalizzazione degli spazi interni ed esterni del centro civico.
CUP DELL'INTERVENTO: D74H21000240001;
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A00F75F3EA;

Gruppo di progettazione

COORDINAMENTO GENERALE
PROGETTO ARCHITETTONICO
PROGETTO STRUTTURALE
PROJECT MANAGER
GEOLOGO
PROGETTO IMPIANTI
PROGETTO SICUREZZA

Arch. Lenoardo Cavalli
Arch. Giuliana Ledda
Ing. Gianluigi Santinello - Ing. Matteo Castelli
Ing. Massimo Gallina
Ing. Ludovica Crocitto
Ing. Katia Tiozzo - Ing. Andrea Furlanetto
Ing. De Giudice

Codice commessa **23.SF.6633939.174**

Missione

Verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 del Progetto Definitivo e del Progetto EsecutivoLivello Progettuale oggetto
del presente Report**Progetto Esecutivo**

Stato della Progettazione

CONCLUSA

*Gruppo di Lavoro di Verifica progetto:***AREA GESTIONE E MANAGEMENT
DEL SERVIZIO:**

Responsabile Tecnico

Godino Remo - Ing.

Project Manager

Gamberini Federico - Arch.

Assistente al Project Manager

Benetti Federica - Ing.

ISPETTORI:

Geologia e Idrogeologia

Froldi Piergiuseppe - Ing. Geol.

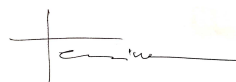
Opere Strutturali/Sismica,
Geotecnica

Bonino Ingrid - Ing.



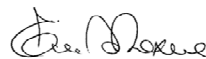
Opere Architettoniche e
Abbattimento barriere
architettoniche, Aspetti
Urbanistici/Autorizzativi/Espropri,
Criteri Ambientali Minimi (CAM),
DNSH

Termine Barbara - Arch.



Aspetti Ambientali, Gestione terre
e Bonifiche

De Razza Tiziana - Geol.



Impianti Meccanici, Aspetti
Energetici, Prevenzione incendio

Fontana Lorenzo - Ing.



Impianti Elettrici e Speciali,
Acustica, Sicurezza nei cantieri
mobili (D.Lgs 81/2008) e
Cantierizzazione

Fontana Luca - Ing.



Aspetti Contrattuali per appalti
pubblici, Aspetti Economici

Candura Giovanni - Ing.



Aspetti Economici (Computi opere
architettoniche e strutturali)

Cappiello Cherubina - Ing.



Idraulica

Venditti Alessandro - Ing.



1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Descrizione delle opere oggetto di verifica:

Il progetto, oggetto della presente relazione, si può riassumere in tre interventi, il primo è quello di ampliare l'offerta di spazi destinati alla musica, parte del Centro Informatico Musicale Multimediale (CIMM), il secondo di creare una piccola caffetteria e infine il terzo si propone di riqualificare le facciate dell'edificio esistente, in particolare a sud, tramite un nuovo sistema schermante.

2 - RICEZIONI DOCUMENTALI - RIUNIONI COORDINAMENTO

Data ricezione	Riferimento
28.02.2024	Prima consegna progettuale
01.03.2024	Consegna progettuale elaborati economici revisionati
04.03.2024	Esclusioni da parte del RUP- nota prot. 107833
28.03.2024	Consegna progettuale elaborati revisionati
11.04.2024	Esclusioni da parte del RUP- nota prot. 178911
11.04.2024	Consegna progettuale elaborati revisionati

3 - ELENCO DOCUMENTI EMESSI

Data documento	Tipologia documento	N. Documento
07.03.2024	Piano delle Attività e dei Controlli	PAC - J39057/24/RG/fb
12.03.2024	Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP	RIVP - J39058/24/RG/fb
05.04.2024	Rapporto di Verifica Intermedio - RVI 01	RVI01 - J39075/24/RG/fb
16.04.2024	Rapporto Finale di Verifica Progetto - RFVP	RFVP - J3908124RGfb

4 - SCOPO DELLA VERIFICA

1) La verifica sarà condotta in coerenza al Contratto ed ai documenti da esso richiamati, all'offerta tecnica e con lo scopo di accertare il soddisfacimento dei requisiti definiti all'**art. 26 comma 3 e comma 4, lettere da a) a i) del D.Lgs 50/2016**.

Il soddisfacimento di detti accertamenti sarà valutato con riferimento ai criteri della verifica così come definiti dal Regolamento Accredia RT-07:

a) Affidabilità; b) Completezza ed adeguatezza; c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) Compatibilità.

2) Ai sensi dell'**Art. 10 comma 7bis del DL 16.07.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"** (G.U. n. 178 del 16.07.2020 - Suppl. Ordinario n. 24) convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14.09.2020, n. 228), si rende noto che a far data dal 17.07.2020 in tutti i casi in cui l'intervento oggetto della verifica rientra nei lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17.01.2018 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. n. 42 del 20.02.2018), ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26.06.2014 (G.U. n. 156 del 08.07.2014)

5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO

1) I documenti mancanti facenti parte del dossier progettuale (in particolare tutti quelli indicati dal DPR 207/2010 per il livello progettuale oggetto del presente report) ed i documenti a supporto della verifica non trasmessi, così come quelli non facenti parte del dossier progettuale oggetto dell'incarico, sono da considerarsi esclusi dal controllo congiuntamente a tutti i controlli ad essi associati.

2) In fase di verifica di elaborati progettuali revisionati da parte del gruppo di progettazione anche a seguito di rilievi formulati dal verificatore, il controllo verrà effettuato esclusivamente sulle parti/contenuti oggetto di precedente rilievo avente avviso NC, OS, S. In tal senso è da ritenersi esclusa dall'attività di verifica la conformità di eventuali modifiche, non opportunamente segnalate e non strettamente afferenti alla risoluzione dei rilievi.

3) Nei casi di valutazione di conformità degli interventi al principio del **"Do No Significant Harm" (DNSH)**, il controllo verrà effettuato limitatamente alla Verifica del rispetto della Valutazione ex-ante di conformità al principio di non arrecare danno significativo (cfr. Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.).

4) In tutti i casi in cui siano previste demolizioni, l'attività di verifica non comprende il **"Piano delle Demolizioni"** che, ai sensi degli artt. da 150 a 156 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà essere redatto dall'impresa esecutrice e dovrà essere allegato al Piano Operativo di Sicurezza (POS).

5) Disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'**art. 23 comma 9 del D.Lgs 50/2016**, in ordine a criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica della progettazione:

con nota prot. **107833 del 04.03.2024**, sono omessi dall'incarico di verifica i controlli e gli aspetti correlati relativi a:

- Building Information Modeling (BIM);
- Quadro Economico;
- Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa;
- Recepimento delle prescrizioni ricevute nei Pareri autorizzativi.

con nota prot. **178911 del 11.03.2024** sono omessi dall'incarico di verifica i controlli e gli aspetti correlati relativi a:

- Relazione di Valutazione del Rischio di Fulminazione (elettrici e speciali);
- Relazione sulle Interferenze.

6) Essendo intervenute disposizioni di esclusione di controlli da parte del Responsabile Unico del Procedimento e/o della Stazione Appaltante, sarà esclusivo onere e responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento e/o della Stazione Appaltante gestire i controlli esclusi e tutti gli aspetti ad essi correlati.

6 - CRITERI DI CAMPIONAMENTO

La verifica è stata effettuata sulla totalità degli elaborati grafici e delle Relazioni (Descrittive, di Calcolo, Specialistiche), mentre in merito ai documenti economici è stato effettuato il campionamento, derivato dalla metodologia dell'analisi del valore, che consiste nell'esaminare tali documenti e nel controllare quelle voci, selezionate in ordine decrescente di prezzo, la cui somma rappresenta almeno il 20% dell'importo totale del computo metrico estimativo. Tutto ciò sulla base della legge di Pareto (principio 80/20) secondo la quale il 20% delle cause produce l'80% degli effetti. La selezione del campione ha tenuto conto del tipo di intervento, della sua complessità e della sua incidenza economica.

7 - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Norma Nazionale

- D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. (ove applicabile)
- DPR 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/2006 n° 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (ove applicabile)
- Delibera ANAC 15.05.2019 n. 417 - Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"
- DPR 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ove applicabile)
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
- Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.)
- Linee Guida del CSLPP per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (29.07.2021)

Norma Europea

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
- Guida ILAC - P15 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

Regolamenti Accredia

- Regolamento Accredia RT-07 - Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni
- Regolamento Accredia RG-01 - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida - Parte Generale
- Regolamento Accredia RG-01-04 - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- Regolamento Accredia RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia

8 - LEGENDA

BVI	Bureau Veritas Italia
GP	Gruppo di Progettazione
RUP	Responsabile Unico del Procedimento

9 - CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

I tecnici del gruppo di verifica hanno provveduto a svolgere un'analisi dettagliata degli elaborati formulando tre tipologie di rilievi:

- **Rilievi di completezza**, quelli ai sensi dell'art. 26, comma 4, lettera a del D.Lgs 50/2016, o altra normativa applicabile (**NB** in tale sezione si riporta esclusivamente l'evidenza della "ricezione" dei singoli documenti e non dei "contenuti", i cui controlli specifici sono rendicontati nelle sezioni dei rilievi generali e/o specifici);
- **Rilievi di carattere generale**, se racchiudono e sintetizzano rilievi che investono un intero aspetto del progetto e/o una tipologia di elaborati;
- **Rilievi di carattere specifico**, quando sono riferiti al singolo elaborato.

I suddetti rilievi sono classificati con sigle (AVVISO) il cui significato è il seguente:

C	CONFORME: Valutazione positiva senza commenti.
OS	OSSERVAZIONE: Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo e la gestione dell'Appalto.
NC	NON CONFORME: Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Altresì in tutti i casi di documentazione parziale e/o assente.
S	SOSPESO: Applicabile solo nei casi di verifica in progress. Quando risulta mancante un documento del progetto e/o documenti progettuali necessari per effettuare la totalità dei controlli, oppure quando viene rimandata la valutazione completa dell'elaborato ad avvenuta ricezione di documenti che consentano di effettuare la completezza dei controlli sull'elaborato stesso.

Rif.	Indicazione elaborati	Opere a Rete	Restauro / Risanamento / Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Ispettore Verifica	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso finale	Ispettore Verifica
DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI VERIFICA (DPR 207/2010)																			
Relazioni Descrittive e Tecniche																			
C 01	Relazione Generale				Art. 33, comma 1, lett. a + Art. 34 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	BENETTI						C	BENETTI
C 02	Relazione Geologica				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. a del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Geologia	FROLDI						C	FROLDI
C 03	Relazioni Idrologica				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. b del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Idraulica	VENDITTI						C	VENDITTI
C 04	Relazioni Idraulica				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. b del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Idraulica	VENDITTI						C	VENDITTI
C 05	Relazione sulla Gestione delle Materie				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. i del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Gestione terre	DE RAZZA						C	DE RAZZA
C 06	Relazione sulle Strutture				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. c del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Strutturali	BONINO						C	BONINO
C 07	Relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile <i>(solo nel caso di interventi sulle opere esistenti)</i>				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. c del DPR 207/2010		X	Consegnato	In relazione	C	Coordinatore Opere Architettoniche	TERMINE						C	TERMINE
C 08	Relazione Geotecnica				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. d del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Geotecnica	BONINO FROLDI						C	BONINO FROLDI
C 09	Relazione Archeologica				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. e del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Coordinatore Archeologia	TERMINE						--	TERMINE
C 10	Relazione tecnica delle Opere Architettoniche				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. f del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche	TERMINE						C	TERMINE
C 11	Relazione tecnica Impianti Meccanici				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. g del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 12	Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (ex Legge 10/91)				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. g del DPR 207/2010 + Art. 125, comma 1 del DPR 380/2001 + Art. 4, comma 25 del DPR 59/2009 + Art. 8, comma 1 del D.Lgs 192/2005 + Art. 28, comma 1 Legge 10/91		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici Aspetti Energetici	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 13	Relazione tecnica Impianti Elettrici e Speciali				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. g del DPR 207/2010 + CEI 0-2:2002		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali	FONTANA LUCA						C	FONTANA LUCA
C 14	Relazione di Valutazione del Rischio di Fulminazione (elettrici e speciali)				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. g del DPR 207/2010 + CEI EN 62305/1-2 3-4 + Art. 2, comma 1 del DPR 462/2001 + Art. 84 del D.Lgs 81/2008		X	Mancante	Aspetto escluso dal perimetro di verifica nell'ambito del Progetto Definitivo: si chiede evidenza della conferma di esclusione anche per il PE, o viceversa integrazione del documento	NC	Impianti Elettrici/Speciali	FONTANA LUCA	Si conferma quanto già chiarito in sede di Progetto Definitivo.	RISPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA: in attesa dell'esclusione formale da parte del RUP si conferma il rilievo	NC	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 178911 del 11.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	FONTANA LUCA
C 15	Valutazione di Impatto Acustico (solo per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'Art. 6 della Legge 349/1986, quindi se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 8, commi 1, 2 e 4 della Legge 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del DPR 227/2011), ma comunque applicabile per Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane				Art. 24, comma 1 + Art. 24, comma 2, lett. b del DPR 207/2010 + Art. 8, commi 1, 2, 4 e 6 della Legge 447/1995 + Art. 4 del DPR 227/2011) + DPR 459/1998 + DPCM 14.11.1997		X	Non applicabile	Cfr. dossier di verifica PD	--	Acustica	FONTANA LUCA						--	FONTANA LUCA
C 16	Valutazione Previsionale di Clima Acustico (se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 8, comma 3 della Legge 447/1995)				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 24, comma 1 + Art. 24, comma 2, lett. b del DPR 207/2010 + Art. 8, comma 3 della Legge 447/1995)		X	Consegnato		C	Acustica	FONTANA LUCA						C	FONTANA LUCA
C 17	Relazione sui Requisiti Acustici Passivi <i>(redatta ai sensi del DPCM 05.12.1997)</i>				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 24, comma 1 + Art. 24, comma 2, lett. b del DPR 207/2010 + DPCM 05.12.1997		X	Consegnato		C	Acustica	FONTANA LUCA						C	FONTANA LUCA
C 18	Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. h del DPR 207/2010		X	Mancante		NC	Coordinatore	TERMINE	Il contenuto è stato integrato e accettato già in sede di Progetto Definitivo nell'elaborato: BIS-ES-RP-Z-001-00_Relazione Generale Cap. 13 - Sistemi di Sicurezza per l'Esercizio. Il progetto non ha subito variazioni su questo tema.	RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato	C			C	TERMINE
C 19	Relazione specialistica delle Opere a Verde <i>(Per interventi di particolare complessità)</i>				Art. 35, comma 2 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Progettazione del Verde	TERMINE						--	TERMINE
C 20	Studio di Impatto Ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero Studio di Fattibilità Ambientale				Art. 24, comma 2, lett. e del DPR 207/2010 + Art. 27 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Aspetti Ambientali	TERMINE						--	TERMINE
C 21	Relazione tecnica specialistica, corredata degli inerenti elaborati grafici, relativa all'abbattimento delle Barriere Architettoniche				Art. 23, comma 1, lett. l Art. 24, comma 2, lett. b + Art. 25 comma 2 lett. d + Art. 26, comma 2 del DPR 207/2010 + Art. 82 DPR 380/2001 + Artt. 23 e 68 del Dlgs 50/2016 + Artt. 7 e 10 del DM 236/1989		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche	TERMINE						C	TERMINE
C 22	Relazione tecnica sanitaria				Art. 35 + Art. 24, comma 2, lett. b + Art. 26, comma 2 del DPR 207/2010 + D.Lgs 502/1992		X	Non applicabile		--	Coordinatore Opere Architettoniche Accreditamento Sanitario	TERMINE						--	TERMINE
C 23	Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia				Art. 35 + Art. 24, comma 2, lett. b + Art. 26, comma 2 del DPR 207/2010 + Art. 34 Dlgs 50/2016 + DM 06.2022 e ss.mm.ii.		X	Consegnato		C	Coordinatore Architettoniche CAM	TERMINE						C	TERMINE

Rif.	Indicazione elaborati	Opere a Rete	Restauro / Risanamento / Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Ispettore Verifica	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso finale	Ispettore Verifica
C 24	Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Parchi giochi e Arredo Urbano e arredi per esterni				Art. 35 + Art. 24, comma 2, lett. b + Art. 26, comma 2 del DPR 207/2010 + Art. 34 DLgs 50/2016 + DM 07.02.2023 e ss.mm.ii.		X	Non applicabile		--	Coordinatore Architettomiche CAM	TERMINE						--	TERMINE
C 25	Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Illuminazione Pubblica				Art. 35 + Art. 24, comma 2, lett. b + Art. 26, comma 2 del DPR 207/2010 + Art. 34 DLgs 50/2016 + DM 27.09.2017 e ss.mm.ii.		X	Non applicabile		--	Coordinatore Impianti Elettrici/Speciali CAM	FONTANA LUCA						--	FONTANA LUCA
C 26	Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Verde pubblico				Art. 35 + Art. 24, comma 2, lett. b + Art. 26, comma 2 del DPR 207/2010 + Art. 34 DLgs 50/2016 + DM 10.03.2020 e ss.mm.ii.		X	Non applicabile		--	Coordinatore Progettazione del Verde CAM	TERMINE						--	TERMINE
C 27	Diagnosi energetica <i>(in caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino + in caso di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di cui al Decreto Interministeriale 26.06.2015 di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1.000 metri quadrati ed inferiore a 5.000 metri quadrati)</i>				Art. 1 p.to 1, Art. 4 p.to 1 e Allegato 1, par. 5.3 del DM 26.06.2015 + Allegati 2 e 4 del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 + par. 2.4.1, Allegato del DM 23.06.2022 + Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 35 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. g del DPR 207/2010 + Art. 125, comma 1 del DPR 380/2001 + Art. 4, comma 4 + comma 25 del DPR 59/2009 + Art. 8, comma 1 del D.Lgs 192/2005 + Art. 28, comma 1 Legge 10/91		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Aspetti Energetici	BENETTI						--	BENETTI
C 28	Diagnosi energetica ("Dinamica") <i>(in caso di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 5.000 metri quadrati)</i>				Par. 2.4.1, Allegato del DM 23.06.2022 + UNI CEI EN 16247-1 + UNI CEI EN 16247-2 + Linee Guida della norma UNI/TR 11775 + Art. 23, comma 6 del D.Lgs 50/2016		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Aspetti Energetici	FONTANA LORENZO						--	FONTANA LORENZO
C 29	Cronoprogramma				Art. 33, comma 1, lett. h + Art. 40 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Sicurezza nei cantieri Aspetti Legali e Contrattuali	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
	Interferenze ed Espropri																		
C 30	Relazione sulle interferenze				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 34 comma 1 + Art. 26, comma 1, lett. l del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Interferenze/Sottoservizi	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 31	Relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze				Art. 33, comma 1, lett. b + Art. 34 comma 1 + Art. 26, comma 1 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Interferenze/Sottoservizi	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 32	Piano Particolare di Esproprio				Art. 33, comma 1, lett. m + Art. 31 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Urbanistica ed Esproprio	FONTANA LORENZO						--	FONTANA LORENZO
	Relazioni di calcolo																		
C 33	Relazione Illustrativa delle Strutture				Art. 37, comma 5 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Strutturali	BONINO						C	BONINO
C 34	Calcoli esecutivi delle Strutture				Art. 33, comma 1, lett. d + Art. 37, comma 6, lett. b del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Strutturali	BONINO						C	BONINO
C 35	Relazione Illustrativa degli Impianti Meccanici				Art. 37, comma 5 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 36	Calcoli esecutivi degli Impianti Meccanici				Art. 33, comma 1, lett. d del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 37	Relazione Illustrativa degli Impianti Elettrici e Speciali				Art. 37, comma 5 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali	FONTANA LUCA						C	FONTANA LUCA
C 38	Calcoli esecutivi degli Impianti Elettrici e Speciali				Art. 33, comma 1, lett. d del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali	FONTANA LUCA						C	FONTANA LUCA
C 39	Relazione Illustrativa degli Impianti di Trazione Elettrica	X			Art. 37, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 40	Calcoli esecutivi degli Impianti di Trazione Elettrica	X			Art. 33, comma 1, lett. d del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 41	Relazione Illustrativa degli Impianti di segnalamento Ferroviario	X			Art. 37, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Segnalamento Ferroviario	BENETTI						--	BENETTI
C 42	Calcoli esecutivi degli Impianti di segnalamento Ferroviario	X			Art. 33, comma 1, lett. d del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Segnalamento Ferroviario	BENETTI						--	BENETTI
	Piano di Manutenzione																		
C 43	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale d'Uso				Art. 33, comma 1, lett. e + Art. 38 comma 2 lett. a del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	TERMINE						C	TERMINE
C 44	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale di Manutenzione				Art. 33, comma 1, lett. e + Art. 38 comma 2 lett. b del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	TERMINE						C	TERMINE
C 45	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Programma di Manutenzione				Art. 33, comma 1, lett. e + Art. 38 comma 2 lett. c del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	TERMINE						C	TERMINE
C 46	Piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti		X		Art. 18, comma 2, lett. e del DM 22.08.2017 n.154		X	Mancante		NC	Coordinatore	TERMINE	Il decreto citato non è applicabile a questo progetto in quanto non si tratta di bene tutelato, come chiarito all'Art. 1 del DM 22.08.2017 n.154	RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato	C			C	TERMINE
	Sicurezza nei cantieri																		
C 47	Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008				Art. 33, comma 1, lett. f + Art. 39, comma 1 e 2 del DPR 207/2010 + Art. 100 del D.Lgs 81/2008		X	Consegnato		C	Sicurezza nei cantieri	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 48	Fascicolo Tecnico dell'Opera di cui all'Art. 91 e all'allegato XVI del D.Lgs 81/2008				Art. 33, comma 1, lett. f + Art. 39, comma 1 e 2 del DPR 207/2010 + Art. 91 comma 1 lett. b, comma 2 e Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		X	Consegnato		C	Sicurezza nei cantieri	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
	Documenti Economici																		
C 49	Elenco dei Prezzi Unitari				Art. 33, comma 1, lett. i + Art. 41 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	CANDURA						C	CANDURA
C 50	Analisi Nuovi Prezzi (ove presenti)				Art. 33, comma 1, lett. i + Art. 41 + Art. 32, comma 2 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	CANDURA						C	CANDURA

Codice commessa: 23.SF.663939.174 [rif. doc. 8&I-F-031_VP_DLgs50-2016Rev 17 del 04.12.2023_RIF.8&I-LPP-01_VP]

Rif.	Indicazione elaborati	Opere a Rete	Restauro / Risanamento / Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Ispettore Verifica	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso finale	Ispettore Verifica
C 51	Computo Metrico Estimativo				Art. 33, comma 1, lett. g + art. 42 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	CANDURA						C	CANDURA
C 52	Quadro Economico				Art. 33, comma 1, lett. g + Art. 42 + Art. 16 del DPR 207/2010		X	Mancante	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Coordinatore	CANDURA					Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	CANDURA
C 53	Quadro di Incidenza della Manodopera				Art. 33, comma 1, lett. f + Art. 39, comma 3 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	CANDURA						C	CANDURA
Schema di Contratto e Capitolati																			
C 54	Capitolato Speciale di Appalto - Prima parte (illustra tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto)				Art. 33, comma 1, lett. i + Art. 43, comma 3, lett. a del DPR 207/2010		X	Mancante	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Coordinatore	CANDURA					Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	CANDURA
C 55	Capitolato Speciale di Appalto - Seconda parte (illustra le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)				Art. 33, comma 1, lett. i + Art. 43, comma 3, lett. b del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore	BENETTI						C	BENETTI
C 56	Schema di Contratto				Art. 33, comma 1, lett. i + Art. 43, comma 1 del DPR 207/2010		X	Mancante	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Coordinatore	CANDURA					Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	CANDURA
Elaborati Grafici																			
C 57	Rilievi planaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. c del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Urbanistica ed Esproprio	TERMINE						C	TERMINE
C 58	Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. a del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Urbanistica ed Esproprio	TERMINE						C	TERMINE
C 59	Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. b del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore Urbanistica ed Esproprio	TERMINE						C	TERMINE
C 60	Planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. c del DPR 207/2010		X	Consegnato	Negli allegati alla Relazione Geologica alla pag. 10	C	Geologia	FROLDI						C	FROLDI
C 61	Planimetria in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni del modello geotecnico del sottosuolo				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. c del DPR 207/2010		X	Consegnato	Negli allegati alla Relazione Geologica alla pag. 10	C	Geotecnica	FROLDI						C	FROLDI
C 62	Planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. d del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore Urbanistica ed Esproprio	TERMINE						C	TERMINE
C 63	Piante (opere Architettoniche) dei vari livelli in scala non inferiore a 1:100				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. e del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche	TERMINE						C	TERMINE
C 64	Piante (opere Impianti Meccanici) dei vari livelli in scala non inferiore a 1:50				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 37, comma 8 lett. a del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 65	Piante (opere Impianti Elettrici e Speciali) dei vari livelli in scala non inferiore a 1:50				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 37, comma 8 lett. a del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali	FONTANA LUCA						C	FONTANA LUCA
C 66	Un numero adeguato di sezioni (almeno due), trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. f del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche	TERMINE						C	TERMINE
C 67	Tutti i prospetti in scala non inferiore a 1:100				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. g del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche	TERMINE						C	TERMINE
C 68	Elaborati di tutti i particolari costruttivi ed elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio delle Opere Architettoniche				Art. 36, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1, lett. d del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche	TERMINE						C	TERMINE
C 69	Elaborati di tutti i particolari costruttivi ed elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio delle Opere Strutturali (in scala non inferiore ad 1:10)				Art. 36, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1, lett. d + Art. 37, comma 6 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Strutturali	BONINO						C	BONINO
C 70	Elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati				Art. 36, comma 1, lett. g del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali	BONINO						--	BONINO
C 71	Elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture				Art. 36, comma 1, lett. h del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali	BONINO						--	BONINO
C 72	Elaborati di tutti i particolari costruttivi ed elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio degli Impianti Meccanici (in scala non inferiore ad 1:10)				Art. 36, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1, lett. d + Art. 37, comma 8, lett. a del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO

Rif.	Indicazione elaborati	Opere a Rete	Restauro / Risanamento / Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Ispettore Verifica	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso finale	Ispettore Verifica
C 73	Elaborati di tutti i particolari costruttivi ed elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio degli Impianti Elettrici/Speciali (in scala non inferiore ad 1:10)				Art. 36, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1, lett. d + Art. 37, comma 8, lett. a del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali	FONTANA LUCA						C	FONTANA LUCA
C 74	Elaborati grafici delle <u>carpenterie</u> delle Opere Strutturali in scala non inferiore ad 1:50				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 37, comma 6 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Strutturali	BONINO						C	BONINO
C 75	Elaborati grafici dei <u>profili</u> delle Opere Strutturali in scala non inferiore ad 1:50				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 37, comma 6 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Strutturali	BONINO						C	BONINO
C 76	Elaborati grafici delle <u>sezioni</u> delle Opere Strutturali in scala non inferiore ad 1:50				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 37, comma 6 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Opere Strutturali	BONINO						C	BONINO
C 77	Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 37, comma 7 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali	BONINO						--	BONINO
C 78	Schemi funzionali e dimensionamento dei singoli Impianti Meccanici, sia interni che esterni				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. i del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 79	Schemi funzionali e dimensionamento dei singoli Impianti Elettrici e Speciali, sia interni che esterni				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. i del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali	FONTANA LUCA						C	FONTANA LUCA
C 80	Planimetrie e sezioni dei tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 2, lett. i + Art. 37, comma 8, lett. a del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Interferenze/Sottoservizi	BENETTI						--	BENETTI
C 81	Elaborati relativi allo stato di fatto, nel caso di opere da eseguirsi su edifici esistenti , che indichino, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove				Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 4 del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Coordinatore Tutti gli Ispettori, ciascuno per la propria disciplina di riferimento	TERMINE						C	TERMINE
C 82	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: a) Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Urbanistica ed Esproprio	BENETTI						--	BENETTI
C 83	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: b) Corografia di inquadramento 1:25.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Interferenze/Sottoservizi	BENETTI						--	BENETTI
C 84	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: c) Corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 85	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: d) Planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Geologia	BENETTI						--	BENETTI
C 86	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: e) Carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Geologia	BENETTI						--	BENETTI
C 87	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: f) Carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 88	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: g) Carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Geologia	BENETTI						--	BENETTI
C 89	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: h) Profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Geologia	BENETTI						--	BENETTI
C 90	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: i) Profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Geotecnica	BENETTI						--	BENETTI
C 91	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: l) Corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI

Codice commessa: 23.SF.663939.174 - [rif. doc. 8&I-F-031_VP_DLgs50-2016Rev 17 del 04.12.2023_RIF.8&I-LPP-01_VP]

Rif.	Indicazione elaborati	Opere a Rete	Restauro / Risanamento / Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Ispettore Verifica	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso finale	Ispettore Verifica
C 92	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: m) Planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 93	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: n) Planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 94	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: o) Planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana)	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 95	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: p) Profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze. Per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 96	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: q) Sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 97	LAVORI E OPERE A RETE - Elaborati generali - Studi e indagini: r) Sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Viabilità Interferenze/Sottoservizi Idraulica Armamento Segnalamento Ferroviario Trazione Elettrica	BENETTI						--	BENETTI
C 98	LAVORI E OPERE A RETE - Opere d'Arte: a) Planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali	BENETTI						--	BENETTI
C 99	LAVORI E OPERE A RETE - Opere d'Arte: b) Profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Geotecnica	BENETTI						--	BENETTI
C 100	LAVORI E OPERE A RETE - Opere d'Arte: c) Carpenterie in scala non inferiore a 1:100	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali Geotecnica	BENETTI						--	BENETTI
C 101	LAVORI E OPERE A RETE - Opere d'Arte: d) Disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali Geotecnica	BENETTI						--	BENETTI
C 102	LAVORI E OPERE A RETE - Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale: a) Planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Aspetti Ambientali Progettazione del Verde	BENETTI						--	BENETTI
C 103	LAVORI E OPERE A RETE - Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale: b) Elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Aspetti Ambientali Progettazione del Verde	BENETTI						--	BENETTI
C 104	LAVORI E OPERE A RETE - Impianti: a) Schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Interferenze/Sottoservizi	BENETTI						--	BENETTI
C 105	LAVORI E OPERE A RETE - Impianti: b) Planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Interferenze/Sottoservizi	BENETTI						--	BENETTI
C 106	LAVORI E OPERE A RETE - Impianti: c) Sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Interferenze/Sottoservizi Viabilità Armamento	BENETTI						--	BENETTI
C 107	LAVORI E OPERE A RETE - Siti di cava e di deposito: a) Planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Gestione terre	BENETTI						--	BENETTI
C 108	LAVORI E OPERE A RETE - Siti di cava e di deposito: b) Sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata	X			Art. 33, comma 1, lett. c + Art. 36, comma 1 lett. a + Art. 24, comma 2, lett. d + Art. 28, comma 5 del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Gestione terre	BENETTI						--	BENETTI

Rif.	Indicazione elaborati	Opere a Rete	Restauro / Risanamento / Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Ispettore Verifica	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso finale	Ispettore Verifica
C 109	Studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente				Art. 36, comma 1, lett. f + Art. 15, comma 9, lett. a del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Viabilità Sicurezza nei cantieri	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
C 110	Localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale				Art. 36, comma 1, lett. f + Art. 15, comma 9, lett. c del DPR 207/2010		X	Consegnato		C	Gestione Terre Geologo	DE RAZZA						C	DE RAZZA
Prevenzione Incendi																			
C 111	Dossier Prevenzione Incendi - Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi - Elaborati grafici (Planimetria, Piante, Sezioni)				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 33, comma 2, lett. b/c, Art. 35, Art. 36 del DPR 207/2010 + DPR 151/2011		X	Consegnato		C	Prevenzione Incendi	FONTANA LORENZO						C	FONTANA LORENZO
Building Information Modeling (BIM)																			
C 112	Capitolato Informativo (facoltativo)				DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312	X		Mancante	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	BIM	BENETTI					Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	BENETTI
C 113	Offerta per la Gestione Informativa				DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312		X	Mancante	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	BIM	BENETTI					Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	BENETTI
C 114	Piano per la Gestione Informativa				DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312		X	Mancante	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	BIM	BENETTI					Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	BENETTI
C 115	Modelli Digitali				DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312		X	Mancante	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	BIM	BENETTI					Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	BENETTI
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA VERIFICA																			
Vincoli ai contenuti della progettazione																			
CS 01	Contratto o disciplinare di incarico del gruppo di Progettazione				Art. 15, comma 12 del D.Lgs 50/2016	X		Consegnato		--	Coordinatore	BENETTI						--	BENETTI
CS 02	DPP - Documento Preliminare alla Progettazione <i>(per interventi non finanziati PNRR/PNC e contemporaneamente ove sia omesso PFTE e PD)</i>				Art. 10, comma 1 lettere c, e, f + Art. 15, commi 5 e 6 + Art. 17, comma 1 del DPR 207/2010; Art. 23, commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Coordinatore	BENETTI						Esclusi controlli correlati	BENETTI
CS 03	DIP - Documento di Indirizzo alla Progettazione <i>(nel caso interventi finanziati PNRR/PNC ove sia omesso PFTE e PD e pertanto siano applicabili le Linee Guida MIMS-CSLLPP - Art. 48 c. 7 DL 31.05.2021 n. 77 convertito in Legge 29.07.2021 n. 108)</i>				Par. 1.2, 2, 3.1, 3.2 delle Linee Guida MIMS-CSLLPP - Art. 48 c. 7 DL 31.05.2021 n. 77 convertito in Legge 29.07.2021 n. 108	X		Consegnato		--	Coordinatore	BENETTI						--	BENETTI
CS 04	DOCFAP - Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali <i>(nel caso interventi finanziati PNRR/PNC ove sia omesso PFTE e PD e pertanto siano applicabili le Linee Guida MIMS-CSLLPP - Art. 48 c. 7 DL 31.05.2021 n. 77 convertito in Legge 29.07.2021 n. 108)</i>				Par. 1.2, 3.1, 3.2 delle Linee Guida MIMS-CSLLPP - Art. 48 c. 7 DL 31.05.2021 n. 77 convertito in Legge 29.07.2021 n. 108		X	Mancante		Esclusi controlli correlati	Coordinatore	BENETTI						Esclusi controlli correlati	BENETTI
CS 05	Piano Economico e Finanziario <i>(solo in caso di concessione)</i>					X		Non applicabile		--	Coordinatore	BENETTI						--	BENETTI
CS 06	Documento con l'indicazione dei Listini Prezzo di riferimento che dia evidenza dell'approvazione formale dei listini prezzi considerati				Art. 23, comma 8 del D.Lgs 50/2016	X		Non applicabile		--	Coordinatore	BENETTI						--	BENETTI
CS 07	Proposte migliorative, opere aggiuntive e varianti offerte dall'appaltatore nel caso di appalto integrato					X		Non applicabile		--	Coordinatore	BENETTI						--	BENETTI
CS 08	Attestazione dello stato dei luoghi <i>(in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto)</i>				Art. 26, comma 4, lettere a, c, e, f, g del D.Lgs 50/2016 + Art. 4 del DM 49/2018	X		Mancante	In caso di Progetto Esecutivo redatto da appaltatore per appalto integrato, l'attestazione deve essere resa prima dell'approvazione del Progetto Definitivo.	Esclusi controlli correlati	Coordinatore	BENETTI						Esclusi controlli correlati	BENETTI

Codice commessa: 23.SF.6633939.174 [rif. doc. 8&I-F-031_VP_DLgs50-2016Rev 17 del 04.12.2023_RIF.8&I-LPP-01_VP]

Rif.	Indicazione elaborati	Opere a Rete	Restauro / Risanamento / Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Ispettore Verifica	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso finale	Ispettore Verifica
	Contenuti progettuali approvati																		
CS 09	Progetto Definitivo (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nel caso in cui sia stato omesso il Progetto Definitivo)				Art. 26, comma 3 del D.Lgs 50/2016	X		Consegnato		--	Coordinatore	BENETTI						--	BENETTI
CS 10	Pareri e Autorizzazioni ottenute dagli enti competenti (Comuni, Provincia, Regione, ASL, VVF, ARPA, RFI, CONI, ENAC, ecc.) e relativi dossier progettuali approvati				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e del DPR 207/2010	X		Mancante	ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Coordinatore	BENETTI					Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	Esclusi controlli correlati	BENETTI
	Paesaggistica																		
CS 11	Dossier per autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (quindi con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004) - Relazione Paesaggistica - Planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR- o ortofoto, nelle scale 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere - Planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) - Sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione - Piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale - Sezioni degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1: 500, 1:200 - Prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto				Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Mancante	Per verificarne l'applicabilità, verificare i contenuti progettuali in merito, presenti nella Relazione Illustrativa e/o nella Relazione Tecnica	Esclusi controlli correlati	Paesaggista Opere Architettoniche	TERMINE					Esclusi controlli correlati	TERMINE	
CS 12	Dossier per autorizzazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale (quindi con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004) - Relazione Paesaggistica - Planimetria in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto - Rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di inter-visibilità, come indicati nella planimetria - Cartografia in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000				Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Non applicabile	Per verificarne l'applicabilità, verificare i contenuti progettuali in merito, presenti nella Relazione Illustrativa e/o nella Relazione Tecnica	--	Paesaggista Opere Architettoniche	TERMINE					--	TERMINE	
CS 13	Dossier per autorizzazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere a carattere lineare o a rete (quindi con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004) - Relazione Paesaggistica - Carta/e in scala 1:5.000, 1:10.000 e 1:25.000 che individui l'area di intervento di influenza visiva del tracciato proposto e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento, con foto panoramiche e ravvicinate - Carta/e in scala 1:5.000, 1:10.000 e 1:25.000 che evidenzi: a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi; b) la tessitura storica esistente: in particolare, il disegno paesaggistico, l'integrità di sistemi di paesaggio storico e recente e i resti significativi; c) il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali - Carta in scala 1:2.000, 1:5:000	X			Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Non applicabile	Per verificarne l'applicabilità, verificare i contenuti progettuali in merito, presenti nella Relazione Illustrativa e/o nella Relazione Tecnica	--	Paesaggista Opere Architettoniche	BENETTI					--	BENETTI	
CS 14	Dossier per autorizzazione Paesaggistica semplificata per interventi post 06.04.2017 - Relazione Paesaggistica semplificata				Artt. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004; Art. 3 e Allegato B del DPR 31/2017; Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Mancante	Per verificarne l'applicabilità, verificare i contenuti progettuali in merito, presenti nella Relazione Illustrativa e/o nella Relazione Tecnica	Esclusi controlli correlati	Paesaggista Opere Architettoniche	TERMINE					Esclusi controlli correlati	TERMINE	
CS 15	Dossier per autorizzazione Paesaggistica semplificata per interventi tra il 10.09.2010 ed il 05.04.2017 - Relazione Paesaggistica semplificata				Artt. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato 1 del DPR 139/2010; Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Non applicabile	Per verificarne l'applicabilità, verificare i contenuti progettuali in merito, presenti nella Relazione Illustrativa e/o nella Relazione Tecnica	--	Paesaggista Opere Architettoniche	TERMINE					--	TERMINE	



Rif.	Indicazione elaborati	Opere a Rete	Restauro / Risanamento / Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Ispettore Verifica	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso finale	Ispettore Verifica
	Indagini conoscitive																		
CS 16	Eventuali valutazioni effettuate al fine di escludere il ritrovamento di reperti di interesse archeologico nelle aree oggetto di scavo, ovvero evidenze in merito ad eventuali procedure attivate ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 per la verifica preventiva dell'interesse archeologico				Art. 25 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e/f del DPR 207/2010 + Art. 15, comma 9 del DPR 207/2010	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Coordinatore Archeologia	TERMINE						Esclusi controlli correlati	TERMINE
CS 17	Eventuali indagini effettuate al fine di escludere il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e/f del DPR 207/2010 + Art. 15, comma 9 del DPR 207/2010	X		Mancante	Tale aspetto può essere trattato anche all'interno del documento "Piano di Sicurezza e di Coordinamento"	Esclusi controlli correlati	Sicurezza nei cantieri	FONTANA LORENZO						Esclusi controlli correlati	FONTANA LORENZO
CS 18	Eventuali indagini effettuate al fine di individuare le caratteristiche chimiche del terreno o la presenza di sostanze inquinanti, tali da rendere necessari interventi di bonifica ambientale				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e del DPR 207/2010 + Art. 15, comma 9 del DPR 207/2010	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Aspetti Ambientali Sicurezza nei cantieri	TERMINE						Esclusi controlli correlati	TERMINE
CS 19	Eventuali indagini effettuate al fine di rilevare la presenza di elementi contenenti amianto, e la conseguente necessità di asportazione o confinamento				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e del DPR 207/2010 + Art. 15, comma 9 del DPR 207/2010	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Aspetti Ambientali Sicurezza nei cantieri	TERMINE						Esclusi controlli correlati	TERMINE
	Forniture di servizi e interferenze																		
CS 20	Indagini effettuate presso gli Enti gestori dei servizi in merito alla posizione (planimetrica ed altimetrica) e alle caratteristiche delle reti (dimensioni, portate/potenze, materiali)				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Sottoservizi	BENETTI						--	BENETTI
CS 21	Indagini effettuate presso gli Enti gestori dei servizi in merito ai criteri di allacciamento alle reti				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e del DPR 207/2010		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Sottoservizi	BENETTI						--	BENETTI
CS 22	Approvazione da parte degli Enti gestori dei sottoservizi del progetto di allacciamento proposto (in relazione alla posizione, alle modalità e alle caratteristiche della fornitura) e dei costi di allacciamento				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e del DPR 207/2010		X	Mancante		Esclusi controlli correlati	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Sottoservizi	FONTANA						Esclusi controlli correlati	FONTANA
CS 23	Approvazione da parte degli Enti gestori dei sottoservizi del progetto proposto per la risoluzione di eventuali interferenze				Art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 + Art. 36, comma 1, lett. e del DPR 207/2010		X	Mancante		Esclusi controlli correlati	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Sottoservizi	FONTANA						Esclusi controlli correlati	FONTANA



11 - RILIEVI DI CARATTERE GENERALE AL PROGETTO

Codice commessa: 23.5F.0630009.234 - Inf. doc. 8&I-F-031_VP_Dlg50-3016Rev 17 del 04.12.2023 - Rif.8&I-LPP-01_VP)

Rif.	Riferimento	Rilevo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Risposta GP (RFVP)	Giudizio Verifica (RFVP)	Avviso	AVVISO FINALE	Ispettore Verifica
G 1	Generale 1	Si conferma la non valutazione degli aspetti esclusi dal Rup in fase di verifica del PD, sia in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche che in relazione alle Linee Guida Mims e sostenibilità	OS	Termine		RILIEVO NON TRATTATO: In assenza di risposta da parte del GP si conferma il rilievo precedente	OS		RILIEVO NON TRATTATO: In assenza di risposta da parte del GP si conferma il rilievo precedente	OS	OS	Termine
G 2	Generale 2	Manca la relazione di compatibilità idraulica (richiamata all'interno della relazione idrologica ed idraulica) che dimostri la compatibilità delle opere con il livello di pericolosità e rischio presenti	NC	Venditti	Verrà integrata all'interno della relazione come allegato	RILIEVO TRATTATO	C				C	Venditti
G 21	Strutture 1	Nelle tavole strutturali mancano le tabelle con identificazione delle caratteristiche dei materiali	OS	Bonino	Tutte le caratteristiche (tipologia, caratteristiche prestazionali, dosaggi etc) di tutti i materiali impiegati sono riportate nell'elaborato grafico "BIS-ES-DR-S-001-00 -Prescrizioni generali" con opportuni rimandi nelle tavole per i vari elementi strutturali (ad esempio per i solai etc).	RILIEVO TRATTATO: visto il chiarimento da parte del GP si ritiene superata l'osservazione	C				C	Bonino

Comune di Venezia
Data: 16/04/2024, PG/2024/0187401

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilevto Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 02)	Avviso	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RFVP)	Avviso	Avviso	AVVISO FINALE	Ispettore Verifica	
S 15	DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI (Q)																			
S 16	BIS-ES-RP-Q-001-01	Computo Metrico	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024			rev.02	11.04.2024					ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	VENDITTI											C	VENDITTI	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA	
					Nessun rilievo	C	DE RAZZA				Nessun rilievo	C						C	DE RAZZA	
					Vedasi BIS-ES-RP-Q-002-01 Computo Metrico Estimativo	NC	CAPPIELLO	Vedi risposte al rilievo S17			RILIEVO TRATTATO	C						C	CAPPIELLO	
					L'elaborato corrisponde ad un sommario e non ad un computo metrico completo dei dettagli delle misure parziali e della loro rintracciabilità nei documenti di progetto	NC	CANDURA	Viene integrata la stampa con il dettaglio delle quantità			RILIEVO NON TRATTATO: non si riscontrano gli aggiornamenti indicati fatto salvo quanto presente in BIS-ES-RP-Q-003-01 - ELENCO PREZZI UNITARI	NC			RILIEVO TRATTATO	C		C	CANDURA	
S 17	BIS-ES-RP-Q-002-01	Computo Metrico Estimativo	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE	
					Non è indicato il prezzario utilizzato	OS	VENDITTI	I prezzari utilizzati per la redazione del crme sono indicati nella premessa dell'elenco prezzi			RILIEVO TRATTATO	C						C	VENDITTI	
					Nessun rilievo da controllo a campione	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO	
					Per quanto concerne l'attività di rimozione installazioni elettriche esistenti non più utilizzate (PA.IE.012), in mancanza di un rilievo dello stato di fatto degli impianti elettrici esistenti, non è possibile valutare la congruità della stima effettuata	NC	FONTANA LUCA	In assenza del rilievo delle parti elettriche dello stato di fatto, è stata effettuata una valutazione a seguito del sopralluogo stimando lo smontaggio e lo smaltimento trattandosi solo degli impianti dell'ingresso e del corridoio esistente.Verrà integrato un paragrafo di chiarimento in: BIS-ES-RP-E-001-00_Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali			RILIEVO TRATTATO	C						C	FONTANA LUCA	
					Nessun rilievo	C	DE RAZZA				Nessun rilievo	C						C	DE RAZZA	
					1. mancano le pagine del computo metrico che contengono le prime 6 voci; 2. art. 49: 52 dagli elaborati grafici a disposizione non è possibile risalire alla posizione delle partiture tipo WI-05 e alle loro dimensioni; 3. art. 57: la superficie non corrisponde con quanto computato alle voci 55 e 59; 4. art. 77: con la voce di prezzo non possono essere pagate porte di dimensioni diverse; 5. art. 79: dall'elaborato DR_A_404-1 non si evince la vetrata tipo DW_6; 6. art. 81: dall'elaborato DR_A_404-1 non si evince una porta tipo DF-08; 7. art. 259: dagli elaborati grafici a disposizione non è possibile risalire alla posizione delle partiture tipo WI-01 e alle loro dimensioni; 8. art. 260: dagli elaborati grafici a disposizione non è possibile risalire alla posizione delle partiture tipo WE-02 e alle loro dimensioni; 9. art. 261: dagli elaborati grafici a disposizione non è possibile risalire alla posizione delle partiture tipo WE-03 e alle loro dimensioni; 10. art. 267: la tipologia della pavimentazione e le dimensioni non corrispondono con quanto rappresentato nella tav. DR_A_403-1 .	1. NC 2. NC 3. NC 4. NC 5. NC 6. NC 7. NC 8. NC 9. NC	CAPPIELLO	1. si tratta di un refuso di stampa, viene integrato il documento con la pagina 1; 2. Vedasi tav: - BIS-ES-DR-A-403-01_Mappatura - Stratigrafie Orizzontali e Verticali - BIS-ES-DR-A-410-01_CIMM - Pianta Piano Interrato 3. si tratta di un refuso verranno allineate le superfici; 4. si tratta di un refuso verrà eliminato il serramento DW_03 e sostituito con DF-07 5. la vetrata DW_6 è contenuta all'interno dell'abaco DR_A_404-1 6. la vetrata DF_08 verrà corretta la codifica nell'abaco DR_A_404-1 7. Vedasi tav: - BIS-ES-DR-A-403-01_Mappatura - Stratigrafie Orizzontali e Verticali - BIS-ES-DR-A-420-00_Caffetteria - Pianta Piano Terra 8. Vedasi tav: - BIS-ES-DR-A-403-01_Mappatura - Stratigrafie Orizzontali e Verticali - BIS-ES-DR-A-410-01_CIMM - Pianta Piano Interrato - BIS-ES-DR-A-420-00_Caffetteria - Pianta Piano Terra 9. Vedasi tav: - BIS-ES-DR-A-403-01_Mappatura - Stratigrafie Orizzontali e Verticali - BIS-ES-DR-A-420-00_Caffetteria - Pianta Piano Terra 10. Si tratta di un refuso, verrà aggiornata			1. RILIEVO TRATTATO; 2. si prende atto del chiarimento fornito, RILIEVO TRATTATO; 3. RILIEVO TRATTATO; 4. RILIEVO TRATTATO; 5. RILIEVO TRATTATO; 6. RILIEVO TRATTATO; 7. si prende atto del chiarimento fornito, RILIEVO TRATTATO; 8. si prende atto del chiarimento fornito, RILIEVO TRATTATO; 9. si prende atto del chiarimento fornito, RILIEVO TRATTATO; 10. RILIEVO TRATTATO.	1. C 2. C 3. C 4. C 5. C 6. C 7. C 8. C 9. C 10. C								
					Il riepilogo per categorie di qualificazione non fornisce evidenza della consistenza di OS3/28/30 nella misura necessaria all'integrazione in OG11	NC	CANDURA	Si è provveduto a scorporare le categorie OS3 OS28 e OS30 e sono visibili nell'elaborato aggiornato				C						C	CANDURA	
S 18	BIS-ES-RP-Q-003-01	Elenco Prezzi Unitari	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	VENDITTI											C	VENDITTI	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA	
					Nessun rilievo	C	DE RAZZA				Nessun rilievo	C						C	DE RAZZA	
					Nessun rilievo	C	CAPPIELLO											C	CAPPIELLO	
					Vesasi rilievo BIS-ES-RP-Q-001-01 Computo Metrico e S17 - BIS-ES-RP-Q-002-01 Computo Metrico Estimativo	NC	CANDURA	Vedi sopra			Vedasi BIS-ES-RP-Q-004-01 - ANALISI PREZZI UNITARI	OS						OS	CANDURA	
S 19	BIS-ES-RP-Q-004-01	Analisi Prezzi Unitari	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE	
					Nell'analisi prezzi non è indicato il prezzario utilizzato per i prezzi unitari utilizzati	OS	VENDITTI	Gli elenchi prezzi utilizzati sono indicati nella premessa dell'elenco prezzi			RILEVO TRATTATO	C						C	VENDITTI	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA	
					Nessun rilievo	C	DE RAZZA				Nessun rilievo	C						C	DE RAZZA	
					Nessun rilievo	C	CAPPIELLO											C	CAPPIELLO	
					1 Si riscontrano discordanze nella codifica dell'analisi rispetto alle voci analizzate (p.e. PA.IE.023) 2 Da chiarire variazioni apportate a voci già previste in definitivo (cfr PAOC033, PAOC034...) o sono applicate scontistiche non documentate (PA.OC.046 e segg)	1. NC 2. NC 3. NC	CANDURA	1. Refuso del validatore 2. Voce PA.OC.033 aggiornata a seguito di nuova offerta, voce PA.OC.034 soppressa perché contenuta negli impianti; 3. Ai prezzi applicati per la analisi che derivano da listini od offerte budgettarie è stato applicato uno sconto per allineare i prezzi ai reali prezzi di mercato			1 RILIEVO PARZIALMENTE TRATTATO: Si precisa meglio: l'analisi PA.IE.024 reca in realtà indicazione in testata PA.IE.023 2 RILIEVO TRATTATO 3 RILIEVO PARZIALMENTE TRATTATO: Si prende atto, si declassa ad OS non essendo documentate le scontistiche applicate e e l'autorizzazione della SA ad assumere simili valutazioni	1. OS 2. C 3. OS						1. OS 2. C 3. OS		
S 20	BIS-ES-RP-Q-005-01	Quadro Economico	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE	
					ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	CANDURA				ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni					Esclusi controlli correlati	Esclusi controlli correlati	CANDURA	
S 21	BIS-ES-RP-Q-006-00	Schema di Contratto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE	
					ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	CANDURA											Esclusi controlli correlati	Esclusi controlli correlati	CANDURA
S 22	BIS-ES-RP-Q-007-00	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE	
					ASPETTO ESCLUSO DALLA VERIFICA - A seguito della ricezione della nota del RUP prot. 107833 del 04.03.2024, si esclude il controllo e tutti gli aspetti ad esso correlati.	Cfr. punto del par 5 Limiti ed esclusioni	CANDURA											Esclusi controlli correlati	Esclusi controlli correlati	CANDURA
S 23	BIS-ES-RP-Q-008-01	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - Opere Civili	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	TERMINE				Nessun rilievo	C						C	TERMINE	
					Nessun rilievo	C	BONINO				Nessun rilievo	C						C	BONINO	
S 24	BIS-ES-RP-Q-009-00	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - Impianti Elettrici	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA	
S 25	BIS-ES-RP-Q-010-00	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - Impianti Meccanici	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO	
S 26	BIS-ES-RP-Q-011-01	Lista delle Categorie	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	VENDITTI											C	VENDITTI	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA	
					Nessun rilievo	C	DE RAZZA											C	DE RAZZA	
					Nessun rilievo	C	CAPPIELLO											C	CAPPIELLO	
					Elaborato estraneo ai contenuti progettuali di norma ed utile in caso di progetto da porre a base gara	NC	CANDURA	Trattasi di refuso, si provvederà ad eliminare il documento			RILIEVO TRATTATO	C						C	CANDURA	
S 27	BIS-ES-RP-Q-012-01	Quadro di Incidenza della Manodopera	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	VENDITTI											C	VENDITTI	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO	
					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA	
					Nessun rilievo	C	DE RAZZA				Nessun rilievo	C						C	DE RAZZA	
					Si riscontrano incidenze diverse da indicazioni del prezzario adottato (p.e. 215005e)	NC	CANDURA	Trattasi di refuso, si provvederà ad eliminare il documento			RILIEVO TRATTATO	C						C	CANDURA	
S 28	URBANISTICA (U)																			
S 29	BIS-ES-DR-U-001-00	Inquadramento Territoriale	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE	
S 30	BIS-ES-DR-U-002-00	Inquadramento Urbanistico	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE	
S 31	BIS-ES-DR-U-003-00	Rilievo fotografico dello stato di fatto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE	
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE	

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilevato Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 02)	Avviso	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RFVP)	Avviso	Avviso	AVVISO FINALE	Ispettore Verifica
S 32	ARCHITETTURA (A)																		
S 33	BIS-ES-RP-A-001-01	Relazione Tecnica delle Opere Architettoniche	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 34	BIS-ES-RP-A-002-00	Relazione sulle Barriere Architettoniche	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					si veda sezione 11- Rilievi Generali - G1	OS	TERMINE				RILIEVO NON TRATTATO: In assenza di risposta da parte del GP si conferma il rilievo precedente	OS						OS	TERMINE
S 35	BIS-ES-DR-A-001-00	Planimetria dell'intervento - Stato di Fatto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 36	BIS-ES-DR-A-002-01	Planimetria dell'intervento - Progetto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 37	BIS-ES-DR-A-003-01	Sezioni territoriali: stato di fatto/DR/Progetto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 38	BIS-ES-DR-A-004-01	Vista di Progetto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 39	BIS-ES-DR-A-101-00	Stato di Fatto - Pianta piano interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 40	BIS-ES-DR-A-102-00	Stato di Fatto - Pianta piano terra	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 41	BIS-ES-DR-A-103-00	Stato di Fatto - Pianta delle coperture	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 42	BIS-ES-DR-A-104-00	Stato di Fatto - Prospetti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 43	BIS-ES-DR-A-105-00	Stato di Fatto - Sezioni	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 44	BIS-ES-DR-A-201-01	Progetto - Pianta piano interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 45	BIS-ES-DR-A-202-01	Progetto - Pianta piano terra	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 46	BIS-ES-DR-A-203-01	Progetto - Pianta delle coperture	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 47	BIS-ES-DR-A-204-01	Progetto - Prospetti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 48	BIS-ES-DR-A-205-01	Progetto - Sezioni	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 49	BIS-ES-DR-A-206-01	Progetto - Superamento barriere architettoniche - Planimetria Accessibilità	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					si veda sezione 11- Rilievi Generali - G1	OS	TERMINE				RILIEVO NON TRATTATO: In assenza di risposta da parte del GP si conferma il rilievo precedente	OS			RILIEVO NON TRATTATO: In assenza di risposta da parte del GP si conferma il	OS		OS	TERMINE
S 50	BIS-ES-DR-A-301-01	Demolizione e costruzione - Pianta piano interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 51	BIS-ES-DR-A-302-01	Demolizione e costruzione - Pianta piano terra	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 52	BIS-ES-DR-A-303-01	Demolizione e costruzione - Pianta delle coperture	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 53	BIS-ES-DR-A-304-01	Demolizione e costruzione - Prospetti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 54	BIS-ES-DR-A-305-01	Demolizione e costruzione - Sezioni	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 55	BIS-ES-DR-A-401-00	Abaco Stratigrafie orizzontali e verticali Abaco 1 di 2	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 56	BIS-ES-DR-A-402-00	Abaco Stratigrafie orizzontali e verticali Abaco 2 di 2	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 57	BIS-ES-DR-A-403-01	Mappatura - Stratigrafie Orizzontali e Verticali	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 58	BIS-ES-DR-A-404-01	Abaco Serramenti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE				Nessun rilievo	C						C	TERMINE
S 59	BIS-ES-DR-A-405-01	Facciata Sud - Brise Soleil	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 60	BIS-ES-DR-A-410-01	CIMM - Pianta Piano Interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 61	BIS-ES-DR-A-411-01	CIMM - Pianta del Controsoffitto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 62	BIS-ES-DR-A-412-01	CIMM - Sezione Trasversale e Longitudinale	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 63	BIS-ES-DR-A-413-01	CIMM - Copertura con Verde Pensile	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 64	BIS-ES-DR-A-414-01	CIMM - Sale per la Musica	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 65	BIS-ES-DR-A-415-00	CIMM - Blocco Servizi Igienici	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE				Nessun rilievo	C						C	TERMINE
S 66	BIS-ES-DR-A-420-00	Caffetteria - Pianta Piano Terra	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 67	BIS-ES-DR-A-421-00	Caffetteria - Pianta del Controsoffitto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 68	BIS-ES-DR-A-422-00	Caffetteria - Sezione Trasversale e Longitudinale	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 69	BIS-ES-DR-A-423-00	Caffetteria - Dettagli Facciate	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE											C	TERMINE
S 70	BIS-ES-DR-A-424-00	Caffetteria - Blocco Servizi Igienici	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024									ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	TERMINE				Nessun rilievo	C						C	TERMINE
S 71	STRUTTURE (S)																		
S 72	BIS-ES-RP-S-001-01	Relazione di calcolo delle strutture	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
S 73	BIS-ES-RP-S-002-01	Tabulati di calcolo e verifica dei collegamenti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Non si individua la sezione geologica interpretativa	OS	BONINO	La sezione geologica è descritta e riportata sia nella relazione geotecnica BIS-ES-RP-S-004-01_Relazione geotecnica (pag. 71/161 a pag. 73/161) sia nella relazione strutturale BIS-ES-RP-S-001-01_Relazione di calcolo delle strutture (pag. 71/256 a pag. 73/256). Nel documento "BIS-ES-RP-S-002-00_Tabulati di calcolo e verifica dei collegamenti" sono riportate tutte le verifiche di dettaglio (collegamenti tra gli elementi in carpenteria metallica etc).			RILIEVO TRATTATO: visionato quanto indicato dal GP si ritiene superata l'osservazione e il documento è conforme	C						C	BONINO
S 74	BIS-ES-RP-S-003-00	Relazione di vulnerabilità statica e sismica delle strutture esistenti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
S 75	BIS-ES-RP-S-004-01	Relazione geotecnica	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
					limitatamente alla parte di coerenza con la Relazione Geologica: nessun rilievo	C	FROLDI											C	FROLDI
S 76	BIS-ES-RP-S-005-01	Relazione sismica	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
					limitatamente alla parte di coerenza con la Relazione Geologica: nessun rilievo	C	FROLDI											C	FROLDI
S 77	BIS-ES-RP-S-006-00	Relazione geologica	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Nessun rilievo	C	FROLDI											C	FROLDI

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilevto Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 02)	Avviso	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RFVP)	Avviso	Avviso	AVVISO FINALE	Ispettore Verifica
§ 78	BIS-ES-RP-S-007-00	Allegati della Relazione Geologica Indagini diagnostiche sulle strutture esistenti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.02	28.03.2024			rev.02	11.04.2024					ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO				Nessun rilievo	C						C	BONINO
§					1) manca l'indicazione del laboratorio autorizzato ai sensi del DPR 380/2011 e smi 2) nella stratigrafia del sondaggio mancano le indicazioni delle prove SPT	1.NC 2.NC	FROLDI	1. si tratta di laboratorio geologico professionale e non di laboratorio geotecnico con autorizzazione ministeriale; infatti le prove sono state utilizzate ai fini geologici (migliore definizione delle litologie) e sottoscritte da Geologo Abilitato. L'abilitazione professionale del Geologo mette espressamente per legge che lo stesso ha pieno titolo a svolgere tali prove. 2. verrà integrato il contenuto			1) RILIEVO PARZIALMENTE TRATTATO; ai sensi del 6.2.2 delle NTC 2018 le prove devono essere certificati da laboratori autorizzati; ciononostante si dichiara il rilievo a OS, considerando tuttavia non validi ai fini geotecnici i certificati forniti 2) RILIEVO APERTO: non si riscontrano le integrazioni dichiarate	1. OS 2.NC			1. RILIEVO PARZIALEMNTE TRATTATO: si conferma il rilievo precedente 2. RILIEVO TRATTATO	1. OS 2.C	1. OS 2.C	1. OS 2.C	FROLDI
§ 79	BIS-ES-RP-S-008-00	Indagini diagnostiche sulle strutture esistenti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
					Vedasi rilievo BIS-ES-RP-S-007-00 Allegati della Relazione Geologica	NC	BONINO	La relazione identificata in "BIS-ES-RP-S-008-00_Indagini diagnostiche sulle strutture esistenti" non riporta argomenti di carattere geotecnico e geologico, in quanto è, in conformità con le NTC18, la relazione riguardante le prove distruttive e non distruttive eseguite sulle strutture in elevazione al fine di determinarne il livello di conoscenza. All'interno dell'elaborato vengono comunque descritte tutte le prove eseguite, tutti le attrezzature utilizzate per la campagna indagine e soprattutto tutti i riferimenti del laboratorio certificato che ha eseguito le prove di schiacciamento dei provini di calcestruzzo e le prove di trazione sulle barre di armatura.			RILEVO TRATTATO	C					C	BONINO	
§ 80	BIS-ES-DR-S-001-00	Prescrizioni e legende	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 81	BIS-ES-DR-S-002-00	Analisi dei carichi	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 82	BIS-ES-DR-S-003-00	Pianta Scavi e opere provvisionali	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 83	BIS-ES-DR-S-004-01	Ampliamento CIMM - Pianta Demolizioni - Nuove costruzioni	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 84	BIS-ES-DR-S-005-00	Ampliamento CIMM - Pianta delle fondazioni	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 85	BIS-ES-DR-S-006-00	Ampliamento CIMM - Pianta primo impalcato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 86	BIS-ES-DR-S-007-01	Ampliamento CIMM - Scale di collegamento	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 87	BIS-ES-DR-S-008-00	Ampliamento CIMM - Prospetti e sezioni strutturali 1/2	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 88	BIS-ES-DR-S-009-00	Ampliamento CIMM - Prospetti e sezioni strutturali 2/2	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 89	BIS-ES-DR-S-010-00	Ampliamento CIMM - Armatura platea di fondazione - Distinta ferri e dettagli	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 90	BIS-ES-DR-S-011-00	Ampliamento CIMM - Armatura pilastri e setti - Distinta ferri e dettagli	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 91	BIS-ES-DR-S-012-00	Ampliamento CIMM - Armatura setti - Distinta ferri e dettagli	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 92	BIS-ES-DR-S-013-00	Ampliamento CIMM - Armatura travi - Distinta ferri e dettagli	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 93	BIS-ES-DR-S-014-00	Ampliamento CIMM - Armatura impalcato di copertura	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 94	BIS-ES-DR-S-015-00	Ampliamento Caffetteria - Pianta Demolizioni - Nuove costruzioni	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 95	BIS-ES-DR-S-016-00	Ampliamento Caffetteria - Pianta delle fondazioni	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 96	BIS-ES-DR-S-017-00	Ampliamento Caffetteria - Pianta della copertura	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 97	BIS-ES-DR-S-018-00	Ampliamento Caffetteria - Prospetti e sezioni strutturali	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 98	BIS-ES-DR-S-019-00	Ampliamento Caffetteria - Armatura platea di fondazione -Distinta ferri e dettagli	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 99	BIS-ES-DR-S-020-00	Ampliamento Caffetteria - Armatura pilastri, travi e carpenteria impalcato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 100	BIS-ES-DR-S-021-00	Ampliamento Caffetteria - Carpenteria metallica e dettagli 1/2	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 101	BIS-ES-DR-S-022-00	Ampliamento Caffetteria - Carpenteria metallica e dettagli 2/2	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 102	BIS-ES-DR-S-023-00	Ampliamento Caffetteria - Intervento di adeguamento delle strutture esistenti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO												ISPETTORE
§ 103	BIS-ES-DR-S-024-01	Sottostrutture Facciata - Pianta e armatura fondazione	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 104	BIS-ES-DR-S-025-01	Sottostrutture Facciata -Piante	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 105	BIS-ES-DR-S-026-01	Sottostrutture Facciata - Prospetti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 106	BIS-ES-DR-S-027-01	Sottostrutture Facciata - Prospetti e Sezioni	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 107	BIS-ES-DR-S-028-01	Sottostrutture Facciata - Dettagli strutturali	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	BONINO											C	BONINO
§ 108 SOTTOSERVIZI (F)																			
§ 109	BIS-ES-DR-F-001-00	Planimetria dei Sottoservizi - Stato di Fatto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
§ 110	BIS-ES-DR-F-002-00	Planimetria dei Sottoservizi - Progetto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
§					Vedasi rilievo su BIS-ES-RP-Z-009-00 Relazione sulle Interferenze	OS	FONTANA LORENZO				RILIEVO NON TRATTATO : in assenza di risposta da parte del Gp si conferma il rilievo precedente	OS			RILIEVO NON TRATTATO : in assenza di risposta da parte del Gp si conferma il	OS		OS	FONTANA LORENZO

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilevto Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 02)	Avviso	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RFVP)	Avviso	Avviso	AVVISO FINALE	Ispettore Verifica
S 111	IDRAULICA (D)						ISPETTORE												ISPETTORE
S 112	BIS-ES-RP-D-001-00	Relazione idrologica e idraulica	26.02.2024	28.02.2024					rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					1)Nella relazione si fa riferimento alla relaizone di compatibilità idraulica del progetto definitivo non presente trà gli elaborati progettuali. Si richiede di allegare la relazione di compatibilità idraulica 2)Mancano le verifiche statiche delle condotte interrate	1.NC 2.NC	VENDITI	1. Verrà integrata alla relazione come allegato 2. Verrà integrata la verifica nell'elaborato			1.2 RILIEVO TRATTATO	1. C 2. C						1. C 2. C	VENDITI
S 113	BIS-ES-RP-D-002-00	Planimetria delle reti idrauliche esistenti	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun Rilievo	C	VENDITI											C	VENDITI
S 114	BIS-ES-RP-D-003-00	Planimetria delle reti meteoriche di progetto	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun Rilievo	C	VENDITI											C	VENDITI
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 115	BIS-ES-RP-D-004-00	Planimetria delle demolizioni e costruzioni delle reti meteoriche	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun Rilievo	C	VENDITI											C	VENDITI
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 116	BIS-ES-RP-D-005-00	Profili longitudinali delle opere idrauliche	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun Rilievo	C	VENDITI											C	VENDITI
S 117	BIS-ES-RP-D-006-00	Particolari costruttivi delle opere idrauliche di gestione delle acque meteoriche	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE											C	VENDITI
S					Nessun Rilievo	C	VENDITI											C	VENDITI
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 118	IMPIANTI MECCANICI (H)																		
S 119	BIS-ES-RP-M-001-00	Relazione descrittiva impianti meccanici	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Vedasi rilievo su BIS-ES-RP-Z-009-00 Relazione sulle Interferenze (confronto con i gestori per modalità di allaccio alle reti esistenti)	OS	FONTANA LORENZO	Fare riferimento alle note riportate in risposta alla relazione sulle interferenze			RILIEVO APERTO: si conferma il rilievo precedente	OS			RILIEVO NON TRATTATO : in assenza di risposta da parte del Gp si conferma il rilievo precedente	OS		OS	FONTANA LORENZO
S 120	BIS-ES-RP-M-002-00	Relazione di calcolo impianti meccanici	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 121	BIS-ES-RP-M-003-00	Relazione Energetica D.Lgs. 192/05	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Elaborato relativo al progetto definitivo: chiarire motivi della riemissione ed eventuali modifiche apportate.	OS	FONTANA LORENZO	Riemessa a seguito delle seguenti modifiche: 1) modifica del layout del bagno al piano interrato 2) sistemazione dei canali di ventilazione della zona interrata esistente			RILIEVO TRATTATO: nessun ulteriore rilievo (le modifiche descritte non hanno effetti sulle valutazione di cui alle prewsente relazione per cui si ritengono valide le considerazioni di cui al livello precedente di progettazione non riverificate in questa fase).	C					C	FONTANA LORENZO	
S 122	BIS-ES-DR-M-001-00	Schema funzionale centrale termorigorifera interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 123	BIS-ES-DR-M-002-00	Schema funzionale centrale termorigorifera caffetteria	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO												FONTANA LORENZO
S 124	BIS-ES-DR-M-003-00	Planimetria distribuzione impianto climatizzazione interrato - caffetteria	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 125	BIS-ES-DR-M-004-00	Planimetria distribuzione impianto idrico sanitario interrato - caffetteria	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					manca indicazione quote fondo tubazione/pozzetti fino alla stazione di sollevamento per verifica pendenze.	NC	FONTANA LORENZO	Recepito, verrà inserita quota, linea parallela alla tubazione di scarico acque reflue			RILIEVO TRATTATO	C						C	FONTANA LORENZO
S 126	BIS-ES-DR-M-005-00	Planimetria distribuzione impianto scarichi interrato - caffetteria	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 127	BIS-ES-DR-M-006-00	Planimetria distribuzione impianto trattamento aria interrato - caffetteria	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 128	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (E)																		
S 129	BIS-ES-RP-E-001-00	Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA
S 130	BIS-ES-RP-E-002-00	Relazione di calcolo impianti elettrici	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA
S 131	BIS-ES-DR-E-001-00	Schema elettrico unifilare BT	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA
S 132	BIS-ES-DR-E-002-00	Planimetria impianti FM piano interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024								C	FONTANA LUCA
S					1.Relativamente alla distribuzione principale in canale/passerella, mancano: 1a. quote e modalità di installazione (ad es. staffaggio a parete, pendinatura a soffitto) 1b. verifica e coordinamento interferenze con elementi architettonici e/o distribuzione relativa ad altre reti tecnologiche 1c. indicazione dei cavi posati su ciascun tratto (numero, tipologia, formazione, sezione) 1d. sezioni significative per verifica stipamento vie cavi 1e. verifiche strutturali preliminari staffaggi 2. L'elaborato individua esclusivamente il layout della dotazione impiantistica, ma non la distribuzione secondaria sino ad ogni terminale di impianto, almeno a livello tipologico	1.NC 2.NC	FONTANA LUCA	1a. Vengono integrati particolari costruttivi in tavola 1b. Viene integrata verifica con revit e riporto in tavola estratto del modello 3D 1c. Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1d. Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1e. Descritto in capitolato speciale d'appalto che è a carico dell'installatore in fase di installazione 2. Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola a livello tipologico come richiesto			1. RILIEVO TRATTATO 2 RILIEVO TRATTATO	1.C 2.C						1.C 2.C	FONTANA LUCA
S 133	BIS-ES-DR-E-003-00	Planimetria impianti FM caffetteria	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE	-	rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					1.Relativamente alla distribuzione principale in cavidotto, mancano: 1a. verifica e coordinamento interferenze con distribuzione relativa ad altre reti tecnologiche 1b. indicazione dei cavi posati su ciascun tratto (numero, tipologia, formazione, sezione) 1c. sezioni significative per verifica stipamento vie cavi 1d.d caratteristiche pozzetti 2. L'elaborato individua esclusivamente il layout della dotazione impiantistica, ma non la distribuzione secondaria sino ad ogni terminale di impianto, almeno a livello tipologico	1.NC 2.NC	FONTANA LUCA	1a. Il cavidotto interrato non ha interferenze, vedi tav: BIS-ES-DR-F-001-00_Planimetria dei Sottoservizi - Stato di Fatto BIS-ES-DR-F-002-00_Planimetria dei Sottoservizi - Stato di Progetto 1b. Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1c.Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1d. Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola 2. Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola a livello tipologico come richiesto			1. RILIEVO TRATTATO 2 RILIEVO TRATTATO	1.C 2.C						1.C 2.C	FONTANA LUCA
S 134	BIS-ES-DR-E-004-00	Planimetria impianto di illuminazione piano interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					L'elaborato individua esclusivamente il layout della dotazione impiantistica, ma non la distribuzione secondaria sino ad ogni terminale di impianto, almeno a livello tipologico	NC	FONTANA LUCA	Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola a livello tipologico come richiesto			RILIEVO TRATTATO	C						C	FONTANA LUCA
S 135	BIS-ES-DR-E-005-00	Planimetria impianto di illuminazione caffetteria	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					L'elaborato individua esclusivamente il layout della dotazione impiantistica, ma non la distribuzione secondaria sino ad ogni terminale di impianto, almeno a livello tipologico	NC	FONTANA LUCA	Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola a livello tipologico come richiesto			RILIEVO TRATTATO	C						C	FONTANA LUCA

Rif.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Rilevo Verifica (RIVP)	Avviso	Ispettore Verifica	Risposta GP (RVI 01)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RVI 02)	Avviso	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RFVP)	Avviso	Avviso	AVVISO FINALE	Ispettore Verifica
S 136	BIS-ES-DR-E-006-00	Planimetria impianti speciali piano interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					1.Relativamente alla distribuzione principale in canale/passarella, mancano: 1a. quote e modalità di installazione (ad es. staffaggio a parete, pendinatura a soffitto) 1b. verifica e coordinamento interferenze con elementi architettonici e/o distribuzione relativa ad altre reti tecnologiche 1c. indicazione dei cavi posati su ciascun tratto (numero, tipologia, formazione, sezione) 1d. sezioni significative per verifica stipamento vie cavi 1e. verifiche strutturali preliminari staffaggi 2. L'elaborato individua esclusivamente il layout della dotazione impiantistica, ma non la distribuzione secondaria sino ad ogni terminale di impianto, almeno a livello tipologico	1.NC 2.NC	FONTANA LUCA	1a. Vengono integrati particolari costruttivi in tavola 1b. Viene integrata verifica con revit e riporto in tavola estratto del modello 3D 1c. Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1d.Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1e.Descritto in capitolato speciale d'appalto che è a carico dell'installatore in fase di installazione 2. Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola a livello tipologico come richiesto			1. RILIEVO TRATTATO 2 RILIEVO TRATTATO	1.C 2.C						1.C 2.C	FONTANA LUCA
S 137	BIS-ES-DR-E-007-00	Planimetria impianto rilevazione fumi piano interrato	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					L'elaborato individua esclusivamente il layout della dotazione impiantistica, ma non la distribuzione secondaria sino ad ogni terminale di impianto, almeno a livello tipologico	NC	FONTANA LUCA	Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola a livello tipologico come richiesto			RILIEVO TRATTATO	C						C	FONTANA LUCA
S 138	BIS-ES-DR-E-008-00	Planimetria impianti speciali caffetteria	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					1.Relativamente alla distribuzione principale in cavidotto, mancano: 1a. verifica e coordinamento interferenze con distribuzione relativa ad altre reti tecnologiche 1b. indicazione dei cavi posati su ciascun tratto (numero, tipologia, formazione, sezione) 1c. sezioni significative per verifica stipamento vie cavi 1.d caratteristiche pozzetti 2. L'elaborato individua esclusivamente il layout della dotazione impiantistica, ma non la distribuzione secondaria sino ad ogni terminale di impianto, almeno a livello tipologico	1.NC 2.NC	FONTANA LUCA	1a. Il cavidotto interrato non ha interferenze, vedi tav: BIS-ES-DR-F-001-00_Planimetria dei Sottoservizi - Stato di Fatto BIS-ES-DR-F-002-00_Planimetria dei Sottoservizi - Stato di Progetto 1b.Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1c. Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1d. Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola 2. Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola a livello tipologico come richiesto			1. RILIEVO TRATTATO 2 RILIEVO TRATTATO	1.C 2.C						1.C 2.C	FONTANA LUCA
S 139	BIS-ES-DR-E-009-00	Planimetria impianto di terra e distribuzioni esterne	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					Relativamente alla distribuzione principale in cavidotto, mancano: 1a. verifica e coordinamento interferenze con distribuzione relativa ad altre reti tecnologiche 1b. indicazione dei cavi posati su ciascun tratto (numero, tipologia, formazione, sezione) 1c. sezioni significative per verifica stipamento vie cavi 1.d caratteristiche pozzetti	NC	FONTANA LUCA	1a. Viene integrata verifica con revit e riporto in tavola estratto del modello 3D 1b.Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1c.Viene integrata solo per il tratto di massimo stipamento particolare in tavola 1d. Vengono inseriti particolari costruttivi in tavola			RILIEVO TRATTATO	C						C	FONTANA LUCA
S 140 ACUSTICA (I)																			
S 141	BIS-ES-RP-J-001-00	Relazione Acustica	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA
S 142 SICUREZZA (R)																			
S 143	BIS-ES-RP-R-001-00	Piano di Sicurezza e di Coordinamento	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					1) a pag 19 sono riportate considerazioni circa le modalità di conduzione della valutazione del rischio di rinvenimento ordigni inesplosi ma manca la valutazione prevista in capo al CSP 2) la necessità o meno di procedere ad agottamento citata a pag 20 deve discendere da specifica valutazione che al momento risulta mancante sulla base della quale andranno stimati anche costi per la gestion di tale impiantistica. 3) contrariamente al rimando di pag 17 per la analisi delle inte3rferenze tra fasi e sottofasi in Psc non è presente una analisi del cronoprogramma con evidenziazione delle fasi e sottofasi effettivamente interferenti ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione da prevedere	1.NC 2.NC 3.NC	FONTANA LUCA	1. Viene integrata 2. Viene integrata 3. Viene integrata			1. RILIEVO TRATTATO 2 RILIEVO TRATTATO 3 RILIEVO TRATTATO	1.C 2.C 3.C						1.C 2.C 3.C	FONTANA LUCA
S 144	BIS-ES-RP-R-002-00	Fascicolo Tecnico dell'Opera	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LUCA											C	FONTANA LUCA
S 145	BIS-ES-RP-R-003-00	Oneri della Sicurezza	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					1) manca indicazione prezzario impiegato 2) vedi rilievi layout: alcune voci non riscontrabili 3) vedi rilievo PSC: chiarire necessità o meno sistemi di agottamento 4) dotazioni igienico assistenziali stimate per tutta la durata del cantiere non coerente con indicazione del Psc di impiego, nelle prime fasi, di locali interni alla struttura.	1.NC 2.NC 3.NC 4.NC	FONTANA LUCA	1. Viene integrata 2. Viene integrata 3. Viene integrata 4. Viene integrata			1. RILIEVO TRATTATO 2 RILIEVO TRATTATO 3 RILIEVO TRATTATO 4 RILIEVO TRATTATO	1.C 2.C 3.C 4.C						1.C 2.C 3.C 4.C	FONTANA LUCA
S 146	BIS-ES-DR-R-001-00	Planimetria Generale dell'Area di Cantiere e della Viabilità	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE		rev.01	28.03.2024									ISPETTORE
S					Manca individuazione impianti di cantiere, segnaletica, tipologico della recinzione di cantiere nelle diverse fasi ed aree (in PSC prevista ad esempio l'impiego di sistemi antipolvere, da chiarire se previste barriere antirumore, ecc.).	NC	FONTANA LUCA	Viene integrata			RILIEVO TRATTATO	C						C	FONTANA LUCA
S 147 PREVENZIONE INCENDI (V)																			
S 148	BIS-ES-RP-V-001-00	Relazione tecnica specialistica di Prevenzione Incendi	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Elaborato di progetto definitivo: chiarire motivi della rimissione ed eventuali modifiche apportate.	OS	FONTANA LORENZO	L'elaborato si allega per completezza del pacchetto di progetto			RILIEVO TRATTATO: Elaborato relativo al livello precedente di progetto non sottoposto a verifica in questa fase.	C						C	FONTANA LORENZO
S 149	BIS-ES-DR-V-001-00	Pianta Piano Terra - compartimentazioni, vie d'esodo e dotazioni impiantist.	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 150	BIS-ES-DR-V-002-00	Pianta Piano Interrato - compartimentazioni, vie d'esodo e dotazioni impiantist.	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
S 151	BIS-ES-DR-V-003-00	Sezioni e Prospetti - compartimentazioni, vie d'esodo e dotazioni impiantist.	26.02.2024	28.02.2024			ISPETTORE												ISPETTORE
S					Nessun rilievo	C	FONTANA LORENZO											C	FONTANA LORENZO
DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA																			
DS 1	-	15069_Verbale avv. Servizi tecnici			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE
DS 2	-	Gruppo di lavoro Sub1			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE
DS 3	PG 491110 1_1664893892	Accordo_comune.pdf.p7m 1			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE
DS 4	PG 536727 C.I. 15069	Parere servizio impianti			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE
DS 5	PG 539999 C.I. 5069	Indicazioni patrimoniali			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE
DS 6	PG 551159 C.I. 15069	Parere settore verde e cultura			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE
DS 7	PG 599778 C.I. 15069	Parere conformità urbanistica			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE
DS 8	PG400887	DIP centro civico_aggiom SETT			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE
DS 9	-	Progetto Definitivo			Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-	ISPETTORE												ISPETTORE



ISP N°0006

13 - ESITO FINALE DELLA VERIFICA

Codice commessa: 23.SF.6633939.174 [rif. doc. B&I-F-031_VP_DLgs50-2016Rev 17 del 04.12.2023 RIF.B&I-LPP-01_VP]

Codice commessa 23.SF.6633939.174

Servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa all'intervento noto come AQ4 – VENEZIA 2 “riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre”, volto al completamento e alla rifunionalizzazione degli spazi interni ed esterni del centro civico.

CUP DELL'INTERVENTO: D74H21000240001;**Missione Verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo**

*Livello Progettuale oggetto
del presente Report* Progetto Esecutivo

Il servizio è stato sviluppato con riferimento alla documentazione ricevuta nelle tempistiche riepilogate nel par. 2 "Ricezione documentali - Riunioni coordinamento".

I riferimenti della documentazione emessa sono riportati nel par. 3 "Elenco documenti emessi".

I risultati dei controlli effettuati sono codificati nel par. 10 "Rilievi di Completezza", par. 11 "Rilievi di carattere Generale al progetto" e par. 12 "Rilievi di carattere Specifico al progetto".

Controlli esclusi dalla verifica

Ad integrazione del par. "5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO" di seguito sono riportati i controlli esclusi dalla verifica.

- 1) Il controllo di cui al **D.Lgs 50/2016 art. 26, comma 4, lettera a "Completezza della progettazione"**, è stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica al netto delle esclusioni formalizzate da RUP (richiamate al paragrafo 5 punto 5 - LIMITI ED ESCLUSIONI).
- 2) Il controllo di cui al **D.Lgs 50/2016 art. 26, comma 4, lettera b "Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti"** non è stato effettuato in quanto il Quadro Economico è stato escluso dalla verifica (vedasi paragrafo 5 punto 5 - LIMITI ED ESCLUSIONI).
- 3) Il controllo di cui al **D.Lgs 50/2016 art. 26, comma 4, lettera c "Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta"** è stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica al netto delle esclusioni formalizzate da RUP (richiamate al paragrafo 5 punto 5- LIMITI ED ESCLUSIONI).
- 4) Il controllo di cui al **D.Lgs 50/2016 art. 26, comma 4, lettera e "Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso"** è stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica al netto delle esclusioni formalizzate da RUP (richiamate al paragrafo 5 punto 5- LIMITI ED ESCLUSIONI).
- 5) Il controllo di cui all'**Art. 26, comma 4, lett. c) e Art. 31, comma 4, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e Art. 4 del DM 49/2018**, relativo alla presenza dell'Attestazione dello stato dei luoghi in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, non è stato effettuato in quanto non è stata fornita detta Attestazione.

Richiamati i contenuti del par. 5 "Limiti ed esclusioni del servizio" ed i controlli esclusi dalla verifica sopra riportati, si esprime il seguente esito della verifica del progetto:

Il parere è CONFORME

Nel corso del servizio sono stati trattati e risolti tutti i rilievi riportati nei precedenti paragrafi 10, 11 e 12, aventi classificazione "NC".

Il presente Rapporto costituisce la conclusione del servizio di verifica del progetto Esecutivo affidato a Bureau Veritas Italia.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Soggetto attuatore di II livello

RUP
arch. Cons.
Alice Maniero

prot. n. vedi ID su ricevuta di trasmissione

Spett.le **Bureau Veritas Italia SpA**
Viale Monza, 347, 20126 Milano
bvitalia@legalmail.it

Att.ne **Ing. Katia De Luca**
katia.deluca@bureauveritas.com

Arch. Federico Gamberini
federico.gamberini@bureauveritas.com

Ing. Federica Benetti
federica.benetti@bureauveritas.com

OGGETTO: Servizio di Verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 del Progetto Esecutivo dell'intervento C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE" **Disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 9 del D.Lgs 50/2016**

Con riferimento all'incarico di verifica del Progetto Esecutivo conferito a Bureau Veritas Italia, la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 9 del D.Lgs 50/2016, in ordine ai criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica della progettazione,

dichiara quanto segue

Sono da intendersi esclusi dall'incarico di verifica i controlli relativi ai seguenti documenti e a tutti gli aspetti ad essi correlati:

- _ Building Information Modeling (BIM);
- _ Quadro Economico;
- _ Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa;
- _ Recepimento delle prescrizioni ricevute nei Pareri autorizzativi.

Distinti saluti,

Il RUP

arch. cons. Alice Maniero
(atto firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. cons. Alice Maniero (alice.maniero@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 - - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



ComBag di Venezia
Data: 16/04/2024, PG/2024/0187401

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Soggetto attuatore di II livello

RUP
arch. Cons.
Alice Maniero

prot. n. vedi ID su ricevuta di trasmissione

Spett.le **Bureau Veritas Italia SpA**
Viale Monza, 347, 20126 Milano
bvitalia@legalmail.it

Att.ne **Ing. Katia De Luca**
katia.deluca@bureauveritas.com

Arch. Federico Gamberini
federico.gamberini@bureauveritas.com

Ing. Federica Benetti
federica.benetti@bureauveritas.com

OGGETTO: Servizio di Verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 del Progetto Esecutivo dell'intervento C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE" **Disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 9 del D.Lgs 50/2016**

Con riferimento all'incarico di verifica del Progetto Esecutivo conferito a Bureau Veritas Italia, la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 9 del D.Lgs 50/2016, in ordine ai criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica della progettazione, ed in aggiunta a quanto precedentemente comunicato con nota PG 107833 del 04/03/2024 rispetto all'esclusione di Building Information Modeling (BIM), Quadro Economico, Schema di Contratto e Capitolato Speciale Parte Amministrativa ed al recepimento delle prescrizioni ricevute nei Pareri autorizzativi,

dichiara quanto segue

Sono da intendersi esclusi dall'incarico di verifica i controlli relativi ai seguenti documenti e a tutti gli aspetti ad essi correlati:

- _ Relazione di Valutazione del Rischio di Fulminazione (elettrici e speciali);
- _ Relazione sulle Interferenze.

Distinti saluti,

Il RUP

arch. cons. Alice Maniero
(atto firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. cons. Alice Maniero (alice.maniero@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 - - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Comune di Venezia
Data: 16/04/2024, PG/2024/0187401

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO

Venezia, Prot. vedi ID su timbro digitale
Fascicolo n. 2022/XI.2.1/1522

Oggetto: PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – TURISMO E CULTURA 4.0 - AQ4 – VENEZIA 2

C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE"

VERBALE DI VALIDAZIONE del progetto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PREMESSO che con provvedimento di nomina prot. gen. n. 587812 del 20/12/2022 la sottoscritta arch. cons. Alice Maniero è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'appalto denominato (C.I. 15069) Riqualficazione struttura per spettacoli presso Il Centro Civico di Bissuola a Mestre

VISTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 790 del 03/04/2023 si è aderito all'Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di Lavori (OG1 - OG11) e servizi di Ingegneria e Architettura (E.21 - IA.02 - IA.04 - S.03). Lotto Geografico 1. Nord - CIG: 9295348BD2 Sub-Lotto prestazionale 1 - Servizi Tecnici di Progettazione, Direzione Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- con la medesima Determinazione n. 790 del 03/04/2023 si è preso atto dell'aggiudicazione, avente prot. n. 0351868 del 02/12/2022,, del RUP di Invitalia in favore del RTP One Works S.P.A. (mandataria), con sede legale in Milano (MI), via Antonio Amatore Sciesa 3, c.f. e partita IVA n. 05811040962 e Gnosis Progetti Società Cooperativa (mandante), con sede legale in Napoli (NA), via Medina 40, c.f. e partita IVA n. 05903251212 risultati aggiudicatari del Cluster AQ4Venezia2 nel Lotto Geografico 1 NORD Sublotto prestazionale 1 - Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- in data 31/03/2023 è stato emesso l'Ordine di attivazione del contratto specifico, detenuto agli atti con prot. n. 165121 del 04/04/2023, per i Servizi Tecnici di Progettazione Definitiva (comprensiva di PFTE), Direzione Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) da parte del RTP succitato;

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti. Direttore - ing. Simone Agrondi
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Responsabile Unico del Procedimento

arch. Alice Maniero - email: alice.maniero@comune.venezia.it, tel. 041 2749755 cell. 3404629245
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO

- con Determinazione Dirigenziale n. 2259 del 11/10/2023 si è aderito all'Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di Lavori (OG1 – OG11) e Servizi di Ingegneria e Architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03). Lotto Geografico 1. Nord - CIG: 9295304784, Sub Lotto prestazionale 2: Servizi di Verifica della Progettazione;
- con la medesima Determinazione n. 2259 del 11/10/2023 si è preso atto dell'aggiudicazione, avente prot. n. 0347500 del 29 novembre 2022, del RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., risultato aggiudicatario del Cluster AQ4 Venezia 2 nel Lotto Geografico 1 - NORD Sub Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione;
- in data 30/10/2023 è stato emesso l'Ordine di Attivazione del Contratto Specifico per Servizi di Verifica della Progettazione, detenuto agli atti con prot. n. 550109 del 15/11/2023 nei confronti dell'operatore economico BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.;

RILEVATO che con nota prot. n. 187401 del 16/04/2024 Bureau Veritas Italia S.p.A. ha trasmesso il rapporto finale di verifica esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO pertanto che:

- il progetto ha recepito tutte le prescrizioni ed osservazioni contenute nei pareri espressi nel merito in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria;
- verificata la validabilità dello stesso progetto esecutivo;

Sulla base delle risultanze della verifica svolta, la sottoscritta arch. cons. Alice Maniero Responsabile Unico del Procedimento,

VALIDA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti. Direttore - ing. Simone Agrondi
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Responsabile Unico del Procedimento

arch. Alice Maniero – email: alice.maniero@comune.venezia.it, tel. 041 2749755 cell. 3404629245
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO

in rapporto alla qualità concettuale delle soluzioni di progetto, alla conformità delle disposizioni contenute nel verbale di verifica, alla coerenza tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio-economico e ambientale in cui l'intervento si inserisce, all'efficacia delle soluzioni progettuali sotto il profilo della capacità di conseguire gli obiettivi attesi, il progetto esecutivo (C.I. 15069) "Riqualificazione struttura per spettacoli presso il Centro Civico di Bissuola a Mestre" ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e della Linea guida n. 3 di attuazione del citato D.Lgs. approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016.

Mestre, 28/05/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. cons. Alice Maniero

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03).

LOTTO GEOGRAFICO 1. NORD – CIG 9295275F93

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

Il sottoscritto, Avv. Giovanni Portaluri, in qualità di Responsabile della Funzione “*Investimenti Pubblici*” dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “*Invitalia*”);

PREMESSO CHE

- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, prevede che “quanto ai complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026”;
- l'articolo 1, co. 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, stabilisce che “Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, comprensivo di allegato, adottato ai sensi dell'articolo 1, co. 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, definisce, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche, “*PNC*”) e individua il Ministero della cultura quale Amministrazione Titolare (in seguito, “*Amministrazione Titolare*”), del “Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali” (di seguito denominato anche “Piano”);

- la sezione "CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE – OBIETTIVI INIZIALI, INTERMEDI E FINALI" della Scheda Progetto del Piano inclusa nell'Allegato 1 al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, prevede i seguenti obiettivi:
 - IV trimestre 2023 - Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 - Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 - Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- l'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di impulso all'attuazione del Piano, ha deciso di avvalersi di Invitalia, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, co. 1, lett. l), n. 2), dell'articolo 37, co. 6 e 7, e dell'articolo 38, co. 1, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**"), affinché la stessa procedesse ad aggiudicare, per suo conto, uno o più Accordi Quadro che i soggetti responsabili del singolo intervento, come individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 (di seguito, "**Soggetti attuatori**"), ovvero i soggetti eventualmente individuati quali "**Soggetti attuatori di secondo livello- Stazioni Appaltanti**" (in seguito denominati "**Soggetti attuatori di secondo livello**"), potessero utilizzare per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Piano.

RILEVATA

- la necessità, per quanto suesposto, di procedere alla conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici a favore dei Soggetti attuatori affinché gli stessi possano ricorrervi per l'affidamento di:
 1. **Servizi tecnici** di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "**Servizi Tecnici**");
 2. **Servizi di verifica della progettazione** di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Servizi di Verifica**");
 3. **Lavori** di adeguamento / ristrutturazione / restauro / efficientamento energetico / messa in sicurezza / miglioramento sismico (di seguito, "**Lavori**");
 4. **Lavori in appalto integrato** sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti (di seguito, "**Lavori in Appalto Integrato**");
 5. **Servizi di collaudo**: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Servizi di Collaudo**").

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del. 22 gennaio 2004, n. 42;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "**Regolamento**"), per quanto in vigore ed ove espressamente richiamato;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», (di seguito, "**Codice dei Contratti**");
- il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 22 agosto 2017, n. 154, recante: "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed il successivo D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in seguito "**Decreto Semplificazioni**");
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

RICHIAMATI

- la Disposizione organizzativa n. 7 del 15 maggio 2018 relativa alla nuova organizzazione dell'Area "Competitività, Infrastrutture e Territori";
- la Disposizione organizzativa n. 10 del 5 dicembre 2018 che ha aggiornato la mission della funzione "Servizi Centrale di Committenza";
- la Procedura Organizzativa interna "Gestione dei servizi di committenza" dell'8 marzo 2019;
- la Disposizione organizzativa n. 2 del 20 febbraio 2020 relativa alla definizione della nuova struttura organizzativa di Invitalia che ha ridefinito, tra le altre, l'Area "Competitività, Infrastrutture e Territori", rinominata "Investimenti Pubblici";
- la Disposizione organizzativa n. 4 del 4 maggio 2020 relativa alla definizione della nuova struttura organizzativa di Invitalia che ha ridefinito, tra le altre, l'Area Competitività Infrastrutture e Territori, rinominata Investimenti Pubblici;
- la Disposizione organizzativa n. 5 del 23 novembre 2020 relativa alla nuova organizzazione della funzione Servizi Centrale di Committenza;

PRESO ATTO

- della trasmissione, da parte dell'Amministrazione Titolare, dell'atto di attivazione e della documentazione allegata ricevuti da Invitalia in data 09 giugno 2022 prot. n. 0169679;
- delle indicazioni date con il su citato Atto di Attivazione, mediante il quale, l'Amministrazione Titolare ha chiesto il supporto di Invitalia nella sua funzione di Centrale di Committenza;
- dell'atto di Determina n. 42 del 22 giugno 2022, con cui il Dott. Nicola Macrì è stato nominato Responsabile del Procedimento (di seguito, "**RP dell'Ente Aderente**");
- della determina di nomina quale RUP di Invitalia dell'Arch. Ilaria Verdoliva 0177247 del 15 giugno 2022;
- dell'accettazione, da parte di Invitalia, in data 18 febbraio 2022 prot. n. 43441, del suddetto atto di attivazione e della relativa documentazione;
- degli atti di gara, elaborati da Invitalia, relativi alla procedura in oggetto, e della loro condivisione con il RP dell'Ente aderente, il dott. Nicola Macrì, tramite mail del 15 marzo 2022;
- della determina a contrarre dell'Ente Aderente prot. n. SG|15/03/2022|DETERMINA 17 del 15 marzo 2022, prot. Invitalia n. 67953 del 15 marzo 2022;

CONSIDERATO

- che, in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli Interventi la procedura è stata articolata in 2 (due) Lotti Geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**");
- che ogni Lotto Geografico è, a sua volta, stato suddiviso in un massimo di 5 sub-lotti prestazionali, aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni (di seguito, "**Sub-lotti Prestazionali**"), e così ripartiti:
 1. **Sub-lotto Prestazionale 1:** Servizi Tecnici;
 2. **Sub-lotto Prestazionale 2:** Servizi di Verifica;
 3. **Sub-lotto Prestazionale 3:** Lavori;
 4. **Sub-lotto Prestazionale 4:** Lavori in Appalto Integrato;
 5. **Sub-lotto Prestazionale 5:** Servizi di Collaudo;
- che, all'interno di ciascun Lotto Geografico e per ciascun Sub-lotto Prestazionale, gli Interventi sono stati raggruppati in "**Cluster**";
- la Relazione di proposta di avvio 28 giugno 2022 del RUP di Invitalia con prot. INVITALIA n. 0197718;
- la Determina di avvio n. 143/2022 del 4 luglio 2022 con prot. INVITALIA n. 0202875;
- che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2022 e pubblicato sul n. 2022/S 127- 360290 il 5 luglio 2022, e altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 1°luglio 2022;

- che le operazioni di gara sono state svolte secondo il principio dell'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 133, co. 8, del Codice di Contratti dell'articolo 1, co. 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 8, co. 7, del citato D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
- che pertanto, la Commissione giudicatrice relativa a ciascun Sub - Lotto Prestazionale di ogni Lotto Geografico ha proceduto all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, in qualità di Seggio monocratico;
- che, con riferimento a ciascuno dei sopra indicati Sub - Lotti Prestazionali e per ogni Lotto Geografico, l'Accordo Quadro verrà aggiudicato solo agli operatori economici collocatisi in posizione utile in graduatoria, che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura (di seguito, "**Possibili Aggiudicatari**");
- che, ai fini dell'aggiudicazione e dell'assegnazione dei Cluster, si applicano le previsioni contenute all'interno dell'articolo 16 del Disciplinare Unico;

VISTO

- il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato alle ore 17:00 del giorno 05 settembre 2022;
- il verbale di apertura dei plichi dei partecipanti, ai soli fini dell'acquisizione dei nominativi per la formazione dell'elenco, da inviare ai componenti della Commissione di gara per il rilascio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconfiribilità (Verbale n. 1 del 06/09/2022);
- la Determina di nomina della Commissione giudicatrice n. 203/2022 prot. n. 0296381 del 12 ottobre 2022 per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle offerte, dal punto di vista tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica), pervenute dagli operatori economici, individuata per il Lotto Geografico NORD relativo al **Sub-lotto Prestazionale 3: LAVORI**, nelle persone di seguito indicate:

Presidente: Ing. Salvatore Acampora

Componente effettivo: Arch. Daniela Lattanzi

Componente effettivo: Arch. Alessandro Mazza

Componente supplente: Arch. Alberto Artioli

Segretario di gara: Arch. Sara Cirulli

- la dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti resa dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario;
- i verbali delle operazioni di gara relativi alla fase tecnica ed economica:

- Verbale n. 2 della seduta pubblica del 17-10-2022;
- Verbale n. 3 della seduta riservata del 09-11-2022;
- Verbale n. 4 Parte Prima della seduta pubblica del 09-11-2022;
- Verbale n. 4 Parte Seconda della seduta pubblica del 09-11-2022;
- la graduatoria provvisoria degli operatori economici Possibili Aggiudicatari del presente Lotto Geografico NORD per i servizi di cui al Sub-lotto Prestazionale 3: LAVORI CIG: 9295275F93;
- il verbale delle operazioni di gara relativo alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa:
 - Verbale Unico del RUP di verifica delle Buste Amministrative 22 novembre 2022;
 - Verbale Unico del RUP di riscontro ai soccorsi istruttori del 24 novembre 2022;
- il verbale delle operazioni relativo all'assegnazione dei Cluster del 24 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 16 del Disciplinare Unico;

CONSIDERATO

- che, nel rispetto delle regole di assegnazione previste dall'articolo 16 del Disciplinare Unico, si è proceduto all'abbinamento dei Cluster di cui si compone il Lotto Geografico ai Possibili Aggiudicatari in possesso delle qualificazioni professionali per un importo adeguato rispetto al valore complessivo stimato del Cluster da assegnare;

PRESO ATTO

- della proposta di aggiudicazione del 6 dicembre 2022 formulata dal RUP di Invitalia relativamente **al Lotto Geografico NORD per i servizi di cui al Sub-lotto Prestazionale 3: LAVORI CIG 9295275F93;**

DETERMINA

- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP di Invitalia in favore degli operatori economici risultati aggiudicatari di almeno un Cluster nel **Lotto Geografico NORD;**
- di assegnare i Cluster di competenza e, pertanto, di aggiudicare la **PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03). LOTTO GEOGRAFICO 1. NORD – CIG: 9295275F93 SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI** ai seguenti operatori economici Possibili Aggiudicatari con i rispettivi ribassi percentuale offerti:

CLUSTER	SOGGETTO ATTUATORE	POSSIBILI AGGIUDICATARI	RIBASSO OFFERTO
AQ4 - Ferrara 1	Regione Emilia Romagna	AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (consorzio), TECNO SERVICE S.R.L., PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (consorziate esecutrici)	15,79000%
AQ4 - Venezia 2	Fondazione La Biennale di Venezia	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria), CNP ENERGIA S.P.A., INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandanti)	23,66600%
AQ4 - Ferrara 2	Regione Emilia Romagna	CONSORZIO CIRO MENOTTI (consorzio), LA CASCINA COSTRUZIONI SRL (consorziata esecutrice)	17,00000%
AQ4 - Venezia 3	Regione Veneto	TECHNE SPA	11,00000%

- che si dia avvio alle verifiche del possesso, da parte degli operatori economici dei requisiti prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- che si provveda ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 76, co. 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 4, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Ilaria Verdoliva

Documento sottoscritto con firma digitale da ILARIA VERDOLIVA ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA - Il Responsabile Investimenti Pubblici
Giovanni Portaluri

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 [M1C3]

- Obiettivo T4/2022: Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- Obiettivo T1/2024: Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- Obiettivo T4/2026: Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03).

Lotto Geografico 1 – NORD – CIG: 9295275F93

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3: LAVORI

Provvedimento di aggiudicazione: prot. n. _0373955 del 23/12/2022

Aggiudicatari:

1. AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (consorzio), TECNO SERVICE S.R.L., PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (consorziate esecutrici), assegnatario del cluster “**AQ4 – Ferrara 1**”;
2. CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI E SOCIETÀ' COOPERATIVA (mandataria), CNP ENERGIA S.P.A., INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandanti), assegnatario del cluster “**AQ4 – Venezia 2**”;
3. CONSORZIO CIRO MENOTTI (consorzio), LA CASCINA COSTRUZIONI SRL (consorziata esecutrice), assegnatario del cluster “**AQ4 – Ferrara 2**”;
4. TECHNE SPA, assegnatario del cluster “**AQ4 – Venezia 3**”;

VERBALE DI CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE

E DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

L'anno 2023, il giorno 06 del mese di febbraio, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del MINISTERO DELLA CULTURA (di seguito, "Amministrazione Titolare"), in persona del Dott. Nicola Macri, giusta Determina n. 45 del 22 giugno 2022;

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, *per quanto in vigore ed ove espressamente richiamato*;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», (di seguito, "**Codice dei Contratti**");
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- in particolare, l'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in legge, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del D.L. 77/2021 convertito in legge, ai sensi del quale *"...è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- più specificamente, la Missione 1 e, ancora più in particolare, Componente 3: Turismo e Cultura 4.0 [M1C3]; Obiettivo T4/2022: Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse; Obiettivo T1/2024: Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi; Obiettivo T4/2026: Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.;
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

resilienza (di seguito, “PNRR”), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNC”).

- In particolare, l'articolo 1, co. 2, lett. d) del suddetto decreto-legge, ripartisce come segue le risorse nazionali degli interventi del PNC: *“quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, co. 7, del predetto decreto-legge, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio. Gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, “Piano”) individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:
 - IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2022 e pubblicato sul n. 2022/S 127- 360290 il 5 luglio 2022, e altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 1° luglio 2022, nonché la restante documentazione di gara pubblicata sul profilo di Invitalia, in forza della quale quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la procedura in oggetto;

TENUTO CONTO

del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0373955 del 23/12/2022 formalizzato da Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti;

- che Invitalia ha provveduto a dare avvio alle verifiche di legge sul possesso, da parte degli Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 83 del Codice dei Contratti, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR, di cui agli articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-Disciplinare di gara, relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità;

- che le suddette verifiche, per la parte a tutt'oggi espletata, hanno avuto esito positivo con riferimento agli Aggiudicatari interessati;
- della facoltà dell'Amministrazione Titolare di procedere in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020 n.120;
- della richiesta di Invitalia, rivolta agli Aggiudicatari, di produrre la documentazione di seguito indicata, in quanto preordinata alla consegna sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza:

1. garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, come previsto all'articolo 11 del Disciplinare Unico, secondo le modalità descritte nell'ambito del Sub-Disciplinare di gara e delle Condizioni Generali;
2. dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3. (eventualmente per gli Aggiudicatari in forma associata) copia autenticata dell'atto costitutivo del raggruppamento, reso nelle forme di cui all'articolo 48 del Codice dei Contratti, con firma digitale del Notaio;
4. (eventualmente per gli operatori che occupano un numero di dipendenti superiore a 50) copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale, da intendersi riferito al biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità), comprensivo dell'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come prescritto dall'articolo 46, co. 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 e come richiesto agli articoli 4.4, 4.6.1, 11.1.I, e 13 del Sub-Disciplinare di gara, di tutti i seguenti soggetti:
 - concorrente (se RTI, sia mandataria che mandanti)
 - in caso di avvalimento, anche dell'ausiliaria;
 - in caso di consorzio, sia del consorzio che delle consorziate esecutrici;

- che parte dell'indicata documentazione è stata prodotta dagli Aggiudicatari, trasmessa con comunicazioni tramite Piattaforma telematica, e che la stessa è conservata agli atti della Centrale di Committenza;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

DISPONE

di procedere in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020 n.120.

Si precisa che l'esito negativo delle verifiche di cui alle premesse determinerà la caducazione automatica dell'aggiudicazione disposta con provvedimento di aggiudicazione prot. n. _0373955 del 23/12/2022, nonché di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali.

I Soggetti Attuatori elencati nell'Allegato A.1 al Disciplinare Unico, in ragione del presente verbale di avvio in via d'urgenza, potranno esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici – precisandosi che i termini e la durata dell'appalto si intendono decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio in via d'urgenza dell'esecuzione dei Contratti Specifici – ovvero stipulare i Contratti specifici ivi prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della quale il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche di cui alle premesse desse esito negativo.

Gli Aggiudicatari dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze dipendenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e di tutti gli obblighi ed oneri in capo agli Aggiudicatari medesimi, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Gli Aggiudicatari dichiarano inoltre di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la presente consegna in via d'urgenza.

Il presente verbale è formato in modalità elettronica ed è firmato dalle parti mediante sottoscrizione digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del DPCM 22 febbraio 2013.

.....

Gli Aggiudicatari si impegnano a rilasciare, con ogni consentita urgenza prima dell'emissione degli Ordini di Attivazione – OdA da parte dei Soggetti Attuatori e comunque entro il 28 febbraio 2023, la restante parte – non ancora prodotta – della sopra indicata documentazione preordinata alla consegna sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza.

Poiché l'Accordo Quadro di cui al presente verbale sarà stipulato con codesti Aggiudicatari dall'Amministrazione Titolare ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. B), del Codice dei Contratti affinché i Soggetti Attuatori possano avvalersene, copia del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

presente verbale sarà trasmesso dall'Amministrazione Titolare anche ai Soggetti Attuatori competenti per il presente Lotto Geografico e Sub-lotto Prestazionale oggetto del presente verbale.

A tal fine, si considerano allegati al presente verbale, ancorché non materialmente uniti al presente atto, i seguenti documenti:

- il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 3 e tutti i relativi allegati, incluso lo Schema di Accordo Quadro, il format di Ordine di Attivazione – OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, con i relativi allegati, le risposte alle richieste di chiarimento;
- le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
- il Provvedimento di aggiudicazione;
- gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva, già prodotti alla data odierna;
- le garanzie definitive per la stipula dell'Accordo Quadro, come previste all'articolo 11.1 del Disciplinare Unico, già prodotte alla data odierna.

Ai fini della firma del presente verbale da parte dell'Amministrazione Titolare, gli Aggiudicatari dovranno restituire il presente verbale.

In caso di Aggiudicatari in forma plurisoggettiva ancora non costituiti, il presente verbale è sottoscritto, in loro nome e per loro conto, dal legale rappresentante e/o procuratore di ciascun componente del raggruppamento.

AMMINISTRAZIONE TITOLARE

MINISTERO DELLA CULTURA

Dott. Nicola Macrì

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

GLI APPALTATORI

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. (consorzio), TECNO SERVICE S.R.L., PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (consorziate esecutrici), assegnatario del cluster “**AQ4 – Ferrara 1**”;

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI E SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), CNP ENERGIA S.P.A., INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandanti), assegnatario del cluster “**AQ4 – Venezia 2**”;

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

CONSORZIO CIRO MENOTTI (consorzio), LA CASCINA COSTRUZIONI SRL (consorziata esecutrice), assegnatario del cluster “**AQ4 – Ferrara 2**”;

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

TECHNE SPA, assegnatario del cluster “**AQ4 – Venezia 3**”;

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

*Roma, li
Rep. n.*

IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola Macri)



Firmato digitalmente
da Macri Nicola
Data: 2023.02.06
19:37:23 +01'00'



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETERIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 [M1C3]

- Obiettivo T4/2022: Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- Obiettivo T1/2024: Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- Obiettivo T4/2026: Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03).

ACCORDO QUADRO

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

LOTTO GEOGRAFICO NORD

CIG: 9295275F93

TRA

- MINISTERO DELLA CULTURA, con sede centrale in Roma, Via del Collegio Romano, 27, (di seguito, "Amministrazione Titolare"), in persona di Nicola Macrì, giusta determina 42 del 22/06/2022;

E

- AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, con sede legale in Ravenna (RA), Via Argirocastro, 15, CAP 48122, iscritto nel Registro delle Imprese di Ravenna al n. 161568, Codice fiscale n. 01468160393, Partita IVA n. 01468160393, in persona di Franco Casadei Baldelli, giusto Provvedimento di Aggiudicazione prot. 0373955 del 23/12/2022, NORD – AQ4 Ferrara 1;
- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria), con sede legale in Bologna (BO), Via della Cooperazione, 3, CAP 40129, iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 250799, Codice fiscale n. 02884150588, Partita IVA n. 03609840370, in persona del Procuratore Guido Tacchi Venturi, giusto Provvedimento di Aggiudicazione prot. 0373955 del 23/12/2022, NORD – AQ4 Venezia 2;
- CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A., con sede legale in Ravenna (RA), Via Pier Traversari, 63, CAP 48121, iscritto nel Registro delle Imprese di Ravenna al n. 93867, Codice fiscale n. 00966060378, Partita IVA n. 00966060378, in persona di Alberto Cellini, giusto Provvedimento di Aggiudicazione prot. 0373955 del 23/12/2022, NORD – AQ4 Ferrara 2;
- TECHNE S.p.A., con sede legale in Villa di Serio (BG), Via A. Cortesi, 1, CAP 24020, capitale sociale € 1.300.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo al n. 346393, Codice fiscale n. 03066160163, Partita IVA n. 03066160163, in persona di Pierpaolo Morlacchi, giusto Provvedimento di Aggiudicazione prot. 0373955 del 23/12/2022, NORD – AQ4 Venezia 3;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'“Appaltatore”)

PREMESSO CHE

- a) Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNC”);
- b) Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio.
- c) Gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, “Piano”), individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:
 - IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.
- d) Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell'articolo 1, co. 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziate nell'ambito del Piano per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto (di seguito, “Soggetti Attuatori”) e dei rispettivi CUP.
- e) Il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche.
- f) Il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e cultura 4.0”).
- g) In merito alla *governance* del Piano, il D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito “Amministrazione Titolare”). L'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l'avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano
- h) previa pubblicazione del bando di gara telematica del 30/06/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30/06/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 360322 del 05/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 76 del 01/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04– S.03)", (di seguito, la "Procedura");

- i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza per conto dell'Amministrazione Titolare, al fine di aggiudicare ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, co. 1, lett. l), n. 2), dell'articolo 37, co. 6 e 7, e dell'articolo 38, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "Codice dei Contratti"), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");
- j) i Soggetti Attuatori possono ricorrere agli Accordi Quadro stipulati tra l'Amministrazione Titolare e gli operatori aggiudicatari per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione del Piano;
- k) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 2 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
 - sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
 - sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
 - sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
 - sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,(di seguito, i "Sub-Lotti Prestazionali");
- l) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0373955 del 23/12/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico NORD, il Sub-lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;
- m) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster Assegnato");
- n) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra l'Amministrazione Titolare e gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico NORD;
- o) la Tabella allegata come sub Allegato 1 al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico NORD e il Sub-lotto Prestazionale 3,
 - l'elenco dei singoli Soggetti Attuatori, che si sono determinati a fare ricorso all'Accordo Quadro stipulato dall'Amministrazione Titolare,
 - l'elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi previsti dal Piano la cui realizzazione è rimessa ai



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

suddetti Soggetti Attuatori. Per ogni Cluster viene indicato l'importo relativo ai lavori (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi ricadenti nei Cluster Assegnati;

- gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster;
- p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- q) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3;
- r) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi previsti dal Piano;
- s) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- t) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte la Prefettura - UTG di Ravenna, Bologna e Bergamo, dell'informazione antimafia ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del decreto-le16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, l'Amministrazione Titolare, per conto dei Soggetti Attuatori recederà dal presente Accordo Quadro, e i Soggetti Attuatori recederanno dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
- u) la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, disposta con provvedimento n. 0373955 del 23/12/2022 con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03), per il lotto geografico Nord – CIG: 9295275F93, sub - lotto prestazionale 3 – lavori, è intervenuta da parte della centrale di committenza Invitalia con il provvedimento prot. n. 0162043 del 30/05/2023.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 3 e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, con i relativi allegati;
 - le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
 - gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
 - le risposte alle richieste di chiarimento;
 - il provvedimento di aggiudicazione;
 - Allegato 1 (materialmente allegato): Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 3 nel Lotto Geografico NORD
 - Allegato 2 (materialmente allegato): Garanzia Accordo Quadro.
3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.
4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori ai sensi del presente Accordo Quadro.
5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "Regolamento"), nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNC.
6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di cui al Lotto Geografico NORD - Sub-lotto Prestazionale 3, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 3.
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.

3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore, competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore uno o più Contratti Specifici relativi a lavori che riguardano esclusivamente Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico NORD, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito "*Valore Massimo Stimato Lavori*"), maggiorato del 10% (dieci per cento) al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti dell'Accordo Quadro (di seguito, "*Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti AQ*").



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

2. Il Valore Massimo Stimato Lavori è pari a € 6.717.780,00 (Euro seimilionisettecentodiciassettemilasettecentottanta/00), inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, degli Interventi ricadenti in tutti i Cluster Assegnati del Lotto Geografico NORD.
3. Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti, che costituisce il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, è pari a € 7.389.558,00 (Euro settemilionitrecentottantanovemilacinquecentocinquantotto/00), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a € 6.717.780,00 (Euro seimilionisettecentodiciassettemilasettecentottanta/00), maggiorato del 10% (dieci per cento).
4. Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici anche a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
5. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
6. Ogni Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
7. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino al 31 dicembre 2026.
2. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNC dalle Autorità competenti.
3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato “Allegato E” al Disciplinare Unico - con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
 - tutta la documentazione tecnica, tra cui il progetto esecutivo, messa a disposizione dal Soggetto Attuatore;
 - le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3;
 - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3;
 - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
 - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
 - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
 - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).
3. I Contratti Specifici saranno stipulati “a corpo” ovvero “a misura”, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA.
4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.
- 6.a) *Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)*

- 1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 e dai relativi allegati.

6.b) Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC.
- 1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
- 1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

6.c) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.5.** L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

6.d) Obblighi specifici del PNC relativi alla comprova del conseguimento di obiettivi

- 1.6.** È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
- 1.7.** È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- 2.** Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti Attuatori, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
- 3.** L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
- 4.** L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
- 5.** Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.

6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori e l'Amministrazione Titolare da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3.
2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3.
3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è determinato in base al prezzario individuato ai sensi delle Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di regolare esecuzione del lavoro o emissione del certificato di collaudo.
3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori.
6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 3.
2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal D.L. n. 77/2021 relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro, allegata come sub Allegato 2 al presente Accordo Quadro

1. L'Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fidejussoria, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 3, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.
2. L'Appaltatore AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. PC9JJTSQ, emessa in data 28/02/2023 dalla compagnia Zurich Insurance plc, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 91.839,43 (Euro novantunomilaottocentotrentanove/43).
3. L'Appaltatore CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 01.000060959, emessa in data 25/01/2023 dalla compagnia S2C S.p.A., e successive appendici n. 1 del 31/01/2023 e n. 2 del 13/03/2023, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 87.803,48 (Euro ottantasettemilaottocentotré/48).
4. L'Appaltatore CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A. ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 2023/50/2659970, emessa in data 02/02/2023 dalla compagnia Reale Mutua di Assicurazioni, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 33.399,26 (Euro trentatremilatrecentonovantanove/26).
5. L'Appaltatore TECHNE S.p.A. ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 1952469, emessa in data 01/02/2023 dalla compagnia REVO Insurance S.p.A., con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 4.272,00 (Euro quattromiladuecentosettantadue/00).
6. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12. b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative

1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 7.2 e 8 del Sub-Disciplinare 3.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.
3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3.

ARTICOLO 14 - RECESSO

1. Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore.
4. L'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, l'Amministrazione Titolare, anche per conto del Soggetto Attuatore, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione dell'Amministrazione Titolare, anche per



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

conto del Soggetto Attuatore, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:

- (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
 - (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
 - (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia;
 - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione dell'Amministrazione Titolare, anche per conto dei Soggetti Attuatori interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.
4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte dell'Amministrazione Titolare non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che Invitalia e/o il Soggetto Attuatore dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, l'Amministrazione Titolare escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
7. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 - (FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dei Cluster a quest'ultimo assegnate ai sensi del Disciplinare Unico.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardino:

- a) la mandataria, il Soggetto Attuatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, recede dall'Accordo quadro.
- b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:
 - b.1 indicare all'Amministrazione Titolare, al Soggetto Attuatore un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
 - b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 18 del Disciplinare Unico.
2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.
3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, e il Soggetto Attuatore medesimo e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 3 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 3, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "Protocollo di Legalità" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura – UTG competente, le clausole del suddetto "Protocollo di Legalità" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679" - disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" del Sub-Disciplinare 3) - già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dai Soggetti Attuatori, elencati nell'Allegato A al Disciplinare Unico, in qualità di Titolari del trattamento.

ARTICOLO 22 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del lavoro, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile all'Amministrazione Titolare.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

Il presente atto è stato letto ed approvato dalle parti che lo sottoscrivono digitalmente.

MINISTERO DELLA CULTURA - Amministrazione Titolare



Firmato digitalmente da Macri
Nicola
Data: 2023.06.19 14:48:32 +02'00'

APPALTATORE - AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE

APPALTATORE - CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)

APPALTATORE - CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A.

APPALTATORE - TECHNE S.p.A.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Allegato 1: Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 3 nel Lotto Geografico NORD
- Allegato 2: Garanzia Accordo Quadro



Firmato digitalmente da:
Pierpaolo Morlacchi
Firmato il 16/06/2023 12:04
Seriale Certificato: 4150141968396344148
Valido dal 10/02/2021 al 10/02/2024
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1



Firmato digitalmente da:
CASADEI BALDELLI FRANCO
Firmato il 16/06/2023 11:46
Seriale Certificato: 792332
Valido dal 22/09/2021 al 22/09/2024
InfoCerting Qualified Electronic
Signature CA

Firmato digitalmente da: GUIDO TACCHI
VENTURI
Data: 16/06/2023 11:39:19



MICHELE
DONINI
16.06.2023
10:59:22
GMT+01:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 3 nel Lotto Geografico NORD

TABELLA RIPORTANTE I LOTTI GEOGRAFICI – SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	IMPORTO LAVORI SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 - LAVORI	CLASSIFICA MINIMA SOA [sulla base dell'importo lavori incrementata del quinto]	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP INTERVENTO
NORD	Regione Emilia Romagna	AQ4 - Ferrara 1	3.500.000,00 €	IV bis classifica	Ampliamento del Museo Archeologico - Polo Culturale integrato nel Comparto Bellini	D59D22000150006
	Fondazione La Biennale di Venezia	AQ4 - Venezia 2	1.700.000,00 €	III bis classifica	Altri investimenti - Bissuola - riqualificazione struttura area all'aperto per	D74H21000240001
	Regione Emilia Romagna	AQ4 - Ferrara 2	1.117.780,00 €	III classifica	Complesso turistico Vallette di Ostellato – Manutenzione straordinaria e	I78E22000140006
					Sistemazione percorsi pedonali e ciclabili, segnaletica e cartellonistica nelle stazioni ravennati del Parco del Delta del Po	C61B21013680001
	Regione Veneto	AQ4 - Venezia 3	400.000,00 €	II classifica	Sviluppo sostenibile, conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, e supporto ad attività di ricerca ambientale	F23H21000020001



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Polizza Fideiussoria

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2		GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)	
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 31 del 19/01/2018.			
Garanzia fideiussoria n.	Ramo Rischio	Intermediario Assicurativo di	
PC9JJTSQ	013.22	NOE - INTEGRA BROKER S.R.L.	
Garante	Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari. Rappresentanza Generale per l'Italia Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066		
C.F./P.I./R.I.	PEC		
05380900968	Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it		
Città	Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
Milano	Via Benigno Crespi, 23	20159	MI
Contraente (Obbligato principale)			
AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE			
C.F./P.I.	PEC		
01468160393	ARCOLAVORI@LEGALMAIL.IT		
Città	Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
RAVENNA	VIA ARGIROCASTRO 15	48122	RA
Stazione Appaltante (Beneficiario)			
Ministero della Cultura Segretariato Generale			
C.F./P.I.	PEC		
97803850581	sg@pec.cultura.gov.it		
Città	Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
ROMA	Via Del Collegio Romano n. 27	00186	RM
Descrizione opera/servizio/fornitura Luogo di esecuzione PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - IA.02 - S.03) SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 - LAVORI. NORD - 1 - AQ4 - FERRARA 1 CIG: 9295275F93			
Costo aggiudicazione (€)		Ribasso % asta	
3.500.000,00		15,79	
Somma garantita (€)		% costo dell'opera	
91.839,43		2,62	
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.			

Emessa in 3 Originali ad un solo effetto a Milano il 28/02/2023

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
653,33	81,67	735,00

Proroghe **Semestrali** dal **08/02/2024**

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
326,67	40,83	367,50

IL CONTRAENTE



Originale per Stazione Appaltante/Beneficiario

CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia - L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione Rivalsa - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE



IL GARANTE
ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia



Polizza di Assicurazione

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 46-47 del D.P.R. n.445 del 28/12/00)

Il sottoscritto Alessandro Zampini, nato a Bussolengo (VR) l' 08/02/1977, in qualità di procuratore speciale della società Zurich Insurance Public Limited Company, con sede in Dublino e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, via Benigno Crespi 23, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che, in forza della procura n.rep 46.035/15.173 del 18/01/2022, in autentica del Notaio Renata Mariella di Milano, è munito degli occorrenti poteri ai fini della sottoscrizione della polizza per tipologia ed importo richiesti dal contraente

Milano, 28/02/2023
In fede

IL DICHIARANTE



Originale per Stazione Appaltante/Beneficiario



Istruzioni per download fascicolo digitale

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



E' possibile effettuare il download della presente polizza al seguente indirizzo web:

<https://verificapolizze.zurich.it/>

Oppure collegandosi al sito www.zurich.it - sezione riservata - firma digitale
inserendo i seguenti riferimenti della garanzia nelle sezioni VERIFICA POLIZZA:

numero polizza PC9JJTSQ

codice controllo ZQtgQh3m



INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "**Regolamento**") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1) IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "**Società**").

Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@it.zurich.com ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO**a) Finalità contrattuali e di legge**

I Suoi dati personali saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di **fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste**, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
- (ii) per ogni altra **finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria** e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "*Esistenza di un processo decisionale automatizzato*". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.



e) Soft Spam

Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporre prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- (iii) punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- (iv) punti 2 b), c) ed e) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- (v) punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- (vi) punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici; soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- (vii) punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5) TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso Paesi extra EU (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- a) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- b) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- c) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- d) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni;
- e) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- f) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.



8) I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi*), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall' Assicurato e dal beneficiario ove previsto, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa all'assicurato/beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____

Firma **Contraente** _____

Data _____

Firma **Assicurato** (se diverso dal Contraente) _____

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso al trattamento dei suoi dati personali:

	SI	NO
(b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato.	☐	☒
(c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.	☐	☒
(d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.	☐	☒

Data _____

Firma **Contraente** _____



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 3, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

OGGETTO: POLIZZA N. 01.000060959 DEL 25/01/2023

CONTRAENTE : RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - INFRATECH
CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. - IN FORMA ABBREVIATA INFRATECH SCARL - CNP ENERGIA S.P.A.

Il/La sottoscritto/a **ROBERTO VILLA** nato/a a Genova (Genova) il 04/06/1962, domiciliato/a per la carica in Genova, VIA XX SETTEMBRE 26/2 richiamate le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

Dichiara

di essere "AGENTE PROCURATORE" di S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con sede legale in Roma, Via Valadier,44, e di essere legittimato a sottoscrivere la polizza fidejussoria in oggetto, in forza dei poteri conferitigli giusta procura autenticata nella firma dal Notaio ANDREATINI in Milano (Milano) il 05/09/2019 al n.7308 di repertorio - racc.5018

Emessa in GENOVA il 25/01/2023

IL DICHIARANTE



POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.lgs 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2		GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)	
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018.			
Garanzia fideiussoria n.	Intermediario		
01.000060959	A002 CA.A.R. DI ROBERTO VILLA & C SAS GENOVA		
Garante			
S2C S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI - DIREZIONE GENERALE			
Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
MILANO	VIA SAN GREGORIO, 29	20124	MI
Codice Fiscale	10887901006	PEC	s2cspa@legalmail.it - s2cpeccauzione@legalmail.it
Contraente (Obbligato principale)			
RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. - IN FORMA ABBREVIATA INFRATECH SCARL - CNP ENERGIA S.P.A.			
Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
BOLOGNA	VIA DELLA COOPERAZIONE 3	40129	BO
Codice Fiscale	02884150588	PEC	CONSORZIONAZIONALESERVIZI@LEGALMAIL.IT
Stazione appaltante (Beneficiario)		Sede	
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA		VIA CALABRIA 46 00187 ROMA RM	
Codice Fiscale	005678721001	PEC	INVITALIA@PEC.INVITALIA.IT
CIG	9295275F93		
CUP			
Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1- OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - IA.02 - IA.04 - S.03). SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 - LOTTO GEOGRAFICO 1. NORD - LAVORI		SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 - LOTTO GEOGRAFICO 1. NORD ;	
Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta		
€ 1.700.000,00	23,666		
Somma garantita	% del costo dell'opera		
€ 43.483,30	-		
Data inizio garanzia fideiussoria	Data cessazione garanzia fideiussoria		
v. Art. 2 Schema Tipo 1.2	v. Art. 2 Schema Tipo 1.2		

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in GENOVA il 25/01/2023

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI
CREDITI E CAUZIONI



**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 – Oggetto della garanzia. – Il Garante in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) Inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) Risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) Rimborso:
 - i.) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii.) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii.) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia e limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salva che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per solo importo anzidetto oltre la durata prevista dell'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopo di che perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia. – L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Somma garantita. – La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 – Escussione della garanzia. – Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 – Surrogazione - Rivalsa. – Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni – Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente. – In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge. – Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in GENOVA il 25/01/2023

IL GARANTE

**S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI
CREDITI E CAUZIONI**

DOCUMENTO DI POLIZZA ORIGINATA E PRODOTTA IN VIA INFORMATICA E SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE SECONDO LE REGOLE TECNICHE DI CUI AL DLGS 82/2005.

Lasciata volutamente in bianco

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale

Polizza			Intermediario
15 Ramo	01.000060959 Numero	97535317 Cod. Controllo	A002 CA.A.R. DI ROBERTO VILLA & C SAS GENOVA Intermediario Denominazione Sede
Contraente (Obbligato principale)			Codice Fiscale
RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. - IN FORMA ABBREVIATA INFRATECH SCARL - CNP ENERGIA S.P.A.			02884150588

La presente polizza è conforme alla polizza originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale dalla S2C S.P.A. nella persona di **ROBERTO VILLA** in forza dei poteri conferitigli giusta procura autenticata nella firma dal Notaio ANDREATINI in Milano (Milano) il 05/09/2019 al n.7308 di repertorio - racc.5018.

La presente polizza è emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità della garanzia prestata con la presente polizza, e la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura di seguito indicata:

- 1) Collegarsi al sito www.s2cspa.it
- 2) Accedere all'area "VERIFICA POLIZZA-APPENDICE CON FIRMA DIGITALE" selezionando il tasto presente nella pagina di accoglienza del sito.
- 3) Eseguire la procedura di verifica del documento di polizza secondo le istruzioni operative indicate nelle pagine del sito.

Riferimenti della polizza da indicare nella procedura di verifica:

NUMERO POLIZZA:	01.000060959
CODICE DI CONTROLLO:	97535317

Per ulteriori informazioni o segnalazioni contattare la direzione S2C utilizzando i riferimenti indicati nella sezione "Contatti" del sito.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 3, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

OGGETTO: APPENDICE N. 02 A POLIZZA N. 01.000060959 DEL 13/03/2023

CONTRAENTE : RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - INFRATECH
CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. - IN FORMA ABBREVIATA INFRATECH SCARL - CNP ENERGIA S.P.A.

Il/La sottoscritto/a **ROBERTO VILLA** nato/a a Genova (Genova) il 04/06/1962, domiciliato/a per la carica in Genova, VIA XX SETTEMBRE 26/2 richiamate le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

Dichiara

di essere "AGENTE PROCURATORE" di S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con sede legale in Roma, Via Valadier,44, e di essere legittimato a sottoscrivere la polizza fidejussoria in oggetto, in forza dei poteri conferitigli giusta procura autenticata nella firma dal Notaio ANDREATINI in Milano (Milano) il 05/09/2019 al n.7308 di repertorio - racc.5018

Emessa in GENOVA il 13/03/2023

IL DICHIARANTE



POLIZZA FIDEIUSSORIA

Polizza

Intermediario

15	01.000060959	02	-	A002 CA.A.R. DI ROBERTO VILLA & C SAS GENOVA
Ramo	Numero	Appendice	Cod. Controllo	Intermediario Denominazione Sede

Contraente (Obbligato principale)	Codice Fiscale
RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. - IN FORMA ABBREVIATA INFRATECH SCARL - CNP ENERGIA S.P.A.	02884150588

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
BOLOGNA	VIA DELLA COOPERAZIONE 3	40129	BO
PEC	CONSORZIONAZIONALESERVIZI@LEGALMAIL.IT		

Ente garantito (Beneficiario)	Sede
MINISTERO DELLA CULTURA SEGRETARIATO GENERALE - CODICE FISCALE SFE: 97803850581 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: YXC4R9	VIA DEL COLLEGGIO ROMANO, 27 00186 ROMA RM

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SUINDICATA SI PRENDE E SI DA ATTO CHE:

SI PROVVEDE AD AUMENTARE LA GARANZIA PRESTATATA CON LA STESSA PER L'IMPORTO DI € 44.320,18 (EURO QUARANTAQUATTROMILATRECENTOVENTI/18).
PERTANTO LA SOMMA MASSIMA ASSICURATA DELLA POLIZZA, A FAR DATA DAL 25/01/2023, DEVE INTENDERSI DI € 87.803,48 (EURO OTTANTASETTEMILAOTTOCENTOTRE/48)

PER EFFETTO DI QUANTO SOPRA SI PROCEDE ALLO STORNO DEL/I TITOLO/I RELATIVO/I AL/I SEGUENTE/I PERIODO/I
DAL: 25/01/2023 AL: 30/06/2026 AMMONTANTE A € 1.050,00

SI PROCEDE PERTANTO AL CALCOLO DEL PREMIO COME SOTTO SPECIFICATO
LIQUIDAZIONE PREMIO PER IL PERIODO DAL 25/01/2023 AL 30/06/2026

Ammontare della garanzia € 87.803,48

Tasso di premio imponibile annuo P.C.

PREMIO:

€ 1.592,60	€ 318,51	€ 0,00	€ 238,89	€ 2.150,00
Premio netto	Accessori	Autentica	Imposte	Premio Totale

PROROGA: Annuale dal 30/06/2026

€ 455,56	€ 91,10	€ 68,34	€ 615,00
Premio netto	Accessori	Imposte	Premio Totale

FERMO IL RESTO

L'importo di €. 2.150,00 é stato pagato oggi _____ a mie mani.

L'ESATTORE

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in GENOVA il 13/03/2023

IL CONTRAENTE

S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI
CREDITI E CAUZIONI



Lasciata volutamente in bianco

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale

Polizza				Intermediario
15	01.000060959	02	61246500	A002 CA.A.R. DI ROBERTO VILLA & C SAS GENOVA
Ramo	Numero	Appendice	Cod. Controllo	Intermediario Denominazione Sede
Contraente (Obbligato principale)				Codice Fiscale
RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. - IN FORMA ABBREVIATA INFRATECH SCARL - CNP ENERGIA S.P.A.				02884150588

La presente appendice a polizza è conforme alla polizza originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale dalla S2C S.P.A. nella persona di **ROBERTO VILLA** in forza dei poteri conferitigli giusta procura autenticata nella firma dal Notaio ANDREATINI in Milano (Milano) il 05/09/2019 al n.7308 di repertorio - racc.5018.

La presente appendice a polizza è emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità della garanzia prestata con la presente appendice a polizza, e la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura di seguito indicata:

- 1) Collegarsi al sito www.s2cspa.it
- 2) Accedere all'area "VERIFICA POLIZZA-APPENDICE CON FIRMA DIGITALE" selezionando il tasto presente nella pagina di accoglienza del sito.
- 3) Eseguire la procedura di verifica del documento di appendice a polizza secondo le istruzioni operative indicate nelle pagine del sito.

Riferimenti dell'appendice a polizza da indicare nella procedura di verifica:

NUMERO POLIZZA:	01.000060959
PROGRESSIVO APPENDICE:	02
CODICE DI CONTROLLO:	61246500

Per ulteriori informazioni o segnalazioni contattare la direzione S2C utilizzando i riferimenti indicati nella sezione "Contatti" del sito.

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016**SCHEMA TIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2****GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)		
2023/50/2659970	480 Ag. REGGIO EMILIA		
Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.		
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	00966060378 - 00966060378		
Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
RAVENNA	V. PIER TRAVERSARI 63	48121	RA
Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede		
MINISTERO DELLA CULTURA SEGRETARIATO GENERALE	V. DEL COLLEGIO ROMANO 27 00186 ROMA RM		
Descrizione opera / servizio / fornitura	Luogo di esecuzione		
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE; ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE(RILIEVI, INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO); COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; DIREZIONE DEI LAVORI; COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG LOTTO 1: 9295275F93	FERRARA		
Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 3,60 % costo opera	
€ 927.757,40	17,000	€ 33.399,26	

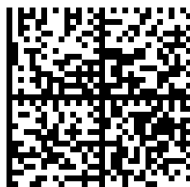
Premio per il periodo dal 02/02/2023 al 30/06/2026 Euro 909,95

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in REGGIO NELL'EMILIA il 02/02/2023.

IL CONTRAENTE

Adobe.PPKMS

IL GARANTE

elemento di controllo per gestione documentale

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

AGENZIA : REGGIO EMILIA

POLIZZA n. : 2023/50/2659970

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

AGENZIA: (480/069) – REGGIO EMILIA

NUMERO DI POLIZZA: 2023/50/2659970

CONTRAENTE: CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.

CODICE FISCALE: 00966060378

PARTITA IVA: 00966060378

V. PIER TRAVERSARI 63 48121 – RAVENNA (RA)

DECORRENZA CONTRATTO				SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE		FRAZIONAMENTO PROROGA																					
g. 02		m. 02		a. 2023		g. 30		m. 06		a. 2026		a. 03		m. 04		g. 26		g. 30		m. 06		a. 2026		Unico		Semestrale										
SOSTITUISCE LE POLIZZE																																				
N PARTE		sino		AGENZIA		RAMO		N. DI POLIZZA		PAGATO AL		m.		a.		COASSICURAZIONE			NS. DELEGA			NS. QUOTA			COD. DEL.			N. POLIZZA DELEGATARIA			IMPORTO CAUZIONE					
																616,11						154,03						38,70			101,11			TOTALE PRIMA RATA EURO		
																	TOTALE PREMIO NETTO			ACCESSORI						DIRITTI			IMPOSTA			TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO				
														85,24						21,31						12,20			14,85			133,60				
TAC. RINNOVO		NUM. VARIAZIONE		COOBLIGATI		CODICE RISCHIO		CONTROGARANZIE		RISCHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE																						
SI				NO		118				Agenzia		Ramo		N. Polizza		Agenzia		Ramo		N. Polizza																
si/no				si/no																																

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 31 del 19/01/2018	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
--	----------------------------------

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 dell'10/04/2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016;
 - che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:**

Art. 9 - Premio - Il premio è stato calcolato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio.

Tale calcolo tiene conto:

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto.

In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. **Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.**

Art. 10 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in REGGIO NELL'EMILIA il 02/02/2023.

IL CONTRAENTE

Adobe.PPKMS
adbe.pkcs7.sha1



Il Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 12 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 14 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

Adobe.PPKMS
adbe.pkcs7.sha1



1124650008028148

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR

Adobe.PPKMS

ALLEGATO

AGENZIA : REGGIO EMILIA

POLIZZA n. : 2023/50/2659970 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

Si precisa che l'importo totale del cluster aggiudicato, relativo all'Accordo Quadro, è pari ad
euro 1.117.780,00.

FERMO IL RESTO

La presente polizza è emessa in REGGIO NELL'EMILIA il 02/02/2023.

IL CONTRAENTE

Adobe.PPKMS
adbe.pkcs7.sha1



Il Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



Spett.le
MINISTERO DELLA CULTURA
SEGRETARIATO GENERALE
Viale del Collegio Romano, 7
00186 ROMA (RM)

Pol. Fidejussoria n. 2023/50/2659970 del 02/02/2023 Ag. Reggio Emilia di Euro 33.399,26

Ditta Contraente: Spett.le. CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.
domiciliato in: Ravenna (RA) – V. Pier Traversari, 63

Confermiamo di aver rilasciato la polizza a garanzia della cauzione dovuta dalla Ditta Contraente come precisato in oggetto. Distinti saluti

Reggio Emilia, 09/02/2023

PROF. ANGELO CHIANALE
NOTAIO

Via Pietro Micca n. 22 - 10122 TORINO
Tel. 011.56.411 - Fax 011.53.84.04

RACCOLTA 40465

CESSAZIONE DI MANDATO - MANDATO

Il sottoscritto

- LANA ing. Luigi, nato a Milano il 24 marzo 1951 e domiciliato in Torino; in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

"SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI", con sede in Torino (TO), Via Corte d'Appello n. 11,

codice fiscale 00875360018;

fondata nell'anno 1828, (iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il n. 00875360018 ed al Repertorio Economico Amministrativo di Torino con il n. 9806);

in esecuzione del deliberato del Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2018, che in copia autenticata dal Notaio Angelo Chianale di Torino in data odierna - Rep. n. 85593 - si allega alla presente scrittura (Allegato A);

fa constare che il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato, con effetto 1 gennaio 2019, il trasferimento dell'incarico agenziale conferito con deliberazione consiliare del 28 novembre 2014 alla società

"PERI ENRICO e FEDERICO ALESSANDRO sas", con sede in Reggio nell'Emilia (RE), viale Monte Grappa n. 24/a,

iscritta al Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia con il n. 02634270355 ed al Repertorio Economico Amministrativo di Reggio nell'Emilia con il n. 299739;

quale Agente Capo Procuratore dell'Agenzia Principale di REGGIO EMILIA della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, dalla predetta alla società

"FEDERICO ALESSANDRO e PERI ALESSANDRO snc" siglabile "FEDERICO e PERI s.n.c.", con sede in Reggio nell'Emilia (RE), viale Monte Grappa n. 24/a,

iscritta al Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia con il n. 02634270355 ed al Repertorio Economico Amministrativo di Reggio nell'Emilia con il n. 299739

nominata Agente Capo Procuratore dell'Agenzia Principale di **REGGIO EMILIA**, con gestione libera, e pertanto con la contestuale cessazione di tutti i poteri e le facoltà conferiti alla predetta società "PERI ENRICO e FEDERICO ALESSANDRO sas" con scrittura privata autenticata dal notaio Angelo Chianale di Torino in data 16 dicembre 2014 rep. 76509/34525 (registrata al I Ufficio delle Entrate di Torino il 29 dicembre 2014 al n. 23430/11t) ed il conferimento delle infra indicate facoltà alla Società "FEDERICO ALESSANDRO e PERI ALESSANDRO snc" relative alle operazioni della Società stessa nei rami di assicurazione come di seguito indicato:
1A - relativamente ai Rami Danni, esclusi Credito e Cauzioni, firmare le polizze e le relative appendici e variazioni;

B - firmare, per quanto riguarda le Cauzioni, le polizze di qualsiasi tipo pre-

viste dalle norme interne stabilite dalla Società per un massimale di garanzia non superiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila);

C - firmare per la Società i certificati di garanzia, le dichiarazioni sulle distinte di presentazione degli effetti allo sconto nel limite massimo dell'importo facciale di Euro 16.000,00 (sedicimila e zero centesimi) per distinta, nonchè tutti gli atti relativi alle polizze di assicurazione del Ramo Credito (polizze che saranno sempre firmate dalla Direzione Generale), eccettuate le appendici che stabiliscano variazioni alle condizioni generali e particolari di assicurazione;

2 - ricevere tutte le proposte di assicurazione sulla vita con la espressa facoltà di stipulare i relativi contratti in base alle norme assuntive vigenti;

3 - esigere e quietanzare i contributi, le quote, nonchè i diritti accessori e le indennità dovuti alla Società in dipendenza di polizze, proposte e contratti in corso relativi a qualunque dei rami di assicurazione dalla Società esercitati;

4 - convenire ed essere convenuto in giudizio e procedere anche alle vie esecutive per realizzare l'incasso dei contributi e quote, diritti, accessori ed indennità sopradette riferentisi a qualunque ramo di assicurazione dalla Società esercitato con facoltà di rappresentare la Società stessa in udienza, con il potere di transigere e conciliare.

Il territorio dell'Agenzia sarà costituito, in esclusiva territoriale, dai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Canossa, Collagna, Gattatico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano e Villa Minozzo.

La revoca di cui sopra sarà depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2207 codice civile.

Torino, il 16 gennaio 2019

In originale firmato

Luigi LANA

REPERTORIO 85607

RACCOLTA 40465

CERTIFICO io sottoscritto Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che in mia presenza ha firmato in fine e nel foglio intermedio il signor:

- LANA ing. Luigi, nato a Milano il 24 marzo 1951 e domiciliato in Torino; in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

"SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI", con sede in Torino (TO), Via Corte d'Appello n. 11, codice fiscale 00875360018;

fondata nell'anno 1828, (iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il n. 00875360018 ed al Repertorio Economico Amministrativo di Torino con il n. 9806);

in esecuzione del deliberato del Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2018;

della cui personale identità e poteri io Notaio sono certo.

Della presente scrittura non ho dato lettura alla parte per sua dispensa, in

quanto corrispondente a bozza approvata dalla società predetta.
Torino, in via Corte d'Appello n. 11, alle ore dodici, il sedici gennaio duemiladiciannove.

In originale firmato

Angelo CHIANALE Notaio

-----INSERZIONE-----ALLEGATO "A"-----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza 28 novembre 2018

Estratto

Il Consiglio di Amministrazione della Società Reale Mutua di Assicurazioni, previa regolare convocazione, si è riunito in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, alle ore 12, con il seguente

Ordine del Giorno

- 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2 - Comunicazioni del Presidente;
- 3 - Andamento affari sociali;
- 4 - Partecipazioni;
- 5 - Investimenti;
- 6 - Conto Economico Preventivo 2019 e Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 7 - Personale;
- 8 - Agenti;
- 9 - Varie.

Con il Presidente Ing. Luigi LANA sono presenti i seguenti componenti il Consiglio, Signori:

BAUDI DI SELVE Conte Dott. Maurizio	Membro
CARRARA Ing. Mario	id.
FACCHINETTI PULAZZINI Conte Avv. Giovanni	id.
GIANOTTI Barone Rag. Romano	d.
GREPPI Prof. Edoardo	id.
GUIDOBONO CAVALCHINI Barone Amb. Dott. Luigi	id.
MARENCO DI MORIONDO Dott. Enrico	id.
MIHALICH Dott. Iti	id.
PAVESIO Avv. Carlo	id.
PENE VIDARI Prof. Avv. Gian Savino	id.
VIORA Conte Dott. Vittorio Amedeo	id.
WEIGMANN Avv. Marco	id.

Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori:

ASCHIERI Dott. Edoardo	Presidente
BERALDI Dott. Mario	Sindaco
LEVIS Dott. Marco	id.

Assistono il Direttore Generale Dott. Luca FILIPPONE e il Condirettore Generale Dott. Massimo LUVIE', Segretario del Consiglio.

Il Presidente Ing. Lana assume la presidenza della riunione e ne constata la validità.

...omissis...

Agenzia Principale di Reggio Emilia

...omissis...

Il Consiglio, preso atto, delibera il trasferimento, con effetto 1/1/2019, dell'incarico agenziale conferito alla "PERI ENRICO E FEDERICO ALES-

SANDRO S.A.S.", nominata Agente Procuratore dell'Agenzia Principale di Reggio Emilia con deliberazione consiliare del 28/11/2014, alla "FEDERICO ALESSANDRO E PERI ALESSANDRO S.N.C." (siglabile in "FEDERICO E PERI S.N.C."), con sede in Reggio Emilia, Viale Monte Grappa n. 24/A.

...omissis...

Per tutto quanto precede, il Consiglio dà mandato al Presidente di provvedere ai relativi incombenzi.

...omissis...

Dopodiché nulla più essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore 20.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. Massimo LUVIE'

F.to: ing. Luigi LANA

=o=o=o=o=

REPERTORIO 85593

CERTIFICO io sottoscritto Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia è conforme alla delibera in data 28 novembre 2018 del Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede in Torino (TO), Via Corte d'Appello n. 11, avente codice fiscale n. 00875360018 (iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il n. 00875360018).

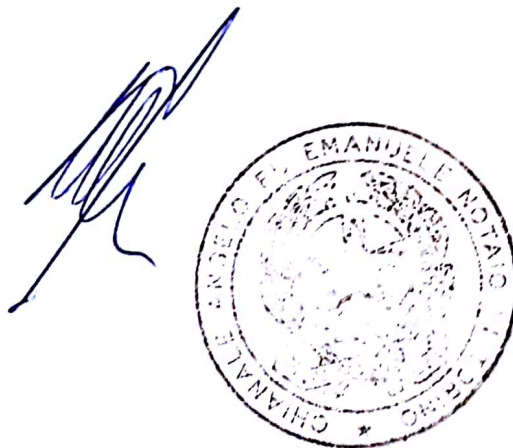
Torino, il sedici gennaio duemiladiciannove

In originale firmato

Angelo CHIANALE Notaio

**Registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino 1 il 18 gennaio 2019
al n. 1277/1t con Euro 230,00**

**Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge rilasciata da me
Angelo Chianale Notaio in Torino e costituita da pagine 4 (quattro).
Torino, li diciotto gennaio duemiladiciannove**

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'A. Chianale', written over a circular notary stamp. The stamp is also in blue ink and contains the text 'ANGELO CHIANALE NOTAIO' around the perimeter, with 'TORINO' at the bottom. In the center of the stamp, there is a small emblem or coat of arms.

	Repertorio n. 13.967	
	AUTENTICA DI FIRMA DIGITALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Io sottoscritto Gino Baja Guarienti, notaio in Scandiano,	
	iscritto nel ruolo del distretto notarile di Reggio Emilia,	
	CERTIFICO	
	- che il richiedente signor:	
	= FEDERICO ALESSANDRO, nato a Parma il giorno 29 febbraio	
	1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra	
	descritta società, nella sua qualità di socio e legale	
	rappresentante della società "FEDERICO ALESSANDRO E PERI	
	ALESSANDRO SNC", con sede in Reggio Emilia, Viale Monte	
	Grappa n. 24/A, iscritta al REA di Reggio Emilia al n.	
	RE-299739, codice fiscale 02634270355, agente procuratore	
	della "SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI", con sede in	
	Torino,	
	della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio	
	sono certo, ha apposto in mia presenza la propria firma	
	digitale al documento informatico, compresi allegati e	
	appendice, associato elettronicamente alla presente	
	autentica;	
	- che il certificato elettronico qualificato utilizzato per	
	l'apposizione della firma digitale è valido e non revocato,	
	scaduto o sospeso;	
	- che il documento sottoscritto non è in contrasto con	

[illegible]

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



1001952469

Garanzia fideiussoria n. 1952469	Codice Controllo 33	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 124 Prov. MI Subagente 0	I.S. & B. SRL - Milano	Codice Rischio 118
Garante "REVO Insurance S.p.A."				
R.E.A. VR - 451759		PEC revo@pec.revoinsurance.com	C.F./P.IVA 05850710962	
Sede Verona		Indirizzo Viale dell'Agricoltura 7	CAP 37135	Prov. VR
Contraente (Obbligato Principale):				
TECHNE SPA		PEC info@pec.techne.mobi	C.F./P.IVA 03066160163 / 03066160163	
Sede VILLA DI SERIO		Indirizzo VIA CORTESI 1	CAP 24020	Prov. BG
Stazione appaltante (Beneficiario)				
MINISTERO DELLA CULTURA SEGRETARIATO GENERALE		PEC sg@pec.cultura.gov.it	C.F. / P. I.V.A. 97803850581	
Comune ROMA		Indirizzo VIA DEL COLLEGIO ROMANO, 27	CAP 00186	Prov. RM

Descrizione opera/servizio/fornitura

A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA; LOTTO GEOGRAFICO NORD - 4 - AQ4 - VENEZIA 3 CIG 9295348BD2

Luogo di esecuzione **VEDASI DESCRIZIONE OPERA**

Costo complessivo previsto a base d'asta	Ribasso d'asta 0,00 %	0,00 % del costo dell'opera
€ 400.000,00	Costo aggiudicazione	Somma garantita
EURO quattrocentomila/00	€ 400.000,00	€ 4.272,00
	EURO quattrocentomila/00	EURO quattromiladuecentosettantadue/00
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2		Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **1/2/2023** al **30/6/2026** al tasso lordo del **1,029 %**.

Frazionamento proroghe: **Premio unico**Sono operanti i seguenti allegati: **DG**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	111,11	22,22	0,00	133,33	16,67	150,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

STEFANO SIMIONATO**SMNSFN62L19G224X****Il Garante****REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI**MNLLRT65M24L781C**Emessa in **3** esemplari ad un solo effetto il **1/2/2023** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITA DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;

telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

SCHEMA TIPO 1.2 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 1952469

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;

- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

REVO Insurance S.p.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

Cognome MINALI	 Firma del titolare <i>Alberto Minali</i> VERONA il 03/08/2013 IL SINDACO Impronta del dito indice sinistro C. diritti 5,16 SEGR 0,26 Totale 5,42
Nome ALBERTO	
nato il 24/08/1965	
(atto n. 3650 P - 1 S. A. - 1965)	
a VERONA	
Cittadinanza ITALIANA	
Residenza VERONA	
Via VIA MARSALA 4	
Stato civile CONIUGATO	
Professione DIRIGENTE D'AZIENDA	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura m. 1,89	
Capelli brizzolati	
Occhi verdi	
Segni particolari	

SCADDE IL 24/08/2023  AT 7651153	REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VERONA CARTA D'IDENTITA' N° AT 7651153 DI MINALI ALBERTO
---	---

TESSERA SANITARIA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	
Codice Fiscale MNLLRT65M24L781C	Sesso M
Cognome MINALI	
Nome ALBERTO	
Luogo di nascita VERONA	
Provincia VR	
Data di scadenza 13/11/2024	
Data di nascita 24/08/1965	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR) - Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021, in estratto autentico a cura del Dott. Marco Ferrari, Notaio in Milano, Repertorio n° 6452, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

REVO INSURANCE S.p.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
 Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
 telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

ALLEGATO DG - DETERMINAZIONE DELLA GARANZIA

Polizza n.	1952469	Agenzia	124 - I.S. & B. SRL - Milano	Data di emissione	1/2/2023
Contraente	TECHNE SPA	P.I./C.F.	03066160163 / 03066160163		

Si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza sarà valida fino a disposizione di svincolo da parte del Beneficiario, indipendentemente dalla durata convenzionale esposta in frontespizio, utile soltanto ai fini del calcolo del premio.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:
STEFANO SIMIONATO
SMNSFN62L19G224X

Il Garante

REVO INSURANCE S.P.A.
 Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
 Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
 telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

ALLEGATO F.3.

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 [M1C3]

- **Obiettivo T4/2022:** Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- **Obiettivo T1/2024:** Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- **Obiettivo T4/2026:** Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03).

CONDIZIONI GENERALI

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

ART. 1 (OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO)

1. Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito, "**Condizioni Generali**"), che, come del resto indicato nell'articolo 1 dell'Allegato B – "**Sub-Disciplinari**" al Disciplinare Unico, rappresentano il Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Cluster in cui i singoli Lotti Geografici sono suddivisi.
2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nel Sub-Disciplinare 3 hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nei suddetti Disciplinare Unico e Sub-Disciplinare 3.
3. L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste nell'affidamento dei **Lavori** di cui al **Sub-Disciplinare 3** per la realizzazione di interventi di interesse culturale.
4. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute, nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Sub Disciplinare 3, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore, (di seguito "**Capitolato Generale d'Appalto**") nelle presenti Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Contratto Specifico, a cura del Soggetto Attuatore che si avvarrà dell'Accordo Quadro e che potranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").
5. Sono compresi nell'appalto: l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del Contratto Specifico, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
7. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**") individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.
8. Le opere devono intendersi "**compiute**", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non sarà direttamente evidenziato nella documentazione tecnica allegata all'Ordine di Attivazione (di seguito "**OdA**") e nelle presenti Condizioni Generali. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni

altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

ART. 2 (AMMONTARE DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito dalle presenti Condizioni Generali, eventualmente integrate o derivate dalle Condizioni Particolari.
2. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezzi indicati nel successivo articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
3. In relazione ad eventuali variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
4. Gli importi stimati in ciascun Contratto Specifico, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**"), senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

ART. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell'OdA. Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all'Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità produttiva, potrà anticipare a quest'ultimo, via posta elettronica certificata (di seguito, "**PEC**"), l'emissione dell'OdA entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
2. Il Contratto Specifico potrà essere stipulato "**a corpo**" ovvero "**a misura**".
3. Nel caso di Contratto Specifico stipulato "**a corpo**" si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera d) e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "**Regolamento**") e articolo 14 co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49.
4. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le classifiche SOA definite nel singolo Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente

prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.

6. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti.
7. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si applica all'importo stimato di ciascun Contratto Specifico.
8. Nel caso di Contratto Specifico stipulato **"a misura"** si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lett. eeeee) e 59, co. 5-bis, 148, co. 6, del Codice dei Contratti e 43, co. 7, del Regolamento.
9. L'importo di ogni Contratto Specifico può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, co. 1, lett. c) del Codice dei Contratti, le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali e quanto eventualmente derogato nelle Condizioni Particolari.
10. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dei prezzi dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Cluster assegnato nel Lotto Geografico a cui si partecipa e secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
11. I prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Specifico, di cui al precedente comma, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.
12. Le categorie di lavori non previste nel Contratto Specifico verranno contabilizzate facendo riferimento ai prezzi così come disciplinato al comma 2 dell'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
13. I corrispettivi di ogni Contratto Specifico, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto sui prezzi unitari si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie.
14. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali.

ART. 4 (INTERPRETAZIONI DELLE FONTI)

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 3, nell'Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 3, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali.

2. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ART. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati nell'Accordo Quadro.

ART. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione del Contratto Specifico e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto.
3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità

indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla D. L., anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Appaltatore a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori.

5. Qualora la complessità del Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "**Piano**"), lo richiedesse, ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento, costituirà parte integrante delle presenti Condizioni Generali il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

ART. 7 (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, amministrazione straordinaria ovvero procedura di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, anche "**Codice Antimafia**"), l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione del Piano.
2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
 - l'impresa mandataria: si applica quanto previsto dall'articolo 16 lett. a dell'Accordo Quadro;
 - un'impresa mandante: l'impresa mandataria potrà, previa comunicazione alla Soggetto Attuatore, dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati, ovvero, ricorrere al subappalto necessario. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente, si applica quanto previsto dall'articolo 16, lett. b.1 dell'Accordo Quadro.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al precedente comma, il Soggetto Attuatore prende atto dell'eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del contratto specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto Attuatore mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al

contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 8 (DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – PERSONALE TECNICO – DIRETTORE DI CANTIERE)

1. In sede di stipulazione di ogni Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, in sede di stipulazione del Contratto Specifico, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Soggetto Attuatore.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Soggetto Attuatore, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Soggetto Attuatore.
4. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (di seguito, "**Rappresentante**"). L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata del Contratto Specifico, deve:
 - Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
 - Sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori (di seguito, "**DL**"), in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della DL per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi – sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge – valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;

- Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla DL.

Tale Rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
7. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore, al DL ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "**CSE**") i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
8. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.
9. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DL che verranno designati dal Soggetto Attuatore medesimo;
10. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
11. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore tecnico di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della DL. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, con le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali.
12. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.

14. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla DL che verrà designata dal Soggetto Attuatore medesimo.

ART. 9 (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei lavori "a regola d'arte". L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi di cui Capitolato Generale d'Appalto; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei Contratti Specifici, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei Contratti Specifici.
5. L'accertamento della corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DL con le modalità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
6. L'Appaltatore si obbliga a garantire, ove richiesto, durante l'esecuzione di lavorazioni l'impiego di maestranze su più squadre di lavoro e/o su più turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori.
7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate mediante i singoli Contratti Specifici, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
8. L'Appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
9. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente

sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia il Soggetto Attuatore che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

10. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
11. L'Appaltatore si obbliga a procedere – ove ne ricorressero le circostanze e prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dal Soggetto Attuatore, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi il Soggetto Attuatore. Resta inteso che l'attività di bonifica predetta non può costituire subappalto.
12. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale del Soggetto Attuatore.
13. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
14. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della DL. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti.
15. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, sub-affidatario

o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere; in tali casi è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile come determinata dalle Condizioni.

16. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e alle presenti Condizioni Generali, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, osservando tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza.
17. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La DL ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
18. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potrà essere richiesto dai Soggetti Attuatori mediante Oda.
19. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento alle presenti Condizioni Generali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi che saranno meglio dettagliati nelle Condizioni Particolari allegate al Contratto specifico.
20. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal D.L. n. 77/2021 per gli investimenti pubblici finanziati con risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, "**PNC**") al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") a cui si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*" (di seguito, "**DNSH**") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche del Piano.
- provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento degli obiettivi afferenti al Piano), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

21. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNC, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva del Piano al finanziamento PNC, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità del Piano realizzato entro il termine per il conseguimento degli obiettivi relativi allo specifico Intervento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNC dalle Autorità competenti;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del Piano al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del *tagging* climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione del Piano , per fatti imputabili all'Appaltatore;

- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, delle prestazioni e/o interventi strumentali alla realizzazione del Piano, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.
22. In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo a un Intervento per cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Appaltatore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.
23. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

ART. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)

- Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel *PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI* di cui al Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni generali.

ART. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ MATERIA CONTABILE E OBIETTIVI)

- L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal D.L. n. 77/2021, come di seguito esposto.

11.a) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità

- eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 31 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 50, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

2. *[eventuale se l'Appaltatore occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 49, l'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla L. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

3. Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR e del PNC) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

4. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3.

11.b) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Appaltatore, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

11.c) Obblighi specifici relativi alla comprova del conseguimento degli obiettivi

1. E' riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
2. E' riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 12 (NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE)

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto Specifico, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle presenti Condizioni Generali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo di ciascun Contratto Specifico.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto, si applicano rispettivamente l'articolo 101, co. 3 del Codice dei Contratti, l'articolo 6 del D.M. 49/2018.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018).
5. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del Contratto Specifico, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DL. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Soggetto Attuatore in sede di collaudo. L'accettazione dei materiali da parte della DL non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

6. Il DL può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto Specifico. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, il Soggetto Attuatore può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

ART. 13 (CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI)

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula del Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.
3. La consegna dei lavori è disciplinata dall'articolo 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49, nello specifico: prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 31, co. 4 del Codice dei Contratti.
4. Il DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Soggetto Attuatore.
5. Qualora ai sensi dell'articolo 5, co. 3, del DM 7 marzo 2018, n. 49, l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione, oppure il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

6. Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui è tenuto l'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
8. L'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori:
 - a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
 - b. la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:

se trattasi di impresa:

 - l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, co. 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, co. 5, del D.Lgs. 81/2008;
 - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.
 - c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e d in merito al contratto collettivo applicato.
 - d. nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - e. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

- f. attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- g. elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria;
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
- qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata al Soggetto Attuatore, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

9. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
10. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL, ove presente, la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
11. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Soggetto Attuatore, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto specifico. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018, calcolati sull'importo dei lavori del singolo Contratto Specifico. Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.
12. È facoltà del Soggetto Attuatore di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:
 - quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
 - quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.
13. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal il Soggetto Attuatore per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo.

14. È facoltà del Soggetto Attuatore procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti e di quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni"; il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
15. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
16. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
17. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del D.L. n. 77/2021 relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
18. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito "**SAL**").

ART. 14 DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione e il collaudo degli Interventi, fissata entro i termini indicati per il conseguimento degli obiettivi relativi allo specifico Piano, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNC dalle Autorità competenti.

4. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore con riferimento alle tempistiche recate dal PNC e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

ART. 15 (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed è stabilito nei documenti dei singoli Contratti Specifici. In detto tempo è compreso quello necessario all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 il Contratto Specifico tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Specifici, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Soggetto Attuatore oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto Specifico. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei Contratti.
5. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dal Soggetto Attuatore, a seconda del singolo contratto specifico, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dal Soggetto Attuatore.
7. Per ogni Appalto Specifico relativo all'esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 16 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il cronoprogramma, allegato al Contratto Specifico, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori. Il cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL, al CSE e al RUP un proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all'articolo 43, co. 10, del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, redatto nel rispetto del cronoprogramma e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
3. Il programma deve riportare per ogni lavorazione, coerentemente con le previsioni del cronoprogramma allegato al contratto specifico, le previsioni di dettaglio circa lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al RUP. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il Soggetto Attuatore può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori e di dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.
5. Il programma dell'Appaltatore è redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve essere preventivamente approvato sia dal DL che dal CSE, quest'ultimo ai fini di verificarne la compatibilità con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente integrato ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
6. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze del Soggetto Attuatore. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La DL si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
7. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Soggetto Attuatore, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Soggetto Attuatore;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Soggetto Attuatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Soggetto Attuatore o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Soggetto Attuatore;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, co. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Soggetto Attuatore per il Contratto Specifico; tale cronoprogramma può essere modificato dal Soggetto Attuatore al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma.
9. A fronte di ordine di servizio della DL, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
10. Ai sensi dell'articolo 43, co. 4, del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. (se del caso) Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali intermedie e delle consegne frazionate.

ART. 17 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata nei tempi stabiliti dal Soggetto Attuatore.

2. La richiesta è presentata al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.
5. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal Soggetto Attuatore in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il Appaltante e terzi.
6. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare al Soggetto Attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire al Soggetto Attuatore, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
7. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DL che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.

ART. 18 (SOSPENSIONE DEI LAVORI)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, co. 1, lett. b) e c), co. 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei Contratti.

Le sospensioni disposte dal Direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole nelle presenti Condizioni Generali non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.

2. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Soggetto Attuatore. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, co. 4, e 108, co. 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del Regolamento.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
4. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
7. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del Contratto specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di

sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata dal Soggetto Attuatore qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

8. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Soggetto Attuatore può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del CSE, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della DL redatto dalla stessa, su disposizioni del CSE, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.
11. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
12. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
13. In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla DL.
14. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai co. 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, come quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
15. Per i contratti specifici di importo pari o superiore alle soglie della Direttiva 2014/24/UE, in deroga all'articolo 107 del Codice dei Contratti, per effetto dell'articolo 5 del D.L. n. 76/2020, fino al 30

giugno 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d. gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal RUP.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b. e d. , su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del D.L. n. 76/2020, il Soggetto Attuatore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dalla lettera c. , il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 D.L. n. 76/2020, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Il Soggetto Attuatore provvede nei successivi cinque giorni.

16. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, il Soggetto Attuatore, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, co. 3 e 4, del Codice dei Contratti, la risoluzione del contratto, che opera di diritto e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- chiede all'Amministrazione Titolare di verificare la possibilità di riassegnare l'intervento, al fine

di stipulare un nuovo contratto specifico per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile;

- indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera.

Tali alternative si applicano:

- nelle ipotesi previste dalla precedente lettera a.;
- in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020.

17. Le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

ART. 19 (ALTRE SOSPENSIONI DEI LAVORI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DL, ed ha efficacia dalla data di emissione. Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore potrà essere risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10, co. 2, del D.M. 49/2018.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.

ART. 20 (PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE)

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi ai sensi delle presenti Condizioni Generali;

- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti ai sensi del presente Condizioni Generali;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui alle presenti Condizioni Generali, rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP;
 - d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.
 4. La penale di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali non può superare il 10% (dieciper cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
 6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal il Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.
 7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto Attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta del RUP e/o del DL, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
 8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
 9. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

10. Il Soggetto Attuatore potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
12. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
13. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di pari opportunità di cui al precedente articolo 11, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi di cui al precedente articolo 11.
14. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo o di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 21 (INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
 - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - i. le sospensioni disposte dal Soggetto Attuatore, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - j. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto Attuatore, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Soggetto Attuatore medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né l'eventuale risoluzione del Contratto Specifico.

ART. 22 (LAVORI A CORPO)

1. La valutazione di lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali come integrate da quelle Particolari, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
6. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
 - a. Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
 - b. Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c. Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
 - d. Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
7. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

ART. 23 (EVENTUALI LAVORI A MISURA)

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, co. 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori previsti all'articolo 55, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda tutte le opere impiantistiche.

ART. 24 (CONTABILITÀ DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA)

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

ART. 25 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà corrisposta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge ai sensi dell'articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103,*

comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'“Allegato A – Schemi Tipo” allegato al predetto decreto.

6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano il Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. Il Soggetto Attuatore procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 26 (PAGAMENTI IN ACCONTO)

1. Nel rispetto dell'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull'importo dei lavori sono dovute al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquidazione della precedente rata di acconto;
 - b. l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi delle presenti Condizioni Generali e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 co. 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49., al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo netto del singolo Contratto Specifico.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC/POS;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) al netto del recupero dell'anticipazione.
3. L'Appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al DL tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il DL dovrà consegnare unitamente al SAL al Soggetto Attuatore. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che l'Appaltatore è tenuto a corrispondere al subappaltatore.

4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
5. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;
 - b) il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione, ed ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 invia il certificato di pagamento al Soggetto Attuatore per l'emissione del mandato di pagamento; sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il DURC.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, ai sensi delle presenti Condizioni Generali, corredate dagli estremi del Contratto specifico (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono.
8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 30 giorni;
 - b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 30 giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
 - c) Sospensione dei lavori per un periodo a 30 giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;
9. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza assicurativa (RC) all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e/o a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale eventualmente disposte dal DL;
- per mancato rispetto del sollecito del RUP all'effettuazione dell'aggiornamento del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento alle presenti Condizioni Generali.

10. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite.

11. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target* e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

12. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per garantire la corretta attuazione del Piano anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNC.

ART. 27 (PAGAMENTI A SALDO)

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 dal DL entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alle presenti Condizioni Generali, nulla ostando, è pagata a 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'"allegato A – Schemi Tipo" allegato al predetto Decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
7. L'Appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 28 (FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA riferito al Soggetto Attuatore.

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Il Soggetto Attuatore comunicherà all'Appaltatore se è tenuta o meno all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.
9. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali d'Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno

all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

ART. 29 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dalle presenti Condizioni Generali.
6. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto Attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

**ART. 30 (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI
PREZZI - NUOVI PREZZI)**

1. I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi delle presenti Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell'arco dell'intera durata contrattuale prevista dagli elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate, qualora necessarie, in base ai prezzi ridotti della percentuale del ribasso d'asta e nell'ordine sotto riportato:
 - i. Prezzi dei lavori pubblici della Regione/PA del Cluster ovvero del Soggetto Attuatore titolare del Contratto Specifico;
 - ii. Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del cluster assegnato (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti);
 - iii. prezzario DEI in vigore al momento dell'evento;

Si precisa che gli Aggiudicatari dovranno eseguire tutte le opere oggetto dei Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzi in vigore al momento dell'emissione dell'ODA, ridotti del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere identificato prima sul listino I e solo se in questo non è presente, sul listino II, e così via per quelli successivi, fino al IV.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore.

Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezziari sopra indicati, i prezzi verranno valutati come segue:

- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, ed approvati dal Soggetto Attuatore.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

3. Qualora si rendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché queste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
 - a. desumendoli prioritariamente dal prezzo di riferimento o in alternativa dal prezziario predisposto dalle regioni territorialmente competenti, ove esistenti;
 - b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.
4. Ad i nuovi prezzi così stabiliti, verrà applicata la deduzione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, così come emergente dal rapporto tra l'importo lordo a base d'asta ed il prezzo netto offerto, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.
5. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dal Soggetto Attuatore, su proposta del RUP.
6. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Soggetto Attuatore potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

7. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'articolo 8 co. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.
8. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

In particolare, tali clausole terranno in considerazione voci di costo quali vettori energetici e carburanti e disciplineranno il caso in cui, per effetto di circostanze eccezionali, tali voci subiscano, nel corso di ciascun anno solare di esecuzione dei lavori, una variazione percentuale media, in aumento o in diminuzione, superiore ad una soglia percentuale congrua rispetto al dato più recentemente rilevato tra i due seguenti dati:

- differenza percentuale tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato rilevato annualmente come specificato con decreto ministeriale annuale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; e
- tasso d'inflazione recepito nelle voci di prezziario utilizzato dal progettista per il progetto posto a base dei lavori da eseguire,

al netto del ribasso d'asta praticato in sede d'offerta, per il successivo anno contrattuale si procederà alla conseguente rideterminazione del prezzo medesimo, in aumento o in diminuzione.

ART. 31 (ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI)

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 32 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti è vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto Specifico. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato al Soggetto Attuatore. La cessione è efficace e opponibile al Soggetto

Attuatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il Soggetto Attuatore non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto Attuatore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Soggetto Attuatore.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.
6. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico del cessionario.

Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (*i.e.* subcontratti e subcontraenti), che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

ART. 33 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore, come indicato all'articolo 11 del Disciplinare unico di gara e all'articolo 6.2 del Sub Disciplinare 3, cui si rinvia.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi

superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o

restituzioni.

9. Il Soggetto Attuatore ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Soggetto Attuatore può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
10. Il Soggetto Attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
11. Ai sensi dell'articolo 103 co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro.

ART. 34 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l'Appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come indicato all'articolo 7 del Sub Disciplinare 3, cui si rinvia.
2. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata al Soggetto Attuatore almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Soggetto Attuatore secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;
 - partita 2) per le opere preesistenti: importo del contratto stesso;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 15% dell'importo contrattuale;

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.
5. La polizza dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - il DL, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti del Soggetto Attuatore e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
 - il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con il Soggetto Attuatore.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore.

6. La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
7. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
8. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alle opere oggetto del contratto, per l'intero importo, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a tale scopo:
 - a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
 - b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c. restano ferme le altre condizioni di cui al comma 2.
9. La polizza si estende oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
10. In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
11. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.
12. Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno al Soggetto Attuatore copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
13. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
14. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
15. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito

- o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
16. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
 17. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
 18. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
 19. Inoltre, per i contratti specifici aventi ad oggetto lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, ai sensi dell'articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

ART. 35 (VARIAZIONE DEI LAVORI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal Soggetto Attuatore ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal Soggetto Attuatore stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8, co. 3, del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.
2. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto specifici varianti

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

3. Le previsioni inerenti agli obiettivi del Piano non possono essere oggetto di modifica.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto alla DL prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, il Contratto specifico potrà altresì essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora ciò comporti per il Soggetto Attuatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
9. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Soggetto Attuatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- b. non è alterata la natura generale del contratto;
 - c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
 - d. non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
10. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il RUP può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.
11. Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Soggetto Attuatore potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
12. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il RUP né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Soggetto Attuatore deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Soggetto Attuatore non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
13. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
14. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DL, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
15. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva

ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il DL entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

16. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.
17. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP
18. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
19. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Soggetto Attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Soggetto Attuatore procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.
20. Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
 - b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

21. Ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei Contratti non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico fra le somme a disposizione del Soggetto Attuatore. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili in fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

ART. 36 (ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA)

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, co. 1, 1- bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:

- a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - c) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque esso sia organizzato, nonché, tramite questo o i relativi componenti, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto per l'applicazione dei Piani operativi di sicurezza, l'Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 37 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE)

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/ 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
 3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.
 5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 32, co. 1, 2 o 4, oppure agli articoli successivi in materia di sicurezza del presente capitolato.
 6. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la DL ed il CSE.
 7. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
 8. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
 9. L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 10. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

ART. 38 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto specifico (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, co. 5, e 92, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2008, il Soggetto Attuatore nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale provvede tempestivamente a redigere:
 - a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.

ART. 39 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Soggetto Attuatore riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 40 (OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura del Soggetto Attuatore.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
4. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Soggetto Attuatore o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o

di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 41 (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
2. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto specifico ovvero se già intervenuta si procede alla risoluzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
3. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Soggetto Attuatore, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
4. Ai sensi dell'articolo 105, co. 17 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di

adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
6. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
7. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
8. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto, nonché:
 - di essere a conoscenza del committente in quanto coincidente con il Soggetto Attuatore;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. n. 81/2008) eventualmente coincidente con il Responsabile Unico del procedimento;
 - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
 - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
10. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

11. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 42 (SUBAPPALTO)

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.
2. La Stazione appaltante indicherà nelle Condizioni Particolari le prestazioni o le lavorazioni oggetto del Contratto specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.
3. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso il Soggetto Attuatore:
 - b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna al Soggetto Attuatore, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.

- b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore, ai sensi della lettera b.1, trasmetta al Soggetto Attuatore:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:
- se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui all'articolo 67, co. 2 o co. 3;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.
5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica del possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, il Soggetto Attuatore concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.
7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma il Soggetto Attuatore può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.
8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:

- il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
 - eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
10. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare al Soggetto Attuatore la seguente documentazione:
- dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
 - elenco del personale autorizzato;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
11. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Soggetto Attuatore in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
12. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
13. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza.
14. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
15. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Soggetto Attuatore può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
17. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti. Il Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
18. Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (*i.e.* subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

19. Il Soggetto Attuatore verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

20. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.

21. Si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

22. Qualora il singolo Contratto Specifico contempli categorie di lavori diverse da quelle per le quali l'operatore economico si era qualificato ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario.

23. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal D.L. n. 77/2021 relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

24. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

ART. 43 (RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO)

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il DL e CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Soggetto Attuatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Soggetto Attuatore inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Soggetto Attuatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Soggetto Attuatore né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
6. Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Soggetto Attuatore, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali

previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
9. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.
10. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNC.
11. L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del D.L. n. 77/2021, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ART. 44 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, co.10 e 13, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Soggetto Attuatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dal Soggetto Attuatore al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.
5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi

e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte del Soggetto Attuatore nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.

7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Soggetto Attuatore prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. Il Soggetto Attuatore può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

ART. 45 (ACCORDO BONARIO)

1. Ai sensi dell'articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.
2. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e

l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Soggetto Attuatore e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Soggetto Attuatore. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo.

ART. 46 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 47 (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)

1. In applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 è costituito presso il Soggetto Attuatore, un collegio consultivo tecnico, prima

dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge n. 120 dell' 11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

2. La costituzione del Collegio per contratti specifici di lavori di importo inferiore alle soglie della direttiva 2014/24/UE costituisce una facoltà del Soggetto Attuatore.
3. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Soggetto Attuatore, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
4. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale e, se del caso, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
5. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di

legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. In ogni caso il collegio potrà essere sciolto anche prima del termine di esecuzione del contratto, previo accordo delle parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter [rectius: al comma 8-bis]. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, il Soggetto Attuatore può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

ART. 48 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- b) è responsabile in rapporto al Soggetto Attuatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Soggetto Attuatore;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Soggetto Attuatore paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
 3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, co. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale

giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
8. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Soggetto Attuatore trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

ART. 49 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La stipula dei Contratti Specifici, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dal Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato al Soggetto Attuatore dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:

- chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Soggetto Attuatore contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Soggetto Attuatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 50 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto Attuatore in deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- i) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- j) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
- k) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- m) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- n) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- p) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;

- q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
 - r) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Soggetto Attuatore la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
 - s) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
 - t) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Quando il DL, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
 4. Lo stesso DL formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto Specifico stesso.
 7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il RUP indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il DL curi, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori

già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Soggetto Attuatore per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

8. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Soggetto Attuatore, nel seguente modo:
 - a) sottoscrivendo il contratto specifico con altra impresa indicata ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore:
 - l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per il Soggetto Attuatore per effetto della tardata ultimazione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione alla data prevista dal contratto originario.
9. Salve le disposizioni delle presenti Condizioni generali in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
10. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).

11. In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
12. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
13. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 51 (RECESSO)

1. Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
3. Il Soggetto Attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Specifico o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto Specifico con

riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Soggetto Attuatore.

ART. 52 (ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE)

1. Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione. Al termine dei lavori è altresì redatto un consuntivo scientifico a cura del DL per i beni del patrimonio culturale.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno al Soggetto Attuatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Nel certificato di ultimazione rilasciato all'Appaltatore il DL può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, dallo stesso accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Soggetto Attuatore, da effettuarsi entro i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
7. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.
8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Soggetto Attuatore, restando a

suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

9. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
10. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della DL. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla DL con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
11. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo, devono essere notificati al Soggetto Attuatore entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
12. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui alle presenti Condizioni Generali.

ART. 53 (TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE)

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del DL che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL.
3. Il collaudo statico verrà effettuato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.
5. Durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle

presenti Condizioni Generali o nel contratto. A cura e spese dell'Appaltatore sono messi a disposizione della DL o dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la DL o l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

6. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Soggetto Attuatore per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dalla DL e dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
7. Qualora prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, secondo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il DL e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà al Soggetto Attuatore di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.
8. Il Soggetto Attuatore, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
9. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, co. 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
10. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, il Soggetto Attuatore ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
11. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti

Condizioni Generali o nel contratto.

12. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

ART. 54 (COLLAUDO IN CORSO D'OPERA)

1. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto Specifico.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

ART. 55 (PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI)

1. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti relativi al collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario dell'ultimazione dei lavori, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se il Soggetto Attuatore si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del Soggetto Attuatore avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se il Soggetto Attuatore non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
6. Il Soggetto Attuatore può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del RUP, su richiesta del DL, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della DL e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

ART. 56 (OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI - CAM)

1. I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".
2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Soggetto Attuatore e al DL il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
5. Infine, tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all'interno del DM 11 Ottobre 2017 Criteri minimi ambientali come meglio dettagliato e specificato nella Relazione CAM allegata al progetto.

ART. 57 (RINVENIMENTI)

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice dei Contratti risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto al Soggetto Attuatore, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della DL, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
2. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione del Soggetto Attuatore.
3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 58 (OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del DL;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal DL; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato:
- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali

sono state fatte le relative riprese.

5. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

ART. 59 (CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI)

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del Soggetto Attuatore, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che il Soggetto Attuatore ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta del Soggetto Attuatore ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dal Soggetto Attuatore o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Soggetto Attuatore;
 - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dal Soggetto Attuatore, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dello stesso Soggetto Attuatore, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita al Soggetto Attuatore, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 il Soggetto Attuatore può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in

luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 60 (MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE)

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Soggetto Attuatore.
2. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma del predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 61 (UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI)

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Impresa, deve essere effettuata dall'Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri sub affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità.
2. L'Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'Appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.
3. Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. A richiesta del Soggetto Attuatore ovvero delle Autorità l'Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.
5. Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.

6. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

ART. 62 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del d.P.R. 120/2017.
3. È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, co. 10-sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal d.P.R. 120 del 13 giugno 2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
4. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 63 (ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE)

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dal Soggetto Attuatore e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Soggetto Attuatore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Soggetto Attuatore.
3. L'Appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Soggetto Attuatore.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

ART. 64 (CARTELLO DI CANTIERE)

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle

disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria, nonché nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 9 delle presenti Condizioni Generali.

ART. 65 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Soggetto Attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- 8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 66 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

- 1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
- 2. La stipula del contratto specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del D.L. n. 76/2020, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

ART. 67 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

- 1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d'appalto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
- 2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ART. 68 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È allegato alle presenti Condizioni Generali e consultabili sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it>:

SUB ALLEGATO 1 - PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3

CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

CONDIZIONI PARTICOLARI AL CONTRATTO SPECIFICO SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

OGGETTO: C.I. 15069 "Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre"
PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO"

Le "Condizioni Particolari" redatte dal Soggetto Attuatore costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto specifico" ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 1, del predetto contratto, così come allegato al bando relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OG 11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 - S.03) e accettato dall'operatore economico in sede di presentazione della propria offerta.

Articolo 1 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di comportamento interno

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto specifico discendente dall'Accordo Quadro, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 s.m.i. e dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine si dà atto che il Soggetto Attuatore di II livello ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62 del 2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. Il Soggetto Attuatore di II livello, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili,



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 2 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento *de quo* per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto specifico.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
3. Il Soggetto Attuatore di II livello, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 3 - Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che l'insussistenza degli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in capo all'appaltatore, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stato verificato dalla Centrale di committenza Invitalia, e viene verificata nuovamente dal Comune di Venezia, quale Soggetto Attuatore di II livello prima della sottoscrizione del Contratto specifico.
2. L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e le clausole di cui al Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.
3. Il contratto specifico è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

4. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, al Soggetto Attuatore di II livello e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

5. Il Soggetto Attuatore di II livello si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

6. Il Soggetto Attuatore di II livello si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 4 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 65 delle "Condizioni generali" e all'art. 23 dello schema di "Contratto specifico", l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere al Soggetto Attuatore di II livello, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare al Soggetto Attuatore di II livello ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Soggetto Attuatore di II livello avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto specifico mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec ovvero di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere al Soggetto Attuatore di II livello copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore di II livello ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge succitata.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2-*bis* del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso il Soggetto Attuatore di II livello, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Articolo 5 - Clausola c.d. di *pantouflage*

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Soggetto Attuatore di II livello nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 6 – Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore, per ciascuna fase (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo relativo alla fase entro 15 (quindici) giorni dall'inizio della rispettiva prestazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi a norma dell'articolo 1282 codice civile.



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

2. In deroga all'articolo 25, comma 2, delle Condizioni Generali, secondo quando consentito dall'articolo 1, comma 4, delle medesime Condizioni Generali, l'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione di ciascuna fase l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31,, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

Articolo 8 – Subappalto e subaffidamento

1. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 42, co. 2, delle "Condizioni Generali" del "Sub – Lotto prestazionale 3 – Lavori", si dispone che il subappalto o il subaffidamento, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, sia così disciplinato:

- a) il subappalto o il subaffidamento dei lavori della categoria prevalente è ammesso, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, nel limite complessivo del 49,99% (quarantanove virgola quarantanove per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori appartenenti alla categoria stessa;
- b) con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto è ammesso integralmente;
- c) ai sensi dell'articolo 18 del Disciplinare Unico, qualora nell'OdA siano presenti una o più categorie scorporabili non inizialmente previste (di seguito "Categoria Accessoria") tra quelle richieste ai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nell'OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.
- d) le strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto, possono essere eseguiti dall'appaltatore, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attestazione SOA. In difetto di tale qualificazione, l'appaltatore è tenuto a subappaltare le anzidette lavorazioni a operatori economici in possesso dei pertinenti requisiti.
- e) altri lavori, non previsti alla precedente lettera d), a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell'allegato A al Regolamento generale, in quanto applicabile, se di importo superiore a 150.000,00 euro, possono essere assunti dall'appaltatore, anche se non qualificato (ferme restando le condizioni previste dalle norme speciali di settore che impongono particolari requisiti all'appaltatore dei predetti lavori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso dei pertinenti requisiti; tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella TABELLA «A», allegata alle presenti "Condizioni Particolari" quale parte integrante e sostanziale.

2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore di II



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

livello, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato, prima dell'inizio dei lavori, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in subaffidamento, nell'ambito delle lavorazioni ivi indicate come subappaltabili; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al subaffidamento è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito presso il Soggetto Attuatore di II livello:
 - b1) di copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC, ai sensi del comma 4, lettera b);
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla direzione lavori e al R.U.P. la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
 - b2) l'appaltatore si impegna a trasmettere l'istanza di subaffidamento in subappalto secondo le indicazioni contenute nel Vademecum messo a disposizione dalla Soggetto Attuatore di II livello all'avvio dei lavori e sulla base dei modelli ivi contenuti;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Soggetto



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

Attuatore di II livello, ai sensi della lettera b), trasmetta al Soggetto Attuatore di II livello:

- c1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
- c2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c3) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - d1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 delle presenti "Condizioni Particolari" ovvero di altro documento considerato alternativo al predetto dalla normativa vigente (iscrizione nella c.d. white list della Prefettura territorialmente competente o informativa liberatoria provvisoria);
 - d2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. In ogni caso il subappalto e il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Soggetto Attuatore di II livello in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Soggetto Attuatore di II livello abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o per i subaffidamenti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in subaffidamento comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore di II livello, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere al Soggetto Attuatore di II livello, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - e1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - e2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 38 e 41 delle Condizioni Generali;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42, commi 16, 17 e 18, delle "Condizioni Generali" che regolano l'Appalto, secondo quanto consentito dall'articolo 1, comma 4, delle medesime "Condizioni Generali", è vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore.



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

Art. 8bis. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore di II livello per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Soggetto Attuatore medesimo da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La direzione lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Soggetto Attuatore di II livello, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, commi 6 e 7, delle presenti "Condizioni Particolari", ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

Art. 8ter. Pagamento dei subappaltatori

1. Il Soggetto Attuatore di II livello non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Soggetto Attuatore di II livello, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto al primo periodo, il Soggetto Attuatore di II livello provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere al Soggetto Attuatore di II livello, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 57, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore di II livello sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;
 - b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

all'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte del Soggetto Attuatore di II livello esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del d.l. n. 223/2006 e s.m.i., gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra il Soggetto Attuatore di II livello e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della direzione lavori, del R.U.P. o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti del Soggetto Attuatore di II livello;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

8. Il Soggetto Attuatore di II livello può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

TABELLA "A" – Categoria prevalente e categorie subappaltabili dei lavori

	Lavori di	Categoria		Classifica	Euro al netto della sicurezza	Euro al lordo della sicurezza	Incidenza % tot. importo
1	<i>Edifici civili e industriali Categoria prevista in Accordo Quadro</i>	Prevalente	OG1	III	1.036.752,11 €	1.064.317,00 €	56,92%
Ai sensi dell'articolo 105 commi 2 e 5 d.lgs. n. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 49,99% ad imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016, all'allegato «A» al predetto Regolamento generale e al d.m. 154 del 2017 e, salvo ragioni obiettive, non possono essere suddivisi.							

Lavori che debbono essere eseguiti a cura dell'appaltatore in forza dell'art. 105 comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.



 CITTA' DI VENEZIA AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
---	---

	Lavori di	Categoria		Classifica	Euro al netto della sicurezza	Euro al lordo della sicurezza	Incidenza a % tot. importo
1	<i>Impianti tecnologici</i> <i>Categoria prevista in Accordo Quadro</i>	Subappaltabile con obbligo di qualificazione	OG11*	II	€ 343.393,69	352.523,75 €	18,85%
2	<i>Componenti strutturali in acciaio</i> <i>Categoria accessoria ai sensi dell'articolo 18 del Disciplinare Unico</i>	Subappaltabile con obbligo di qualificazione	OS18A	I	€ 163.879,95	168.237,15 €	9,00%
3	<i>Componenti per facciate continue</i> <i>Categoria accessoria ai sensi dell'articolo 18 del Disciplinare Unico</i>	Subappaltabile con obbligo di qualificazione	OS18B	I	€ 277.542,87	€ 284.922,11	15,24%
I lavori sopra descritti, appartenenti alle categorie OG11, OS18A e OS18B sono subappaltabili nei termini indicati nell'articolo 8, comma 1, lett. b), c), d), delle presenti Condizioni Particolari e nei limiti di legge ad imprese in possesso dei requisiti necessari, ai sensi del d.m. n. 207 del 2010, e quindi, nel caso specifico, fino al 100% della categoria stessa, non essendo stata prevista alcuna limitazione per la suddetta categoria ai sensi del combinato disposto tra l'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e l'art. 42, co. 2, delle Condizioni Generali del Sub-Lotto Prestazionale 3.							

TOTALE IMPORTO	€ 1.821.568,62	€ 1.870.000,00	100%
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------



CITTA' DI VENEZIA  AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE DI II LIVELLO	RUP: arch. cons. Alice Maniero
--	---

Relativamente alla categoria OG11 € 343.393,69 al netto degli oneri sicurezza e € 352.523,75 al lordo degli oneri sicurezza si specifica che la stessa è composta come segue:

	Lavori di	Categoria		Classifica	Euro al netto della sicurezza	Euro al lordo della sicurezza	Incidenza % tot. Importo su totale OG11
1	<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	Subappaltabile con obbligo di qualificazione	OS28	I	118.105,14	121.245,29	34,39%
2	<i>Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie</i>	Subappaltabile con obbligo di qualificazione	OS3	I	35.638,63	36.586,18	10,38%
3	<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i>	Subappaltabile con obbligo di qualificazione	OS30	I	189.649,92	194.692,28	55,23%





ALLEGATO G.3.

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 [M1C3]

- **Obiettivo T4/2022:** Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- **Obiettivo T1/2024:** Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- **Obiettivo T4/2026:** Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03).

LOTTO GEOGRAFICO [completare]

CLUSTER ASSEGNATO [completare]

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

C.I.G. [completare] CUP [completare]

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

[solo in caso di ufficiale rogante]

L'anno [completare] il giorno [completare] del mese di [completare] a [completare] in Via/Piazza [completare] n. [completare], presso l'Ufficio [completare] della [completare], con sede in [completare] Via/Piazza [completare] n. [completare] avanti a me dott. [completare], esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l'Amministrazione medesima, in qualità di [completare], senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:

[[completare] con le informazioni necessarie delle Parti]

TRA

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare], residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare], dell'Amministrazione [completare], con sede [completare] in



[completare], via [completare] n. [completare] Codice fiscale e Partita IVA [completare], che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, **“Soggetto Attuatore”**)

E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale sociale € [completare], numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio [completare] in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

- 1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito, **“Appaltatore”**);

(in seguito, congiuntamente **“le Parti”**);

PREMESSO CHE

- a) Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, **“PNRR”**), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, **“PNC”**);
- b) Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio.
- c) Gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, **“Piano”**), individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:
 - IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;



- IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- d) Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell'articolo 1, co. 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziare nell'ambito del Piano per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto (di seguito, "Soggetti Attuatori") e dei rispettivi CUP
- e) Il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche.
- f) Il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo") – Componente 3 ("Turismo e cultura 4.0").
- g) In merito alla *governance* del Piano, il D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito "**Amministrazione Titolare**"). L'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l'avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**"), per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano
- h)
- i) previa pubblicazione del bando di gara del, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il e pubblicato sulla stessa al n. del, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. del, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03)**", (di seguito, la "**Procedura**");
- j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lett. b), del Codice dei Contratti), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "**Accordi Quadro**") stipulati dall'Amministrazione Titolare;
- k) i Soggetti Attuatori possono avvalersi degli Accordi Quadro stipulati dall'Amministrazione Titolare per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 2 lotti geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
 - sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice



dei Contratti;

- sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
- sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, i “**Sub-Lotti Prestazionali**”);

- m) all’esito della Procedura, con provvedimento n. del, è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. _____, il Sub-lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all’Accordo Quadro;
- n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, “**Disciplinare Unico**”), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “**Cluster Assegnato**”);
- o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**OdA**”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “**Contratti Specifici**”) aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 3;
- q) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [completare], Sub-Lotto Prestazionale 3 –Lavori, è stato assegnato il Cluster [completare] ricadente all’interno del predetto Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore;
- r) in data [completare] 202_, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con l’Amministrazione Titolare l’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. _____;
- s) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;
- t) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”);
- u) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi



comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- v) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. [completare] del [completare];
- w) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: [completare];
- x) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- y) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento degli Obiettivi stabiliti dal PNC, è stata disposta [dal Direttore dell'esecuzione/RUP] l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle lavorazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisorie;
- z) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 recante «*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
- aa) l'Appaltatore in epigrafe secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;
- bb) [eventuale] l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la



documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico [completare] - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. [completare] del [completare] e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento oggetto del presente contratto;
 - le Condizioni Particolari allegate al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
 3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
 4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;



- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori relativi agli Interventi di cui al Sub-Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di interesse culturale.
2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell'OdA n. [completare] del [completare] e relativi allegati:

[DESCRIZIONE DELLE OPERE]

3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Dott. [completare] e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ing./Arch. [completare].
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari. [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per l'esecuzione dei lavori, il Consorzio [completare] ha indicato la/e società [completare] come impresa/imprese esecutrice/i.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, "**D.L.**"), ancorché



tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
9. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
10. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.
12. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di [completare].
13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 15 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni,



emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte



dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

[Eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Beneficiari e/o Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]

Articolo 5-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data [completare] tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura - U.T.G. di [completare].
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.
3. *[eventuale, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debbano essere espressamente riportati/e nel contratto]*

L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. [completare]

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.



4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 7 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal D.L. n. 77/2021

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
- 1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

7.b) Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un



numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la *"relazione di genere"* sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.



7.c) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

7.d) Obblighi specifici del PNC relativi alla comprova del conseguimento degli obiettivi

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano PNC con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 13 delle Condizioni Generali.
3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in [completare] (completare) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 17 delle



Condizioni Generali.

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore sono: **[completare]**.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: **[completare]**.
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato **[completare] [a "corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd)/a "misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee)/in parte a "corpo" e in parte a "misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) ed eeeee]**
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, oneri fiscali esclusi, è pari ad € **[completare] (completare/00)**, oltre IVA, oltre € **[completare] (completare/00)** per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € **[completare] completare/00)** oltre IVA.
3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei



Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato. [completare]

Si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali.

In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 25 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al [completare] % ([completare] per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
7. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali e nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni dall'adozione del primo stato di avanzamento dei lavori, previo benessere all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;
 - il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni dall'adozione del secondo stato di avanzamento dei lavori, previo benessere all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;
 - il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare] giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
8. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
9. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare].



11. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [completare]
- Data e luogo di nascita: [completare]
- Indirizzo di residenza: [completare]
- Nazionalità: [completare]
- Codice fiscale: [completare]

[aggiungere altre persone, ove necessario]

12. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

13. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

14. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 28 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 36 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.



Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare].
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] ([completare]) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 33 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa **[oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio]** contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], in conformità all'articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all'articolo 33 delle Condizioni Generali.
4. **[eventuale per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35]** A copertura dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha prodotto, i sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti una polizza assicurativa rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare] nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), in conformità a quanto previsto all'art. 34 delle Condizioni Generali.
5. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed



esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 16 - Collaudi

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[ALTERNATIVA]

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
[completare].
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
3. **[eventuale]** Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'Appaltatore.
4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal D.L.n. 77/2021 relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle



- percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili*», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”).
5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNC.
6. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
 - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore sentito il D.L. e il Coordinatore



della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
10. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.
12. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
13. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:
 - nome del subcontraente;
 - importo del subcontratto;
 - oggetto della prestazione affidata;e dovrà trasmettere alla D.L.:
 - copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature



utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

[SE DICHIARATI]

19. L'Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto, dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto: **[indicare estremi del contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]**

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' **[completare]** ‰ (**completare** permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNC, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente,



paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 15 delle Condizioni Generali.
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 delle Condizioni Generali.



2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 13, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.
8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Titolare affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed



amministrativi.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 - (Proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 68 delle Condizioni Generali.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti



con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. *[Se l'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente formulazione generica:]* Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

IN ALTERNATIVA

[Se l'Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel presente Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso]

Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

[Eventuale, in caso di importo lavori superiore alle soglie di rilevanza comunitarie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti]

Articolo 27 - (Collegio consultivo tecnico)



1. In applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 è costituito presso il Soggetto Attuatore, un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. La modalità di costituzione del collegio, le attribuzioni, i compiti, la durata in carica, i compensi e le eventuali incompatibilità dei membri, sono stabilite dal citato art. 6 della Legge n. 120 del 11 Settembre 2020 e dall'art.47 delle Condizioni generali.
3. E' fatto l'obbligo all'Appaltatore di provvedere alla partecipazione alla costituzione del suddetto Collegio e al pagamento del quota di compenso spettante.

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo [completare]

L'Appaltatore

[completare]

Il Soggetto Attuatore

[completare]

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)



- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 27 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

[completare]



ALLEGATO E.3

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

**COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0
[M1C3]**

- **Obiettivo T4/2022:** Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- **Obiettivo T1/2024:** Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- **Obiettivo T4/2026:** Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – S.03 – IA.02 – IA.04).

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 9295275F93;

LOTTO GEOGRAFICO: 1 - NORD;

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Lavori.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 3 – 15069 - AQ4 – VENEZIA 2

CUP DELL’INTERVENTO: D74H21000240001;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: B1F849BE25;

Il sottoscritto _____, in qualità di Presidente di Fondazione La Biennale di Venezia (di seguito, “**Soggetto Attuatore**”) con sede in Venezia – Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A - 30124, Codice Fiscale/Partita IVA 00330320276,

E

il sottoscritto _____, in qualità di Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia (di seguito, “**Soggetto Attuatore di Secondo Livello**” in forza dell’Accordo di Collaborazione tra la Fondazione La Biennale di Venezia e il Comune di Venezia sottoscritto in data 4 ottobre 2022 e avente PG



n. 491110 del 20/10/2022) con sede in Venezia – Palazzo Ca' Farsetti, San Marco 4126 - 30124, Codice Fiscale/Partita IVA 00339370272

VISTO il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (di seguito, “**PNC**”) approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “**PNRR**”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, che disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziare nell'ambito del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, “**Piano**”) per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto ovvero i soggetti che questi ultimi, potranno individuare quali “Soggetti attuatori di secondo livello Stazioni Appaltanti” (di seguito, “**Soggetti Attuatori**”);;

CONSIDERATO che il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale;

VISTO il seguente intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 “ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO” - C.I. 15069 “Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre” contemplato nel PNC ed ammesso definitivamente al finanziamento (di seguito “**Intervento**”);

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, all'uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette al Raggruppamento Temporaneo tra CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione 3 – 40129, partita IVA 03609840370, codice fiscale 02884150588 (capogruppo mandataria), CNP ENERGIA S.P.A.,



con sede in Roma, via Ignazio Silone 199 - 00143, partita IVA 00961961000, codice fiscale 01103180582 (mandante) e INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L., con sede in Milano, piazza Quattro Novembre 7 – 20124, partita IVA 10925671009, codice fiscale 10925671009 (mandante)

il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento		data	
3 – 15069 (AQ4-Venezia 2)		_____	
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
Comune di Venezia	00339370272	00339370272	30124_Venezia Sestiere di San Marco 4137
RUP intervento	provvedimento di nomina		
Arch. Alice Maniero	PG n. 587812 del 20/12/2022		
Tel.	+39 041 2749755		
Cell.	+39 340 4629245		
E-mail	alice.maniero@comune.venezia.it		
PEC	dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it		
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA			
<i>[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore ritiene necessario debba essere fornita all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]</i>			
a. _____;			
b. _____;			
c. _____;			
d. quadro economico dell'Intervento;			
e. cronoprogramma dell'intervento.			
La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. ____ al presente ODA.			



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[completare la tabella]

LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/ SCORPORABILE
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
Edifici civili e industriali	OG1	1 036 752,11 €	27 564,89 €	1 064 317,00 €	56,92	PREVALENTE
Impianti tecnologici	OG11	343 393,69 €	9 130,06 €	352 523,75 €	18,85	SCORPORABILE
CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	163 879,95 €	4 357,20 €	168 237,15 €	9,00	SCORPORABILE
Componenti per facciate continue	OS18-B	277 542,87 €	7 379,24 €	284 922,11 €	15,24	SCORPORABILE
TOTALE		1 821 568,62€	48 431,39 €	1.870.000,00 €	100%	

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO: Prezzario regionale 2023 approvato con d.G.R. n. 317 del 29/03/2023 e s.m.i. (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023), dal Prezzario DEI Nuove Costruzioni - secondo semestre 2023, dal Prezzario DEI Impianti - secondo semestre 2023, dal Prezzario Regione Lombardia 2023, dal Prezzario Regione Friuli Venezia Giulia 2023, dal Prezzario Informativo Assoverde 2022.

IMPORTO		
VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'Oda	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
€ 1.821.568,62, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	23,666 % € 431.092,43	€ 1.438.907,57, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPENSIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC/DUVRI € 48.431,38, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	[NON SOGGETTO A RIBASSO]	
COSTO MANODOPERA		INCIDENZA MANODOPERA



€ _____	_____ %
---------	---------

TERMINI	
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO E NON OLTRE IL __/__/__
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO E NON OLTRE IL __/__/__
CONDIZIONI GENERALI	
Allegato n. 2 al presente ODA	
CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI	
Allegato n. 3 al presente ODA	
CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)	
SI ☒	NO ☐
Termini di ultimazione dei lavori: __ giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna lavori in via d'urgenza	
SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI ☐	NO ☐
Modalità: [Attestazione] _____	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il __/__/202__.
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)	
SI ☐	NO ☒
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto. Allegato n. 4 al presente ODA	



COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA																																					
1	[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori] <table><thead><tr><th></th><th>DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT</th><th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th><th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th><th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th><th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Mandataria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mandante 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mandante 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mandante n.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>		DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]		Mandataria						Mandante 1						Mandante 2						Mandante n.							100%	100%	100%	100%		
	DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]																																		
	Mandataria																																						
	Mandante 1																																						
	Mandante 2																																						
	Mandante n.																																						
		100%	100%	100%	100%																																		
	di ricorrere al subappalto	SI ☐	NO ☐																																				
	In caso affermativo																																						
	Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] % Specificare eventualmente le attività da subappaltare: [.....]																																					
2	In caso affermativo dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;	SI ☐	NO ☐																																				
	dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;	SI ☐	NO ☐																																				
	dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;	SI ☐	NO ☐																																				
3	[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consultivo;	[nominativo....]																																					
4	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;	SI ☐	NO ☐																																				
5	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " Condizioni Particolari ") (Sub Allegato 3);	SI ☐	NO ☐																																				
6	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;	SI ☐	NO ☐																																				
7	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi	SI ☐	NO ☐																																				



	ambientali cd. “ <i>Do No Significant Harm</i> ” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;		
8	di assumere, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. 4 al presente ODA.	SI ☒	NO ☐

2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

- a) dichiarazione attestante l’eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
- b) garanzia definitiva per l’esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a € _____;
- c) polizze assicurative previste dall’articolo 8 del Sub-Disciplinare 3 per un massimale non inferiore a € _____;
- d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l’esecuzione del Contratto Specifico;
- e) [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;
- f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico.
- g) Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di dell’Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore, la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, e l’escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 7 del Sub-Disciplinare 3 – Lavori.

L’Operatore

Il Soggetto Attuatore

ALLEGATI:



1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;
4. Schema di Contratto Specifico.
5. Protocollo di Legalità.